

## Percorsi virtuosi ...malgrado tutto



**C**ari Colleghi, come avrete modo di leggere, in questo numero ospitiamo un importante intervento di **Sua Eminenza Cardinale Angelo Scola Patriarca di Venezia**, che ci ha concesso l'onore di essere con noi in questo numero del CV che esce nel periodo delle festività natalizie e di fine anno. L'attualità e l'intensità dei temi trattati ci riporta, come deve, alla nostra esperienza quotidiana professionale e di vita e ci consente di riflettere su problematiche che a volte sembrano lontane e sulle quali pensiamo di non poter incidere. Mi riferisco in particolare alle ultime Sue due risposte, da cui possiamo sicuramente trarre dei percorsi che paiono congeniali alla nostra categoria, in particolare per le strategie di impegno sociale e valorizzazione del ruolo del Commercialista che da sempre applichiamo e che in questi ultimi tempi riusciamo anche a comunicare con una certa efficacia.

Troverete anche riferimenti a tematiche fiscali e di territorio come il federalismo fiscale e il c.d. "quoziente famigliare"! Anche alla luce degli avvenimenti politici di questi giorni, e mi fermo al tecnico, questi spunti penso possano essere fonte di futuri nostri coinvolgimenti professionali e di categoria per cercare di migliorare la qualità di vita del nostro paese e dei cittadini che lo

di MASSIMO DA RE

vivono, concedendogli di avere nuovamente una visione positiva del futuro, motore questo per quella ripresa e per quella crescita che ci dovrebbero traghettare fuori dalle secche della crisi economica e finanziaria di questi ultimi anni.

Non desidero a fine anno e sotto festività tediare i Colleghi con un intervento in tema previdenziale,

sarete già "colpiti" dai versamenti dei contributi che obbligatoriamente dobbiamo effettuare in questo periodo, ma desidero evidenziare che il tema dovrà essere in qualche modo in prima fila nei prossimi anni per sensibilizzare sempre di più i Colleghi su tale problematica.

Questa diverrà strategica nel momento del ritiro dalla professione ma le

decisioni non possono procrastinarsi sino a tale momento! Se le proiezioni del "tasso di sostituzione" sono veritiere (25%) non c'è da stare molto allegri. Se ho ben percepito il tema è: se con il 10% di versamento il tasso di sostituzione è quello che ho sopra riportato e per migliorarlo è necessario versare di più alla nostra Cassa o ad un Fondo Previdenziale Integrativo, come faranno i giovani Colleghi a fare ciò in un periodo di crisi, con redditi risicati e con pressione fiscale/previdenziale che per noi professionisti si atesta già vicino al 50%? Questo rappresenta comunque un problema comune a tutto il mondo dei professionisti! Penso che chi ci governa dovrebbe capire che avere un parte della società che in un futuro non molto lontano rischia di non auto-sostenersi al momento del ritiro dall'attività lavorativa, rappresenti un limite, in termini di costi sociali, strutture e altro. Meglio sarebbe anticipare alcune misure, non ultima quella di cercare di diminuire la pressione fiscale sui nostri redditi e in genere su quelli professionali, in modo da convogliare le risorse che si libereranno sulla previdenza, consentendo a chi ha lavorato per una vita di non essere mortificato nel momento in cui giustamente deciderà di ritirarsi dal mondo lavorativo. **Da tutta la Redazione del CV** i migliori auguri di Serene Festività e di un 2011 ricco di soddisfazioni.

### In questo numero

- 2 LA GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI
- 3/4 L'INTERVISTA - ANGELO SCOLA, Patriarca di Venezia
- 5/8 LA RELAZIONE DEL CURATORE (art. 33 L.F.)
- 9/10 IVA NEI TRASPORTI CEE ed EXTRACEE
- 11/14 IL DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE
- 15/16 CESSIONE DI QUOTE DI SOCIETA' DI PERSONE
- 16 VECCHIA TARIFFA PER I CONTROLLI DI BILANCIO
- 17 DIFFERENZE NEGATIVE DI CASSA
- 18 IL PATTO DI FAMIGLIA
- 19/20 D. LGS. 141/2010: INTRODUZIONE AL NUOVO TITOLO V DEL TESTO UNICO BANCARIO
- 21 CAMBI & TASSI: Attenti a Kung-Fu Panda
- 22 SOCIETA' DI PROFESSIONISTI: AUTONOMI O IMPRESA?
- 23/24 ADEGUATA LA TARIFFA PROFESSIONALE
- 24 IMMEDIATA ESECUTIVITA' AVVISO ACCERTAMENTO
- 25 IL REGIME FISCALE DI ATTRAZIONE EUROPEA
- 26/28 I PRINCIPI CONTABILI PER LE PMI NEGLI USA

## PROFESSIONE

# IFAC e CNDCEC rendono disponibile gratis la guida per l'organizzazione degli studi

**S**ono state presentate in anteprima per l'Italia al meeting di ACEF presso Unindustria Bologna le linee guida per la gestione e l'organizzazione degli studi professionali predisposte dall' IFAC, International Federation of Accountants, su iniziativa di Giancarlo Attolini del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Per Gianfranco Barbieri, presidente di ACEF "La Guida rappresenta la perfetta sintesi di concetti ed idee che il Meeting ACEF "Evoluzione dei Servizi professionali" porta avanti da anni, aiutando a creare nei professionisti l'attitudine al lavoro organizzato, al superamento di storiche "barriere" esistenti tra le professioni, ponendo l'attenzione alla comunicazione al cliente ed allo sfruttamento delle migliori tecnologie".

Scritta dai *public accountants* australiani, la Guida è stata revisionata da oltre 200 esperti di tutto il mondo nominati dagli Ordini professionali dei principali paesi del mondo. Per il CNDCEC hanno lavorato Chiara Mio, Gianfranco Barbiero, Corrado Baldini, Franco Marchini, Lorenzo Magrassi e il sottoscritto. Il testo, in corso di traduzione in lingua italiana, consentirà agli studi professionali, non solo commerciali, di operare con ancora maggiore efficacia ed efficienza. Più di 400 pagine di indicazioni su strategia, marketing, controllo di gestione, informatica, gestione delle risorse umane, controllo dei rischi, sono a disposizione gratuita di tutti i professionisti italiani nell'ottica di essere "Utili al Paese" sposata dal CNDCEC.

**L**a guida offre un approccio sistemico alla gestione dello studio ed è basata sui fondamentali concetti di pianificazione e misurazione continua e postula la centralità del cliente e delle risorse umane. La Guida contiene nozioni pratiche, casi di studio, e liste di controllo adattabili a studi di ogni dimensione, sostenendo che l'ingrediente essenziale per il successo è per ogni studio professionale di conoscere la propria strategia, il percorso che i partner e dipendenti desiderano effettuare.

**N**on vi sarebbe dunque necessariamente un'unica via al successo. Gli studi affermati possono essere molto specialistici o generalisti, riguardare prestazioni di servizi basici o consulenza di alto livello.

La performance di uno studio non è nemmeno legata alla dimensione: uno studio leader può comprendere un numero piccolo o grande di dipendenti e partner. L'opera è suddivisa in otto moduli.

Il Modulo 1 esamina l'attività e i processi di pianificazione strategica e la declinazione degli obiettivi individuali che ne conseguono.

Nel secondo Modulo vengono discusse le strutture giuridiche ed economiche a disposizione degli studi. Vengono esaminate le modalità di partecipazione agli utili e di governance degli studi e l'utilizzo di reti per aggiungere valore.

Un terzo contributo amplia i temi trattati nei mo-

MICHELE D'AGNOLO

Ordine di Trieste

duli precedenti, esplorando in modo più approfondito i temi dello sviluppo di una strategia di crescita, affrontando con maggiore dettaglio il problema della regolamentazione e della concorrenza, il marketing e lo sviluppo di una cultura di studio.

Il quarto Modulo si occupa delle risorse umane quale elemento chiave per il successo dello studio e del ruolo di leadership del professionista, e di come migliorare la capacità di attrarre, trattenerne, motivare e istruire i propri collaboratori e dipendenti.

Non poteva mancare un Modulo dedicato alla tecnologia informatica. Il quinto capitolo esamina il ruolo sempre più importante che la tecnologia svolge nel successo di uno studio professionale, fornendo concrete indicazioni per la efficace selezione, realizzazione e gestione di tecnologie, inclusa la formazione al personale.

Il sesto modulo esamina lo sviluppo e la manutenzione continua delle relazioni con i clienti e le strategie di ottimizzazione comprese le reti, il passaparola, la cross-vendita.

Un tema ben noto ai professionisti è quello del rischio, sia in termini giuridici che deontologici, tuttavia non sempre si coglie il nesso tra organizzazione dello studio e controllo del rischio. Il Modulo 7 esplora la gestione dei rischi e l'impatto specifico che essa ha sulla vita dello studio e fornisce uno schema concettuale per individuare, valutare e agire sui rischi normativi, deontologici e operativi.

Molti studi professionali perdono di valore perché la successione generazionale dei professionisti non è pianificata e gestita. L'ultimo modulo



dell'opera fornisce gli strumenti per pianificare la successione. Vengono forniti criteri per la determinazione del valore dello studio e per gestire correttamente le principali operazioni straordinarie, quali fusioni e acquisizioni interne ed esterne.

La guida può essere scaricata in lingua inglese all'indirizzo <http://web.ifac.org/publications/small-and-medium-practices-committee>.

## L'«ESTRO» FISCALE

**LE TASSE POSSONO ANCHE ESSERE BELLE**, dicono; di solito sono invece noiose, pesanti, complesse, talvolta inique, talvolta irrazionali.

Si tassano i beni, si tassano i consumi, si tassano le ricchezze prodotte. Ogni epoca ha le sue tasse. Si applicavano sul raccolto (antico Egitto), sulle rendite fondiarie ('800), sul macinato (a cavallo tra '800 e '900), sui pianoforti, sulle finestre, sui balconi.

È sempre difficile scegliere cosa tassare, da parte dei governanti, il reddito, il consumo, la proprietà o un mix, mix che in questi anni sta colpendo sia i consumi che il reddito.

Chi ci governa dovrebbe però essere anche un po' più estroso, e fare un po' come Vivaldi; al posto dell'Estro Armonico, proporci l'Estro Fiscale. Almeno le pagheremmo con allegria, queste imposte, senza pensare a quanto ci costa, questo Stato.

Giuseppe Rebecca

Ordine di Vicenza

## L'INTERVISTA

# Angelo Scola, Patriarca di Venezia

## «Il valore pratico dell'essere insieme»

CLAUDIA BENVENUTO

Ordine di Venezia

**Eminenza, innanzitutto, un sentito ringraziamento per la Sua disponibilità da parte de "Il Commercialista Veneto" e degli oltre 11.000 dottori commercialisti ed esperti contabili delle Tre Venezie che leggono il nostro giornale.**

**Recentemente è uscito il Suo ultimo saggio edito dalla Mondadori "Buone ragioni per la vita in comune. Religione, politica, economia". Il volume apre le Sue riflessioni sulle prospettive del nuovo millennio attraverso un'analisi del ruolo delle religioni nella società moderna in rapporto soprattutto all'economia ed alla politica. In questa fase di post modernità nel cuore dell'uomo laicizzato abita il desiderio di Dio?**

- Credo che noi tutti, se guardiamo alla nostra esperienza negli ambienti che frequentiamo, possiamo cogliere, al di là del dibattito sulla natura post-secolare del nostro tempo, la presenza di una diffusa e inquieta domanda di "senso": *perché vivo? Perché lavoro? Qualcuno mi ama? Chi mi assicura definitivamente?*

Ma cos'è ultimamente questa domanda, se non una domanda religiosa? Non è forse l'espressione del desiderio inestirpabile di Dio che risiede nel cuore di ogni uomo?

Certo per comprendere questo occorre aver presente il significato autentico di "desiderio", che non può essere ridotto alle nostre aspirazioni soggettive, ma che va inteso come il tendere di tutto il mio io all'incontro con il reale.

Questo desiderio si manifesta in forme nuove e chiede di essere interpretato.

Da sette anni vivo l'esperienza straordinaria della Visita pastorale che mi porta di quartiere in quartiere, di parrocchia in parrocchia, a immergermi nella quotidianità di realtà civili e religiose del nostro Patriarcato. Ebbene le persone che incontro, la narrazione della loro vita e delle loro difficoltà e gioie mi documentano continuamente questa diffusa profonda domanda di senso, questa tensione ad aprirsi alla realtà, questo insaziabile desiderio di Dio.

**Sono temi di questi anni. La crisi economica, frutto di scelte non completamente razionali in termini di impatto sulla collettività, colpisce prevalentemente il ceto medio. Il quadro politico è fortemente instabile in un paese che invece necessita di stabilità. I sistemi societari e politici nazionale ed internazionali trovano spesso notevoli difficoltà nel comprendere e scegliere cosa è bene per la collettività. Lei individua nelle religioni la corretta guida all'agire individuale, sociale e politico. In quali termini?**

- Proprio di fronte alle situazioni da lei indicate, la crisi economica, la ricerca di una stabilità a livello politico nazionale e internazionale, la fatica nell'individuazione di ciò che è il bene comune, emerge con chiarezza quale può essere il contributo prezioso e insostituibile delle esperienze religiose alla vita personale e comunitaria. Provocato dalla sua domanda, potrei arrivare a indicarlo in modo estremamente sintetico così: le religioni costringono a pensare a esperienze universali concrete e ad evitare di scivolare in vane astrazioni.

Siamo all'inizio di un tempo nuovo, nel quale l'uomo è di fronte ad una

grande scommessa perché può e deve scegliere - in termini inediti fino ad oggi - chi vuol essere: se solo il suo proprio esperimento, destino verso il quale possono spingerlo un uso acritico delle neuroscienze, o un io-in-relazione. Siamo dunque tutti incalzati da questa opzione e chiamati a lavorare alacremente per una vita buona.

Ma questo sarà possibile, secondo me, solo se non ci si impunta a voler partire da un patto politico fondato su un'astratta costruzione, ma se si approfondisce la vita reale della società civile. Cioè solo se tutti i soggetti, e tra questi le comunità religiose, si mettono in gioco, cercano un reciproco riconoscimento mediante una narrazione autentica. Allora sarà possibile lavorare insieme, in modo concreto, senza perdersi in proclami o sterili battaglie per un'idea astratta di bene comune.

**Passerei, Eminenza, ad alcuni temi cari a noi economisti. Cosa ne pensa del federalismo?**

- Il federalismo, se inteso e praticato come un metodo per aiutare un rapporto corretto tra individuo e comunità, può costituire un vantaggio per il nostro Paese. Dopodiché i contenuti del metodo, come ad esempio il federalismo fiscale, dovranno essere giudicati secondo la modalità con cui in politica si valuta il bene comune, cioè di tutti al Nord come al Sud del paese: sulla base della giustizia, che è data dal bilanciamento tra diritti, doveri e leggi. Questi tre fattori non possono mai essere considerati separatamente.

SEGUE A PAGINA 4

### CHI È Angelo Scola

Sua Eminenza Cardinale Angelo Scola, Ordinario di antropologia teologica dal 1982 al 1995, nel 1991 viene nominato Vescovo di Grosseto. Nel 1995 diventa Rettore della Pontificia Università Lateranense e Preside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II. Dal gennaio 2002 è Patriarca di Venezia e dall'ottobre 2003 Cardinale. Tra i suoi libri ricordiamo: *Uomo-donna. Il «caso serio» dell'amore* (2002), *Chi è la Chiesa? Una chiave antropologica e sacramentale per l'ecclesiologia* (2005), *Una nuova laicità. Temi per una società plurale* (2007), *Maria, la donna* (2009), *La vita buona* (con Aldo Cazzullo, 2009), *Buone ragioni per la vita in comune* (Mondadori 2010).



## Intervista al Patriarca

SEGUE DA PAGINA 3

**Ritiene, Eminenza, che il quoziente familiare potrebbe contribuire ad aiutare il nostro paese a non incunearsi in un processo di involuzione sociale?**

- Non posso entrare in tecnicismi fiscali che non conosco, ma ritengo che l'idea che sta dietro alla proposta del quoziente familiare sia positiva e cioè l'esigenza non più rinviabile di sostenere la famiglia fondata sul matrimonio tra l'uomo e la donna in quanto soggetto sociale primario.

È noto che, fino ad oggi, le politiche fiscali del nostro Paese (al di fuori dei nostri confini la situazione è spesso diversa) non solo non riconoscono, ma penalizzano in modo notevole le famiglie con figli ("più figli hai, peggio stai"). Ma considerate anche le rigorose previsioni demografiche sul nostro paese, secondo le quali siamo quasi arrivati a un punto in cui neppure una forte immigrazione potrà sopperire al calo delle nascite, davvero la politica non può più permettersi di trascurare la famiglia. Urgono in Italia delle politiche familiari che aiutino a superare definitivamente quel modo di concepire la famiglia come una *joint venture* privata e la rilancino come una risorsa per tutta la società.

**Eminenza, richiamandomi all'ultima enciclica del Papa "Caritas in veritate", i temi dei profondi cambiamenti attuatisi nel mondo dell'impresa sono affrontati in tema di responsabilità sociale della quale devono farsi carico nell'ambito della gestione dell'impresa tutte le categorie che ne contribuiscono al funzionamento. I dottori commercialisti - nel ruolo di consiglieri dell'imprenditore - rivestono un ruolo spesso determinante. Quale valore e quale ispirazione dare, a Suo avviso, al nostro intervento di uomini e di professionisti?**

- Credo che l'invito straordinario del Papa contenuto nella *Caritas in veritate*, ad allargare la ragione economica costituisca per chi si dedica alla vostra professione davvero una prospettiva avvincente. Oserei dire quasi un compito speciale.

Oggi abbiamo bisogno di ampliare la ragione a tutti i livelli, smettendo di ridurla alla sola dimensione tecnico-sperimentale. E nella sua ultima enciclica il Papa compie un passo davvero straordinario là dove documenta in modo accurato e appassionato la dignità economica della dimensione della gratuità e della fraternità. Che non è sinonimo di gratis, ma che si traduce nel mettere in atto scelte, azioni e cooperazioni economiche e finanziarie che abbiano di mira il fine buono per cui esistono l'economia di produzione e la finanza. Credo che voi possiate offrire un grande contributo in questa direzione.

**Affrontando il tema della "ragione economica", Eminenza, nel Suo ultimo saggio evidenzia come il "lavoro e soprattutto il soggetto lavoro continuano ed essere la «chiave della questione sociale»". Precisa, inoltre, come il lavoro e la finanza debbano essere creativi nel senso che «guardino al futuro, si esprimano in patti tendenzialmente durevoli, capaci di resistere all'incertezza del domani, che sappiano intravedere occasioni, che realmente generino ricchezza e benessere». Il tessuto produttivo del nord-est è ricco soprattutto di piccole/medie aziende che noi professionisti assistiamo nella crescita e nello sviluppo, accompagnandole nell'outsourcing della professionalità. Quali suggerimenti, Eminenza, può dare a questi soggetti in quell'ottica armonica di "vivere insieme" che genera vita buona?**

- A me pare che una delle cause principali della situazione di fragilità in cui versa la nostra società sia il grave indebolimento delle relazioni personali al suo interno. L'uomo del terzo millennio è precipitato in un individualismo esasperato, che ha un aspetto fino ad oggi inedito: è un individualismo di massa e per giunta "neutro". Intendo cioè che esso non è più soltanto basato sulla pretesa di autonomia che ha segnato l'epoca moderna, ma sta conducendo l'uomo verso l'indifferenza, nelle sue scelte, al bene e al male. Questo "uccide" la dimensione fondamentale dell'uomo che è quella dell'*essere-in-relazione*, dimensione senza la quale non solo la persona fatica a praticare il bene, ma nemmeno lo impara. Come fare dunque a recuperare terreno su questo? Vivendo relazioni buone e favorendo pratiche virtuose che rinvigoriscano il tessuto sociale litigioso e infiacchito della nostra società. C'è bisogno cioè di quella che Aristotele chiamava *philia*, amicizia civica, condizione essenziale per reimparare il bene.

**La ringrazio nuovamente, Eminenza, a nome de "Il Commercialista Veneto" per la Sua cortese disponibilità.**

## L'Istat abolisce il servizio delle statistiche giudiziarie

Con il provvedimento del 25 maggio 2009 l'Istat (Istituto nazionale di statistica), alla vigilia della presentazione del Rapporto annuale 2009 ha formalmente deciso di abolire il Servizio delle Statistiche Giudiziarie, attivo dal 1938.

In particolare, l'Ufficio svolgeva le attività di rilevazione, controllo e gestione dei dati e/o informazioni relative alla statistica giudiziaria in materia civile, penale e amministrativo-contabile nonché analisi ed elaborazione dei dati correlate alle nuove esigenze informative del Ministero di Giustizia. Ora le competenze dell'importante struttura sono state letteralmente frantumate e sparse all'interno di tre direzioni centrali che poco o nulla hanno in comune con la Giustizia. L'improvvisa decisione è stata presa nonostante una relazione del presidente Biggeri del 24 novembre 2008, nella quale si parlava, invece, della necessità di rilanciare il Servizio (Mercogliano Katiuscia<sup>1</sup>).


Con la soppressione del Servizio delle statistiche giudiziarie viene meno uno degli strumenti che, per decenni, ha contribuito a monitorare uno dei settori vitali del Paese.

Usi/RdB-Ricerca (Sindacato Nazionale Lavoratori della Ricerca dell'Unione Sindacale Italiana affiliato alle Rappresentanze Sindacali di Base) ha chiesto che della questione se ne occupino il Ministro di Grazia e Giustizia, il Csm e l'Associazione Nazionale Magistrati, la cui attività, come noto, non può prescindere dalla esistenza di adeguati e seri strumenti informativi tra i quali rientravano a pieno titolo le Statistiche Giudiziarie.

Invece di potenziare un servizio sicuramente utile, lo si chiude, disperdendo le esperienze e le competenze accumulate in decenni di servizio.

In particolare non saranno più monitorati nemmeno i fallimenti le cui statistiche fornivano informazioni e dati molto interessanti, come ad esempio la durata, il numero, l'ammontare del passivo, le perdite dei creditori, le spese ed altro ancora.

Giuseppe Rebecca  
Barbara Bagnara  
Ordine di Vicenza



<sup>1</sup> <http://edasociety.educazione-degli-adulti.it/farm>

# La relazione del curatore ai sensi dell'art. 33 L.F.

PAOLO FABRIS\*  
Ordine di Pordenone

## 1. Premessa

La Relazione del Curatore appare destinata a fornire al Giudice Delegato una visione globale dei fatti e degli atti che hanno caratterizzato la vita più recente dell'impresa fallita e che possono essere stati causa della crisi irreversibile o dello stato d'insolvenza. Essa necessariamente dovrà contenere constatazioni, valutazioni e prospettazioni di natura civilistica e penale.

Va subito detto che i contenuti della Relazione sono intimamente connessi e correlati con quelli del Programma di Liquidazione, sia pure con funzioni diverse: ricognitive ed informative nella prima, operative e programmatiche nella seconda.

Ma veniamo, senza indugio, ad esaminare le modifiche apportate all'art. 33

L.F. dalla recente riforma intervenuta con il D.Lgs. 09/01/2006 n. 5 e con il D.Lgs. 12/09/2007 n. 169.

## 2. Le modifiche apportate dalla riforma

La riforma del 2006 ha apportato alcune modifiche al primo e al terzo comma; il secondo è rimasto invece invariato, mentre per quanto attiene il quarto comma è stato introdotto *ex novo*.

Nel primo comma il termine assegnato al curatore per presentare la propria relazione al Giudice Delegato è stato portato da un mese a sessanta giorni, in considerazione del fatto che il termine pre-vigente era assai di frequente risultato, in concreto, troppo breve, ed è stata eliminata la previsione che imponeva al curatore di dare conto anche del tenore di vita privata del fallito e della sua famiglia (scelta che si spiega considerando l'intenzione del legislatore della riforma di ridurre il più possibile le conseguenze personali del fallimento).

Nel 3° co., il riferimento ai sindaci è stato sostituito con quello, più confacente al multiforme sistema dei controlli delle società di capitali oggi vigente, agli organi di controllo. Il tenore letterale del 4° co. sembra vincolare, e non semplicemente facoltizzare il Giudice Delegato a disporre la segretezza (e cioè la non allegazione al fascicolo della procedura) delle parti della relazione ivi elencate. Si tratta di una elencazione tassativa, in quanto derogatoria sia rispetto alla regola generale secondo cui tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento debbono essere inseriti nel fascicolo della procedura (art. 90 co. 1 L.F.) sia rispetto alla regola secondo cui il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prenderne visione (art. 90, 2° co. L.F.). La regola che impone di segretare le parti della relazione relative alla responsabilità penale del fallito, risulta necessitata per esigenze di coordinamento con il 1° co. dell'art. 329 c.p.p. (ai sensi del quale gli atti di indagine compiuti dal Pubblico Ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari). La segretezza delle parti della relazione relative alle "azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari" risponde all'esigenza di preservare l'utilità concreta di tali provvedimenti. La segretezza delle parti della relazione relative "alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito" deve avvenire soltanto qualora i presupposti appena citati sussistano contemporaneamente.

Il decreto correttivo del 2007 si è limitato a sostituire, nel 1° co., dell'articolo in commento, il riferimento all'"istruttoria penale" con quello alle "indagini preliminari in sede penale", che appare maggiormente in linea con la struttura del processo penale risultante dalla riforma del c.p.p. risalente al 1988; e ad aggiungere e normare, con il 5° comma, i rapporti riepilogativi semestrali.

## 3. Efficacia da attribuire alla relazione

Né le modifiche apportate all'art. 33 con la riforma del 2006 né quelle compiute con il decreto correttivo del 2007 appaiono in grado di influenzare i termini del dibattito sviluppatosi in precedenza con riguardo all'efficacia da attribuire alla relazione del curatore. Secondo un orientamento, la relazione dovrebbe essere scomposta, sotto il profilo dell'efficacia, in tre parti: a) degli accertamenti di fatto direttamente compiuti dal curatore essa farebbe prova fino a querela di falso; b) per quanto riguarda fatti venuti a conoscenza del curatore e soltanto riferiti, avrebbe valore presuntivo, e sarebbe suscettibile di prova contraria; c) eventuali ragionamenti ed opinioni, infine, si collocherebbero fuori dal campo delle prove. Secondo altro orientamento, invece, nessuna parte della relazione del curatore potrebbe fare fede fino a querela di falso e cioè potrebbe essere considerata atto pubblico ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e seguenti del codice civile. Di conseguenza, gli accertamenti di fatto direttamente compiuti dal curatore farebbero fede fino a prova contraria; gli altri elementi contenuti nella relazione relativi a fatti solo conosciuti dal curatore potrebbero avere efficacia di prova esclusivamente quando da essi, per univocità, gravità e concordanza, derivino giustificate presunzioni; mentre esulerebbero dall'ambito delle fonti di prova i giudizi espressi dal curatore. Inoltre, la relazione del curatore non potrebbe mai costituire titolo esecutivo ex art. 474, n. 3, c.p.c. né potrebbe consentire l'esecuzione provvisoria (art. 642 c.p.c.), dato che queste norme, malgrado le differenze terminologiche, si riferirebbero ai medesimi atti di cui agli artt. 2699 e seguenti del codice civile. Ulteriori prese di posizione



sono emerse nella giurisprudenza di merito. Secondo App. Napoli, sez. III, 30.3.2005, sarebbe da escludere che le affermazioni contenute nella relazione del curatore fallimentare possano intendersi fare piena prova fino a querela di falso, qualora non sia stato specificato il modo di accertamento, da parte del curatore, delle circostanze che ne costituiscono oggetto, costituendo, in questo caso, dette affermazioni, solo indizi liberamente valutabili, mentre secondo Trib. Milano 16.5.1988 e Trib. Milano 22.6.1989, qualora venga prodotta in un giudizio di cognizione promosso dal curatore, la relazione non potrebbe costituire prova dei fatti in essa contemplati e posti a fondamento della domanda giudiziale.

## 4. Proposta di impugnazione art. 33 comma 2

Per quanto il 2° co. si riferisca soltanto ai propositi di impugnazione del curatore, si ritiene che egli, nella relazione iniziale, debba indicare tutte le iniziative che intende intraprendere. L'indicazione nella relazione da parte del curatore di atti del fallito che egli intende impugnare, non preclude ulteriori, successive indicazioni di atti da impugnare, né la successiva espressione di orientamenti differenti da parte del curatore medesimo. Questa parte della relazione va correlata con quanto previsto dall'art. 104 ter L.F. per il Programma di Liquidazione.

## 5. Trasmissione al Pubblico Ministero in copia integrale (comma 5) atto di indagine di rilevanza penale

In considerazione della circostanza che il 4° co. dell'art. in commento dispone oggi che copia della relazione, nel suo testo integrale, deve essere trasmessa al Pubblico Ministero, sembra doversi riconoscere che la stessa possa senz'altro valere quale atto d'indagine di rilevanza penale, anche se non si può in essa identificare un vero e proprio atto di istruzione probatoria.

## 6. Presentazione di più relazioni in presenza di complessità, anziché proroga del termine

La previgente disciplina prevedeva che la relazione fosse redatta entro un mese dalla dichiarazione di fallimento. La estrema contrazione del termine fa comprendere come il Legislatore del 1942 avesse in mente realtà imprenditoriali modeste, imprenditori sempre reperibili e collaboranti, esigenze ricostruttive contenutissime. L'odierno Legislatore non può invocare certo queste attenuanti, soprattutto di fronte alla rilevazione che pressoché tutti i tribunali concedevano proroghe, quantomeno sino a 30 o 60 giorni dopo il termine della verifica dello stato passivo, poiché trattasi di una fase in cui di regola emergono fatti nuovi, imprenditoriali e contabili, che forniscono elementi per inquadrare le fattispecie e per completare la ricostru-

SEGUE A PAGINA 6

(\*) Relazione tenuta in Pordenone al Convegno sui Reati Fallimentari del 07/04/2010.

# La relazione del curatore

SEGUE DA PAGINA 5

zione degli accadimenti della impresa dissestata.

E' consigliabile, ove non sia possibile assolutamente il deposito dell'elaborato definitivo, depositare una parziale, con riserva di integrazione accompagnata dalla indicazione degli elementi da approfondire e di quelli che ostano al deposito dell'elaborato definitivo. In ogni caso la informativa tempestiva e costante degli organi di controllo è fondamentale, se si pensa che di regola questo termine scade prima della adunanza e il suo mancato rispetto potrebbe indurre i creditori a ritenere incapace o troppo lento il curatore, giungendo ad utilizzare il 37 bis per sostituirlo in quella sede. Resta da dire che la disposizione colpisce quei comportamenti censurabili che tendevano a ritardare spesso immotivatamente, per anni, il deposito di un atto fondamentale soprattutto per l'indagine penale; ora dato il contrarsi dei tempi della prescrizione in forza di recenti provvedimenti legislativi, la celerità nel deposito diventa elemento essenziale nel perseguimento dei reati fallimentari.

## 7. Rapporti riepilogativi semestrali

Nell'ambito dell'articolo 33 vi è poi la riformulazione dell'incombenza attinente le modalità con cui il curatore è tenuto a riferire della sua gestione mediante relazioni (rapporti semestrali). Invero la riforma del 2006 ha sostituito l'ultimo comma dell'articolo in commento, che imponeva al curatore la presentazione al Giudice Delegato di sommarie esposizioni mensili della sua amministrazione, con una norma che prevede la redazione, sempre da parte del curatore, di rapporti riepilogativi semestrali.

La norma in commento non lo specifica, ma è comunque chiaro che anche i rapporti riepilogativi, alla pari della relazione particolareggiata, debbono essere indirizzati al Giudice Delegato.

La norma in commento richiede che il curatore alleggi ai rapporti riepilogativi il conto della sua gestione, e cioè, considerato quanto previsto nel 1° co. dell'art. 116 L.F., non solo prospetto contabile di spese e entrate, ma anche una descrizione della gestione della procedura, così da rendere possibile un controllo, oltre che sotto il profilo della regolarità contabile, anche sotto quello del merito della gestione medesima.

La trasmissione in copia dei rapporti riepilogativi al comitato dei creditori è prevista allo scopo di consentire a detto organo l'esercizio del potere di vigilanza di cui al 1° co. dell'art. 31 L.F. L'ufficio del registro delle imprese, ricevuta copia del rapporto riepilogativo e delle eventuali osservazioni nei suoi confronti proposte dal c.d.c. o da qualcuno dei componenti di quest'ultimo, provvederà a pubblicizzarli tramite l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro, a fini di pubblicità - notizia.

## 8. Rapporti tra programma di liquidazione e relazione ex art. 33 L.F.

I due documenti, pur avvicinandosi almeno in parte per taluni elementi che devono essere indicati in entrambi, si differenziano sotto vari profili. Anzitutto, diverse sono le finalità: la relazione ex art. 33 ha uno scopo illustrativo e informativo, in particolare, nei confronti del Giudice Delegato e del Pubblico Ministero in merito ad iniziative da adottare relativamente alla conservazione del patrimonio e alle responsabilità, civili e penali, del dissesto; mentre il programma ha carattere programmatico ed operativo. Differente è il contenuto: la relazione deve ricostruire le cause del dissesto, i profili di responsabilità di amministratori, di organi di controllo, di soci ed eventualmente di soggetti terzi, mentre il programma ha un vasto contenuto, di carattere liquidatorio e conservativo. Sovrapposizioni contenutistiche si possono creare in ordine alle azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie previste nel programma di liquidazione e gli atti già impugnati dai creditori e quelli che il curatore intende impugnare, ossia azioni revocatorie, restitutorie e di simulazione, da indicarsi in modo approfondito nella relazione. Riguardo i rapporti riepilogativi di cui all'art. 33 5° co., è stata segnalata la necessità di un coordinamento con il programma di liquidazione dal punto di vista del contenuto e dello schema organizzativo delle notizie riportate, al fine di facilitarne il controllo e la comprensione del Giudice Delegato e del comitato dei creditori.

## 9. Relazione particolareggiata

### 9.1. Sulle cause e circostanze del fallimento (comma 1)

Per poter effettuare una ricognizione delle cause e delle circostanze del fallimento è necessario farsi notiziare dalle persone che hanno gestito l'impresa individuale o collettiva, che hanno avuto mansioni di direzione e comunque ruoli di collaborazione in senso lato anche nel fornire i diversi fattori produttivi, nonché attività di controllo.

L'impresa fallita va calata nel contesto dell'economia di mercato in cui ha operato, nell'ambito dello specifico comparto o settore di operatività e di concorrenzialità. Le risultanze contabili, i bilanci ed i libri sociali appaiono come fonti pregnanti nell'individuazione delle cause e delle circostanze del dissesto. Invero dall'analisi dei libri sociali potranno essere individuate le principali operazioni compiute dai soggetti preposti al governo dell'impresa e quindi operazioni straordinarie, dismissioni di beni, ricorso al credito, leasing, acquisti di beni immobili, rilascio di fidejussioni e comunque operazioni per le quali si rendano necessarie delibere collegiali - a meno che non ci si trovi di fronte ad operazioni non deliberate, ovvero compiute da amministratore unico o da amministratore di fatto -. Dall'analisi dei bilanci - sempre che siano stati redatti - potranno essere individuate le sintesi dei fatti di gestione che hanno caratterizzato l'andamento dell'attività ad iniziare dal volume d'affari, dal valore della produzione, per seguire con l'entità dell'esposizione debitoria nei confronti dei fornitori, dei dipendenti, delle banche e dei soggetti che in genere forniscono i fattori produttivi all'impresa: nonché le movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni, nel magazzino, nell'entità del patrimonio, nelle

dismissioni di beni, nei pagamenti preferenziali, ecc..

L'analisi, comparata dei bilanci per i periodi antecedenti alla sentenza di fallimento identificabili nell'ultimo quinquennio, consente sicuramente di pervenire all'individuazione di un andamento che rappresentava il preludio allo stato d'insolvenza. Nell'ambito delle analisi di natura previsionale può tornare utile utilizzare anche dei modelli che parametrando i principali aggregati di bilancio consentono di verificare che l'andamento della gestione degli ultimi periodi non poteva che sfociare in un dissesto: tra questi i modelli previsionali proposti da Altmann. Con un'analisi della "documentazione contabile" suffragata anche da una verifica delle valutazioni effettuate nei vari periodi alle poste di bilancio (leggasi: immobilizzazioni e ammortamenti, magazzino, crediti, partecipazioni, derivati) sarà possibile determinare il formarsi dell'entità del dissesto ed il momento in cui la crisi può dirsi divenuta, non più reversibile, ma irreversibile ovvero stato di insolvenza.

Per la verità i termini di "dissesto" e di "stato di insolvenza" vengono utilizzati attribuendo agli stessi significati coincidenti, ma va detto che lo stato d'insolvenza esprime, in termini oggettivi, un "quid pluris" rispetto al dissesto in quanto lo stato d'insolvenza può essere identificato con una conclamata incapacità dell'impresa a far fronte alle proprie obbligazioni.

L'analisi delle risultanze contabili e dell'individuazione dei periodi in cui il dissesto si è manifestato in forma irreversibile permette di identificare e di determinare l'entità del dissesto medesimo mediante il concetto di "deficit patrimoniale" derivante dalla presenza di esposizioni debitorie decisamente eccedenti rispetto all'entità dell'attivo. Per la verità la nozione di deficit patrimoniale si presta a diverse misurazioni a seconda che vengano contrapposti attivo e passivo fallimentare, attivo e passivo contabile; con differenziate quantificazioni del danno arrecato dalla governance, danno per la determinazione del quale diventa opportuno comparare i deficit in momenti diversi quali ad esempio quello in cui si verifica lo scioglimento anticipato dell'impresa e quello posteriore del fallimento.

Nella fase che rappresenta il preludio al dissesto si riscontrano per lo più il mancato pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte, incrementi delle linee di credito per continuare a pagare i fattori produttivi (materie prime, utenze, personale dipendente); l'estensione del credito sfocia a volte nella impostazione di piani finanziari che rasentano il "ricorso abusivo al credito" (art. 218 L.F.) e/o anche "la concessione abusiva del credito" che tiene in vita artificialmente l'impresa, determinando aspettative fittizie nei creditori. Ma se non vi è un incremento del volume d'affari e della marginalità e se le previsioni budgettate non trovano riscontro con i dati consuntivanti, la situazione precipita e i piani finanziari con gli istituti di credito non reggono e lasciano il posto a revoke degli affidamenti, iscrizioni di ipoteche giudiziali, intimazioni al pagamento da parte di fornitori e creditori seguita da azioni legali. Nel periodo che intercorre tra il manifestarsi della crisi e quello dello stato di insolvenza si riscontrano per lo più dismissioni di beni che non sempre sono fatte nel rispetto delle aspettative del ceto creditorio, pagamenti preferenziali, patrimonio netto inesistente o negativo -cosiddetto deficit patrimoniale.

### 9.2. Sulla diligenza spiegata dal fallito o di altri (amministratori, organi di controllo etc.) e conseguenti responsabilità (co. 1); se si tratta di società la relazione (comma 3) deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società (co. 3)

Si tratta di soffermarsi sul comportamento della governance dell'impresa circa l'assolvimento degli obblighi o doveri (cosiddetti generali): dovere di diligenza e di perseguire l'interesse sociale previsti dagli articoli 2391 1 e 2 comma e 2392 1 e 2 comma. La diligenza è uno standard astratto di comportamento che gli amministratori devono osservare: il problema è stabilire che cosa l'amministratore debba fare in una specifica circostanza per comportarsi diligentemente. Altrettanto difficile è determinare quale sia il contenuto dell'obbligo di perseguire l'interesse sociale. Appare invece più immediato individuare le responsabilità derivanti dall'adempimento degli obblighi specifici posti da varie leggi e dallo statuto.

Tra gli specifici obblighi, la cui violazione è più spesso stata considerata dalla giurisprudenza e dalla dottrina, si possono menzionare: -violazione dell'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per perdite (artt. 2446 e 2447 c.c.); - violazione dell'obbligo di accertare senza indugio e di iscriverne nel Registro delle Imprese il verificarsi di una causa di scioglimento (artt. 2485 e 2486 c.c.); - mancata o non corretta redazione dei bilanci d'esercizio; - violazioni in materia contabile e creazione di "fondi neri"; -violazioni di leggi fiscali, previdenziali, penali e di altri specifici obblighi. Va inoltre tenuto conto che la riforma del 2003 ha profondamente modificato la disciplina della responsabilità degli amministratori in quanto: è stata rivisitata la disciplina del conflitto di interessi (art. 2391 commi 1, 2, 4 e 5 c.c.); è stata attenuata la responsabilità degli amministratori senza deleghe mediante l'eliminazione dell'art. 2392 e modificando l'art. 2381 c.c.; Infine va attentamente valutata l'attività omissiva che può essere riscontrata in capo agli organi di controllo che, a volte, per quanto sufficientemente diligenti, non pongono in essere tutte le iniziative che si renderebbero necessarie per attuare la vigilanza sull'amministrazione della società, e vengono travolti da uno stato di inerzia che determina una responsabilità dell'organo di controllo concorrente con quella degli amministratori.

### 9.3. Anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale (co. 1)

Va preliminarmente osservato che l'intervento riformatore, attuato con il D.Lgs. 9.1.2006 n. 5 e con il D.Lgs. 12.9.2007 n. 169 ha novellato in profondità e in maniera organica la disciplina concorsuale, lasciando invece immutata la connessa materia penalistica.

Le norme incriminatrici di cui agli artt. 216 e seguenti L.F. sono così rimaste formalmente immutate, con le sole, estemporanee eccezioni degli artt. 218 L.F. e 223, 2° co. n. 1 L.F., in tema di ricorso abusivo al credito e di bancarotta fraudolenta societaria, precedentemente riformati ad opera dell'art. 32 L. 28.12.2005 n. 262 e dell'art. 4 D.Lgs. 11.4.2002 n. 61.

# La relazione del curatore

SEGUE DA PAGINA 6

Le fattispecie penali, benché testualmente immutate, risultano comunque (più o meno) profondamente incise - strutturalmente - dalla modifica della disciplina civilistica di riferimento. Basti pensare alle evidenti e pesanti ricadute della nuova definizione di imprenditore sottoposto a fallimento sulla qualifica di soggetto attivo della bancarotta e, quindi, sulla concreta applicabilità delle relative norme incriminatrici, come pure, più in particolare, ai possibili influssi della sopravvenuta disciplina della revocatoria fallimentare (con cui si restringe il novero degli atti revocabili) sull'ambito di operatività della bancarotta preferenziale. Stridente appare, poi, il contrasto fra il quasi totale azzeramento degli effetti personali del fallimento e il persistente, rigorosissimo apparato sanzionatorio penale.

\*\*\*

Alle violazioni di obblighi specifici, evidenziate nel paragrafo precedente, possono conseguire fattispecie aventi rilevanza penale per aver aggravato il proprio dissesto (art. 217 l. co. n. 4) ovvero per aver concorso "a cagionare ed aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi imposti dalla legge (art. 224 l. co. n. 2); possono conseguire fattispecie di false comunicazioni sociali, cosiddette semplici, senza danno per alcuno (art. 2621 c.c.), ovvero con danno per società, soci o creditori (art. 2622 c.c.).

Ed ancora potrebbero conseguire ipotesi di bancarotta propria o impropria (a seconda dei soggetti di riferimento) e specificatamente:

- di **bancarotta fraudolenta patrimoniale**, che si realizza mediante condotte che determinano una diminuzione fittizia (distrazione, occultamento, dissimulazione) o effettiva (distruzione, dissipazione) del patrimonio in danno dei creditori (art. 216 n. 1);
- di **bancarotta fraudolenta documentale**, contemplata dall'art. 216 l. co. n. 2 "per aver sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari";

- di **bancarotta preferenziale** (art. 216 l. co. n. 3) attinenti la violazione della *par conditio* mediante pagamenti preferenziali di crediti e la simulazione di titolo di prelazione;
- di **bancarotta semplice documentale** (art. 217 l. co. n. 2). Dal dato testuale dell'art. 217, che fa riferimento ai libri e alle scritture contabili prescritti dalla legge e dal raffronto con l'art. 216, che allude *sic et simpliciter* ai libri e alle scritture contabili, viene tratta la conclusione che il reato possa commetersi soltanto in relazione ai libri assolutamente obbligatori (art. 2214 l. co. n. 1 c.c.) e alle scritture relativamente obbligatorie (art. 2214 l. co. n. 2 c.c.).

In particolare, la S.C. ha affermato che la norma penale ha carattere sanzionatorio delle disposizioni del c.c. relative all'obbligo della tenuta dei libri e delle altre scritture contabili, per cui queste ultime integrano la norma penale, costituendone la parte precettiva; è quindi al c.c. e, specialmente, all'art. 2214 che bisogna fare riferimento per l'esatta individuazione dell'oggetto materiale del reato. La determinazione delle scritture relativamente obbligatorie, eccetto i casi in cui siano espressamente imposte da leggi speciali, deve avvenire in forza di un giudizio, sulla indispensabilità delle stesse alla ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che è rimesso al giudice e deve essere formulato sulla base del parametro obiettivo della natura e delle dimensioni dell'impresa. Criterio direttivo nella valutazione dovrà essere non la rigorosa conformità delle scritture ai dettami della scienza contabile e ai più recenti insegnamenti della ragioneria, ma la loro adeguatezza in rapporto alla consuetudine commerciale e alla prassi contabile, avuto riguardo anche al confronto con altre imprese analoghe, rette con onestà e correttezza. La Cassazione ha precisato che, ai fini dell'integrazione del reato di bancarotta semplice documentale, è necessaria l'omessa tenuta o l'irregolare e incompleta tenuta delle scritture contabili obbligatorie previste dall'art. 2214 l. co. n. 1 c.c. e 2121 c.c. in caso di società, mentre con riguardo alle scritture di cui all'art. 2214, l. co. n. 2 c.c. l'affermazione della loro obbligatorietà in concreto presuppone la valutazione dell'esistenza di una stringente esigenza dell'ulteriore e più articolato sistema di informazione e di estensione dei dati aziendali che si assume mancante, con la conseguenza che, per ritenere integrato il reato in relazione anche a tali ulteriori scritture, è necessario che siano specificatamente individuate le scritture cui si riferiscono gli addebiti unitamente alle ragioni della necessità della loro istituzione (Cassazione penale 13.03.2007).

Se i reati sono riferiti a persone diverse dal fallito **la bancarotta diventa "impropria" o anche societaria** con possibili autori gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori (e l'instutore), con ambiti temporali connessi al periodo in cui erano in carica, nonché a comportamenti commissivi e omissivi. La punibilità ex art. 223 L.F. delle persone preposte all'amministrazione e al controllo della società viene affermata mediante semplice rinvio alle fattispecie dell'art. 216 L.F., anche se la bancarotta impropria non è perfettamente speculare a quella propria.

Ed ancora la nuova bancarotta societaria (art. 223 l. co. n. 1) in presenza di dissesto cagionato dalla precommissione di reati societari.

L'art. 223 (e l'art. 224) non espleta una funzione meramente estensiva delle fattispecie base dell'art. 216 (e 217) a nuove categorie di soggetti attivi, ma inserisce nel contesto della bancarotta una serie di fattispecie ulteriori, dando vita ad ipotesi di bancarotta societaria che non hanno riscontri nella bancarotta dell'imprenditore.

Il testo originario dell'art. 223 l. co. n. 2 era il seguente: si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se: 1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2628, 2630, comma primo del codice civile; mentre quello attuale è: "si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se: 1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621 (false comunicazioni sociali), 2622 (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori), 2626 (indebita restituzione dei conferimenti), 2627

(illegale ripartizione degli utili e delle riserve), 2628 (illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante), 2629 (operazioni in pregiudizio dei creditori), 2632 (formazione fittizia del capitale), 2633 (indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori), e 2634 (infedeltà patrimoniale) del codice civile".

Esso è stato riformulato dall'art. 4 del D.Lgs n. 61/2002 che, nel rivisitare i reati societari del codice civile, ha rivisto anche la fattispecie di bancarotta costruita proprio sulla (previa) commissione di una serie di tali reati; determinando discontinuità nella successione tra la pre-vigente e l'attuale previsione.

Invero non solo è mutata la seriazione delle fattispecie societarie che fungono da "reati-presupposto", ma anche le modifiche contenutistiche apportate alle medesime dal D. Lgs n. 61/2002 hanno ricadute "mediate" sulla configurazione della bancarotta che le assume come proprio elemento costitutivo. Il tratto di novità più significativo e "diretto" della nuova bancarotta societaria è, comunque, quello strutturale - tipico rappresentato dall'inserimento quale requisito di fattispecie dell'evento-dissesto, con le sue implicazioni in tema di nesso causale e di elemento soggettivo, determinando la discontinuità nella successione fra la previgente e l'attuale disposizione.

## 10. Situazioni tributarie o previdenziali aventi rilevanza penale

Non vanno poi trascurati fatti riconducibili a inadempimenti tributarie o previdenziali aventi rilevanza penale ad iniziare da contributi previdenziali trattenuti ai dipendenti e non versati o inadempimenti attinenti a dichiarazioni fiscali, a versamenti omessi, eccedenti le soglie previste dalla normativa penal tributaria di cui al D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74; che ha sostituito il fatidico provvedimento denominato "manette agli evasori" L. 7/8/1982 n. 516 che sanzionava violazioni meramente formali. Le fattispecie che possono emergere sono riscontrabili tanto dalla documentazione contabile - fiscale della impresa fallita quanto dalle domande di ammissione al passivo, e tra queste segnalano alcune situazioni previste dalla menzionata normativa 74/2000 e successive integrazioni: la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2); la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), la dichiarazione infedele (art. 4), l'omessa dichiarazione in presenza di imposte evase superiori a Euro 77.468,53 (art. 5); l'emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti (art. 8); l'occultamento e la distruzione di documenti o scritture contabili obbligatorie, al fine di evadere le imposte su redditi e l'imposta sul valore aggiunto (art. 10) e altro ancora: situazioni tutte che devono essere prese in considerazione e valutate nell'ambito dello stato del dissesto e di impossibilità ad adempiere da parte del fallito e dei soggetti preposti alla governance dell'impresa.

## 11. Ricorso abusivo al credito (art. 218 L.F.)

L'art. 218 L.F. è stato interamente riformulato nel contesto della L. 28/12/2005 n. 262, che detta "disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari". Le novità introdotte all'art. 218 dalla Legge 262/2005 toccano aspetti significativi ai fini della punibilità a partire dal novero dei soggetti attivi essendo aggiunti all'imprenditore commerciale, gli amministratori, direttori generali e liquidatori (facendo così ragionevolmente ritenere abrogato l'art. 225), i presupposti inserendo oltre allo stato di dissesto, anche lo stato di insolvenza accrescendone i problemi di interpretazione.

La condotta criminosa si sostanzia nel ricorso al credito accompagnato dalla dissimulazione dello stato di dissesto/stato di insolvenza.

La nozione di credito accolta nella disposizione in esame è la più lata, e comprende qualunque prestazione effettuata con la fiducia di ottenere successivamente dall'*accipiens* il corrispettivo pattuito, essendo indifferente la qualificazione giuridica del negozio. Vi rientrano, così, prestiti, finanziamenti, acquisto di beni a pagamento dilazionato, anticipazioni per forniture o prestazioni differite, cauzioni dai dipendenti, sconto di cambiali, assoggettamento a una fideiussione bancaria e qualsiasi altra attività dell'imprenditore che non solo inerisca all'esercizio dell'impresa, ma riguardi anche l'assunzione di obbligazioni c.d. civili.

## 12. Concessione abusiva al credito

Una situazione dai contorni difficilmente tratteggiabili è quella riconducibile alla concessione abusiva del credito di cui la dottrina si è abbondantemente occupata (cfr. Nigro, Inzitari, Nardecchia) e che trovo descritte in modo ineccepibile dal **prof. Lino Guglielmucci** in un parere recentemente formulato e che mi permetto di riportare nella sua versione integrale:

*"Per concessione abusiva del credito si intende il comportamento della banca diretto a mantenere artificiosamente in vita l'imprenditore decotto, in violazione dei principi di sana e corretta gestione del credito, suscitando nel mercato la falsa opinione che l'impresa sia economicamente sana. Questo comportamento può indurre i terzi a instaurare rapporti con l'impresa o a continuare a mantenerli, ma può anche determinare un aggravamento del dissesto. Com'è noto le sezioni unite della Corte di Cassazione -con una serie di decisioni (Cass. Sez.un., 28 marzo 2006 n. 7029, 7030, 7031) -hanno escluso la legittimazione del curatore all'esercizio dell'azione di responsabilità per concessione abusiva di credito, affermando che l'azione risarcitoria costituisce, nella specie, strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore analogamente all'azione di responsabilità contro gli amministratori ex art. 2395 c. c. e "inoltre la posizione dei singoli creditori nei confronti di siffatta attività di sovvenimento abusivo dell'imprenditore si differenzia a seconda che i crediti siano antecedenti oppure successivi alla stessa".*

In realtà si dovrebbe operare una distinzione fra il caso in cui si lamenti un danno cagionato a creditori *uti singuli* da quello in cui si invochi un pregiudizio al patrimonio sociale. Quando la situazione di apparenza determinata dalla concessione abusiva del credito abbia indotto ad instaurare o mantenere rapporti con l'impresa decotta è ravvisabile un danno diretto cagionato a singoli creditori, esattamente come nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2395 c. c. relativa all'azione di responsabilità contro gli amministratori per i danni cagionati direttamente a terzi, responsabilità per danno diretto ravvisabile, ad esempio, quando l'apparenza determinata

# La relazione del curatore

SEGUE DA PAGINA 7

dalla pubblicazione di un bilancio falso abbia indotto ad effettuare o proseguire forniture all'impresa. La legittimazione del curatore va quindi sicuramente esclusa perché il danno è stato cagionato direttamente a uno o più singoli creditori.

*"Quando, invece, si lamenta l'aggravamento del dissesto il danno patito dai creditori è un danno indiretto conseguente alla lesione della garanzia patrimoniale, esattamente come nel caso, disciplinato dall'art. 2394 c. c., dall'azione di responsabilità dei creditori sociali, all'esercizio della quale è legittimato il curatore ex art. 2394 bis c. c. La circostanza, addotta dalle sezioni unite, che la posizione dei creditori "si differenzia a seconda che i crediti siano antecedenti o successivi" non dovrebbe, a rigore, assumere rilievo per escludere la legittimazione del curatore, dovendosi per contro considerare decisiva la circostanza dell'incidenza del comportamento illecito sul patrimonio sociale. Una differenziazione della posizione dei creditori si riscontra, infatti, nella disciplina delle singole azioni spettanti al curatore come azioni della massa. Così nell'azione di responsabilità dei creditori sociali all'inservanza degli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale è causalmente riconducibile il pregiudizio indirettamente subito dai creditori anteriori, non di quelli successivi, che hanno fatto credito a garanzia patrimoniale già pregiudicata. Né la sostituzione del curatore nell'esercizio dell'azione di responsabilità dei creditori sociali può essere considerata frutto di una norma eccezionale, ove si consideri che è attribuita al curatore anche la legittimazione all'esercizio dell'azione di responsabilità dei creditori sociali verso la controllante ai sensi dell'art. 2497 c. c. per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio sociale. Vi sono, dunque, giustificare ragioni di perplessità sull'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione. Sembra, tuttavia estremamente improbabile un revirement ove si consideri che il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite costituisce il punto di arrivo di un percorso interpretativo incentrato sulla configurabilità come azioni della massa soltanto di quelle volte a far valere un pregiudizio subito dalla totalità indifferenziata dei creditori. In questo senso si era infatti espressa già Cass. 8 ottobre 2001, n. 12368, ancorché resa in punto competenza ex art. 24 L.F. e senza affrontare specificatamente il problema della legittimazione del curatore".*

Per cogliere l'essenza delle problematiche può essere utile leggere il pensiero di **A. Nigro** in *La responsabilità della banca nell'erogazione del credito* in *Le Società* n. 4/2007 pagg. 437 e segg: *"Meno semplice è delineare la figura delle responsabilità per concessione abusiva del credito. Si può dire, comunque, che si ha tipicamente una siffatta responsabilità nell'ipotesi in cui la banca eroghi credito o mantenga il credito già concesso in modo "imprudente", nel senso, specificatamente, che ha erogato o mantenuto il credito pur conoscendo o dovendo conoscere le condizioni di grave difficoltà economica del finanziato, con ciò violando il dovere di corretta erogazione del credito e causando un danno ai creditori - agli altri creditori - di quest'ultimo, sia a quelli anteriori e sia a quelli successivi all'erogazione del credito, per effetto dell'apparenza di solvibilità creata dal credito irregolarmente concesso e del conseguente ritardo nella manifestazione "naturale" delle effettive condizioni patrimoniali di quel soggetto. Come è stato efficacemente scritto: "la responsabilità della banca discende dal verificarsi di una fattispecie assolutamente lineare nei contenuti: il non seguire, nell'esercizio o nello svolgimento del credito, i criteri che la legge o le disposizioni dell'autorità di vigilanza o, comunque, le regole tecniche d'esperienza proprie del diligente banchiere gli imporrebbero di seguire. Per effetto della violazione di tali regole di comportamento, un soggetto insolvente o immeritevole di avere credito viene finanziato e, per effetto di tale finanziamento, quest'ultimo riesce ad occultare le sue precarie condizioni patrimoniali alla generalità dei contraenti". Gli elementi costitutivi di questa fattispecie di responsabilità - che è responsabilità extracontrattuale - sono dunque dati, per un verso, da un comportamento abusivo della banca, abusivo specificatamente sotto il profilo della violazione del dovere di corretta erogazione del credito e, per altro verso, da un danno per gli altri creditori. Più precisamente: per i creditori anteriori (alla concessione abusiva), si tratta di un danno derivante dall'aggravamento del dissesto del comune debitore e dalla conseguente diminuzione delle possibilità di soddisfacimento; per i creditori successivi si tratta del danno consistente nella perdita che possono subire per aver instaurato rapporti che non avrebbero posto in essere ove non vi fosse stata l'apparente solvibilità creata dal credito abusivamente concesso."*

C'è da rilevare che se il tema della responsabilità per rottura brutale del credito non ha mai sollevato problemi particolari, diversamente è stato per il tema della concessione abusiva del credito. Così, specificatamente, è stata ed è tuttora discussa la stessa ammissibilità di questa figura: ancora di recente c'è stato chi ha ritenuto di evidenziare una supposta fragilità delle sue basi normative; è stato ed è discusso il suo inquadramento; è, infine, discusso o comunque incerto se il comportamento della banca debba vagliarsi anche alla stregua delle modalità di erogazione del credito (dando allora rilevanza alla regolarità o meno del modo in cui il credito sia stato concesso) o solo in relazione alle condizioni patrimoniali del sovenuto".

Ed ancora quello di **Inzitari Bruno**, in *"L'abusiva concessione di credito: pregiudizio per i creditori e per il patrimonio del destinatario del credito"* in *Le Società* n. 4/2007 pagg. 462 e segg. di cui si riporta uno stralcio: *"L'abusiva concessione di credito comporta un pregiudizio di carattere plurioffensivo sia al patrimonio dell'impresa ingiustificatamente finanziata, sia alla garanzia patrimoniale offerta ai creditori concorrenti; tale pregiudizio, in entrambi gli aspetti può essere fatto valere dal curatore fallimentare. Per l'incompatibilità dell'impiego del finanziamento con le capacità produttive del finanziato, la cui operatività viene definitivamente ed inevitabilmente compromessa dall'insostenibilità degli oneri*

*finanziari e dall'allargamento dell'insolvenza, l'abusiva concessione di credito comporta un pregiudizio e non un arricchimento del patrimonio del finanziato. Le previsioni di esenzione dalla revocatoria della novella fallimentare piuttosto che affievolire, impongono una perizia specifica alla banca che finanzia l'impresa in difficoltà con necessità di valutare le effettive e concrete potenzialità di risanamento, di escludere vantaggi egoistici della finanziatrice, come pure di tenere indenni gli altri creditori dal rischio di un ampliamento dell'insolvenza."*

### 13. Evoluzione normativa penale e fallimentare (Disegno di Legge n. 1741)

Come si è avuto modo di dire più volte la riforma fallimentare non è stata accompagnata dalla riforma della disciplina penale fallimentare. Va tuttavia menzionato il Disegno di Legge n. 1741 presentato da Scajola e altri che contiene una delega al Governo per il riordino della legislazione in materia di gestione delle crisi aziendali e contempla nella seconda parte, tra le altre, una riformulazione della bancarotta patrimoniale, della bancarotta documentale, della bancarotta semplice, della bancarotta impropria da illecito societario introducendo una "zona di rischio penale" individuata nello stato di insolvenza o nella situazione di concreto pericolo d'insolvenza, nonché nella previsione del delitto di falsa esposizione di dati o di informazioni in sede di apertura delle procedure di concordato preventivo, di accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182 bis e di altre situazioni verificatesi nei nuovi istituti di gestione delle crisi aziendali. A tutela della correttezza nelle fasi di apertura e di svolgimento della nuova procedura di composizione concordata della crisi, si introduce una nuova figura di delitto, che opera se e quando non sia aperta la procedura di liquidazione concorsuale, inglobando le condotte attualmente repressate a titolo di mercato di voto (art. 233 della legge fallimentare).

### 14. La relazione nelle altre procedure concorsuali

Il disegno di legge n. 1741 prevede il delitto di falsa esposizione di dati o di informazioni o altri comportamenti fraudolenti nell'esposizione di informazioni false o nell'omissione di informazioni imposte dalla legge per l'apertura di procedure di concordato preventivo al fine di potervi accedere, ovvero per ottenere l'omologazione degli atti di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis L.F., l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e altre situazioni che portano a menzionare anche il riferimento ai contenuti della Relazione ex art. 33 L.F. in altre procedure concorsuali. In primis nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, caratterizzata da accertamento dello stato d'insolvenza, nel qual caso il Commissario Liquidatore, ai sensi dell'art. 203 u.c. L.F. presenta alla Procura una relazione in conformità a quanto disposto dall'art. 33, primo comma, e quindi una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

Con riferimento alle indagini preliminari in sede penale va precisato che l'art. 236 L.F. estende al concordato preventivo le ipotesi di reato previste per il caso di fallimento e conseguentemente il Commissario Giudiziale, che nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza della commissione di fatti riconducibili alle suddette fattispecie è obbligato a darne comunicazione alla Procura della Repubblica. Con riferimento infine all'abrogazione dell'istituto dell'amministrazione controllata e la soppressione di ogni riferimento ad esso contenuto nella legge fallimentare (art. 147 D.Lgs. n. 5/2006), va menzionata la sentenza della Cassazione Penale, Sezioni Unite 12.06.09, n. 24468, che dispone che l'abrogazione di detto istituto ha determinato l'abolizione del reato di bancarotta societaria connessa alla suddetta procedura concorsuale (art. 236 co. 2 L.F.). La stessa sentenza continua dicendo che *"conseguentemente, qualora sia intervenuta condanna definitiva per tale reato, il Giudice dell'Esecuzione è tenuto a revocare la relativa sentenza"*.

### 15. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica D.Lgs. 08/06/2001 n. 231

Con l'introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, il legislatore, con il D.Lgs. 231/2001 ha previsto che taluni reati societari, i reati per market abuse, per riciclaggio, per turbativa d'asta, per usura, per estorsione, per frode fiscale per violazioni ambientali compiuti da taluni soggetti non si riversano sull'ente se questi prova che: a) L'organo dirigente aveva adottato, prima della commissione dei fatti, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) Aveva istituito apposito organo di vigilanza; c) Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli organizzativi e di gestione; d) Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di vigilanza (art. 16 D.Lgs. 231/2001).

La problematica viene evidenziata in quanto si compenetra a livello di responsabilità personali dei soggetti indicati all'art. 5 del decreto con quella altrove prevista (artt. 2392, 2393, 2394, 2407); e di ulteriore eventuale responsabilità dell'ente (fallito); anche se di fatto non si intraveda possibilità di soddisfazione ultronea del ceto creditorio.

### 16. Conclusioni

Quanto sono venute dicendo fa capire l'ampiezza e la delicatezza degli argomenti che il Curatore deve affrontare nella predisposizione della relazione di cui all'art. 33 L.F., che rappresenta sicuramente l'incombenza più difficile e più sofferta da parte del Curatore medesimo. Quello che mi sento di dire è che la stesura della relazione deve essere sorretta ed incentrata su un equilibrio di fondo, nel senso che non deve sfociare né in un atteggiamento aggressivo, né in un atteggiamento blando od omissivo; per attenersi ad una analisi rigorosa dei fatti.

Ed ancora detta relazione deve essere predisposta senza eccessivi differimenti anche perché rappresenta innanzitutto un documento utile al Curatore medesimo, che nel predisporla riesce a formarsi un quadro d'insieme delle problematiche che hanno caratterizzato la vita della fallita, gli aspetti patrimoniali, economici e finanziari della medesima, le cause e le circostanze del dissesto ed infine gli eventuali fatti aventi rilevanza penale; e rappresenta anche un documento con cui riferire agli altri organi della procedura (Giudice Delegato, Comitato dei Creditori), al Pubblico Ministero, al ceto creditorio in generale, per la parte cui lo stesso può avere accesso, e altri.



# IVA nei trasporti CEE, extra CEE e la rappresentazione vettoriale

DONATO BENEDINI

Ordine di Verona

**C**on la costituzione dell'unione economica e monetaria del 1993 furono abolite le dogane per permettere la libera circolazione delle merci all'interno dei paesi europei aderenti alla convenzione. Questo ha comportato la necessità, da parte delle autorità comunitarie di individuare quale fosse il miglior sostituto della Dogana che permettesse la raccolta delle informazioni riguardanti i trasferimenti venendo meno il punto di controllo. L'idea è stata quella di decentrare le attività doganali alle aziende gravandole di ulteriori adempimenti prima svolti da Autorità Governative.

Per questo motivo le aziende hanno assunto maggiori oneri amministrativi e contabili.

Se i primi sono stati determinati dalla delega assegnata per la raccolta e la trasmissione dei dati concernenti le transazioni (modelli intrastat) i secondi riguardano gli adempimenti contabili per rilevare l'IVA.

Per tale ultimo adempimento furono stabilite regole transitorie che trovano ora sistemazione definitiva nella Direttiva Cee del 12.02.2008 n. 2008/8/C recepita poi dal legislatore italiano. Quindi, la riforma comunitaria dell'IVA ha trovato finalmente il suo assetto definitivo con la modifica dei requisiti relativi la territorialità dei servizi e delle prestazioni connesse ai trasporti.

La modalità discriminante per applicare l'IVA è da ricercarsi nel luogo in cui ha il domicilio il committente o cessionario soggetto IVA, valendo le vecchie regole transitorie per le cessioni ai privati e o per altri casi specifici.

La nuova impostazione è quella di far corrispondere il luogo in cui le operazioni siano rilevanti ai fini IVA con il luogo in cui avviene il consumo effettivo del servizio distinguendo due categorie in base alle caratteristiche dell'utilizzatore finale:

\* Se il servizio è reso a un soggetto passivo IVA, con il così detto rapporto BtoB (Business to Business); avrà rilievo il paese di residenza o il domicilio del committente, cessionario;

\* Mentre, se il servizio è reso ad un privato, con il così detto rapporto BtoC (Business to Customer); assumerà rilievo il paese di residenza del prestatore.

La prestazione di servizi scambiata con i soggetti esteri si considera effettuata nel momento dell'ultimazione, salvo l'eventuale pagamento anticipato.

Se la prestazione è invece continuativa e periodica, si riterrà conclusa alla data della maturazione del corrispettivo o, se di durata ultra annuale, alla chiusura dell'anno a meno di pagamenti anticipati.

Focalizzando l'attenzione al rapporto B to B, c'è da notare che l'adempimento comunicativo (intrastat) è stato esteso anche alle prestazioni di servizio e che quindi sia il cliente Cee che il fornitore Cee dovranno adempiere all'onere per la stessa transazione referendosi al medesimo periodo per poter dare alle competenti Autorità la possibilità di rilevare gli scambi avvenuti e permettere un controllo tempestivo.

Il dato che collega le due imprese è costituito dalla partita IVA comunitaria

indicata sempre in fattura.

La semplificazione sta nel fatto di applicare una sola regola per l'operazione di trasporto di merci per conto di imprese che individua quale luogo della prestazione il paese del committente cessionario ai fini della territorialità dell'IVA rendendo tutta l'operazione fuori campo IVA allorché il committente cessionario è ubicato fuori dall'Italia - considerato Paese Estero - non essendo più necessaria la distinzione tra Paese Cee ed Extra Cee.

Il soggetto passivo che riceve una prestazione da un soggetto estero è titolare degli obblighi d'imposta che dovrà assolvere attraverso il meccanismo dell'inversione contabile.

La modalità si estrinseca mediante integrazione e successiva registrazione della fattura fornitore, sia nel registro IVA acquisti che in quello vendite,

per rilevare la compensazione IVA tra credito e debito avendo assunto l'onere degli adempimenti contabili del fornitore.

Il costo viene registrato in contabilità dalla rilevazione della fattura o documento contabile originario.

Un autotrasportatore o una società di gestione dei trasporti si trova come interlocutore un fornitore od un cliente con residenza o domicilio in altro Paese appartenente o non appartenente alla Comunità Europea per trasporti che hanno inizio e fine nei diversi Paesi.

A seconda del luogo di inizio e fine trasporto e della sede in cui è ubicato il committente si avranno diverse modalità di emissione e registrazione dei documenti contabili.


La descrizione di come comportarsi alla presenza dei diversi casi possibili può avvenire attraverso una descrizione scritta, tabellare, diagrammatica o con una rappresentazione vettoriale più adatta nel trattare situazioni dinamiche come quelle dei trasporti.

La freccia indica il verso dell'emissione della fattura o del documento contabile dal prestatore del servizio al cliente, mentre quelle verticali indicano il Paese di inizio e fine del trasporto.

La freccia indica il verso dell'emissione della fattura o del documento contabile dal prestatore del servizio al cliente, mentre quelle verticali indicano il Paese di inizio e fine del trasporto.

Per la lettura degli schemi che trova nella pagina seguente il lettore dovrebbe posizionare il suo punto di vista sull'impresa italiana (Imp. I) che emette le fatture di vendita e riceve le fatture di acquisto da corrispondenti italiani, Cee, Extra Cee per prestazioni di trasporto aventi inizio o fine in Italia, in Paesi Cee o in quelli Extra Cee.


Tale modalità schematica potrebbe essere utilizzata con una disposizione diversa delle frecce anche per rappresentare transazioni complesse come quelle triangolari (committente diverso dal consegnatario, consegne per lavorazioni, ecc) o coinvolgenti soggetti entranti nell'operazione a diverso titolo (committente con stabile organizzazione e non) che però nel presente non sono state illustrate.




# IVA comunitaria e IVA con l'Estero

## Vendite


## Acquisti




La fattura viene emessa con IVA normale al 20 %.




La prestazione è considerata non territoriale e la fattura è emessa senza IVA in quanto fuori campo IVA art 7 ter D.P.R. 633/72. La fattura deve riportare l'identificativo del paese estero (PAESE ESTERO + PI). Si dovrà compilare e spedire il modello INTRASTAT per le prestazioni di vendita.




La fattura emessa è non imponibile art. 9 D.P.R. 633/72. L'IVA è pagata tramite dogana se importata. L'operazione rientra nel conteggio del plafond dell'impresa esportatrice.




La prestazione è considerata non territoriale e la fattura è emessa senza IVA in quanto fuori campo art. 7 ter del D.P.R. 633/72. Si riporta sulla fattura l'identificativo del paese estero (PAESE ESTERO + PI). Si dovrà compilare il modello INTRASTAT per le prestazioni di vendita. Le transazioni intracee non costituiscono né esportazioni né importazioni.




La prestazione è considerata non territoriale e la fattura o nota di debito (non essendo obbligatoria l'emissione della fattura) è emessa senza IVA in quanto fuori campo art. 7 ter del D.P.R. 633/72. Il committente deve dimostrare di essere un'impresa nel proprio Stato altrimenti si ricade nelle regole previste per il BtoC.




La prestazione è considerata non territoriale e la fattura o nota di debito (non essendo obbligatoria l'emissione della fattura) è emessa senza IVA in quanto fuori campo art. 7 ter del D.P.R. 633/72. L'operazione non è imponibile e nel caso di importazione, l'IVA viene pagata in dogana. Il committente deve dimostrare di essere un'impresa nel proprio Stato altrimenti si ricade nelle regole previste per il BtoC.




L'esportatore abituale comunica all'impresa italiana tramite lettera d'intento la non assoggettabilità ad IVA art. 8 terzo comma del D.P.R. 633/72. L'impresa italiana registra la lettera d'intento sul registro delle lettere d'intento o nei registri IVA ed emette fattura non imponibile art. 8 D.P.R. 633/72.




Il fornitore emette una fattura con IVA 20 %.




Il fornitore emette una fattura non imponibile art. 9 D.P.R. 633/72.




Il fornitore emette un documento contabile con fattura l'identificativo del paese estero (PAESE ESTERO + PI). L'impresa italiana integra il documento contabile art 17 con l'IVA 20 % e la registra in contabilità sia nel registro IVA acquisti che in quello vendite. Viene compilato e spedito il modello INTRASTAT per le prestazioni ricevute.



Al ricevimento del documento di costo dal fornitore estero l'impresa italiana emette una autofattura art 17 ma non imponibile art. 9 D.P.R. 633/72. Per le importazioni l'IVA viene pagata in dogana. Registrosi: L'impresa italiana emette autofattura e la registra sul libro giornale allegando il documento di costo ricevuto. Registra copia della autofattura non imponibile art. 9 nel libro IVA vendite ed acquisti.



L'impresa italiana registrerà solamente in contabilità il documento di costo ricevuto dal fornitore.



Il fornitore emette fattura con l'identificazione dell'IVA Cee. L'impresa italiana integra la fattura art. 17 con l'indicazione della non imponibilità art. 9 D.P.R. 633/72 e la registra con il meccanismo dell'inversione dell'IVA. L'operazione non è soggetta intrastat trattandosi di trasporti Extra Cee o soggetti al controllo doganale.

**NOTA: Fatture estero in valuta**

La fattura deve riportare sempre il cambio del giorno di fatturazione e la divisa che devono comparire sia sul registro IVA che sul libro giornale.

*Legenda:*

- \* Imp = Impresa
- \* Comm. = Committente
- \* For. = Fornitore
- \* I = Italiano

# Il Diritto Tributario internazionale

MARCO BALESTRA

Ordine di Udine

ELENA RIBIS

Ordine di Udine

## Definizione

Il Diritto Tributario Internazionale può essere definito come l'insieme di norme di natura eterogenea volto a disciplinare tutte le fattispecie sostanziali di natura tributaria che interessano simultaneamente più ordinamenti giuridici statali, nonché gli strumenti ed i metodi strumentali per delimitare e ripartire tra gli Stati l'esercizio della potestà impositiva in relazione alle suddette fattispecie.<sup>1</sup>

## Adattamento del diritto interno alle norme tributarie internazionali

Le norme di produzione giuridica che disciplinano i meccanismi di recepimento delle fonti di diritto internazionale (tributario) devono essere necessariamente contenute in norme di rango costituzionale. In particolare per le fonti consuetudinarie è stato previsto il cd. "procedimento di adattamento automatico o speciale" disciplinato dall'art. 10 comma 1 della Costituzione, secondo il quale "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute". Con la locuzione "norme del diritto internazionale generalmente riconosciute" il costituente ha inteso fare riferimento a tutte le consuetudini internazionali, nel presupposto che tutte le norme di tal fatta sono in linea di massima accettate da tutti o la maggior parte degli Stati. Il procedimento regolato dall'art. 10 Cost. è stato definito come "adattamento automatico", nel senso che le norme consuetudinarie internazionali sono considerate immediatamente valide ed efficaci nel diritto italiano non appena queste vengono ad esistere nel diritto internazionale, come fonti autonome senza la necessità che lo Stato italiano debba emanare apposite fonti o atti normativi di diritto interno. Essendo fonti autonome la loro applicazione deve tenere conto dell'evoluzione del contenuto precettivo delle stesse.

## Principi generali di diritto internazionale

### La sovranità degli Stati

La teoria "dualista" del diritto internazionale considera gli ordinamenti interni e l'ordinamento internazionale sistemi normativi originari e reciprocamente indipendenti. In particolare la sovranità degli Stati è espressa dai due pilastri del diritto tributario internazionale:

1. il principio di supremazia degli Stati: la potestà impositiva rimane prerogativa esclusiva degli Stati; soltanto gli Stati possono creare in via diretta o indiretta (tramite le organizzazioni internazionali) le norme giuridiche tributarie internazionali; la concreta applicazione delle norme del diritto tributario internazionale resta affidata in ultima analisi alla volontà ed all'azione esclusiva dei singoli Stati.
2. il principio di territorialità: esprime il primato esclusivo di ogni Stato nell'ambito del proprio territorio per l'esercizio della potestà impositiva statale nei confronti di tutti coloro che si trovino o risiedano in detto Stato indipendentemente dalla loro nazionalità. Esso assume un duplice significato precettivo:
  - da un lato comporta che la potestà impositiva degli Stati, e con essa l'applicabilità delle norme tributarie proprie di ogni ordinamento statale, si estende anche a tutte le fattispecie che, pur non realizzandosi all'interno del territorio del singolo Stato, presentano un collegamento materiale con il territorio dello Stato e con il suo ordinamento (es. residenza del contribuente nel territorio dello Stato, produzione del reddito nel territorio dello Stato - cd. "principio di extraterritorialità della potestà impositiva o potestà normativa tributaria degli stati");
  - dall'altro comporta che le potestà amministrative tributarie strumentali all'attuazione del prelievo (accertamento, riscossione, irrogazione delle sanzioni, ecc.) potranno essere esercitate dallo Stato soltanto nell'ambito del suo territorio (cd. "Principio di territorialità delle potestà amministrative tributarie degli Stati"), salvo diverso accordo con gli altri Stati all'uopo interessati.

### Le norme consuetudinarie

Le norme consuetudinarie rappresentano la fonte originaria del diritto internazionale pubblico. In particolare l'ordinamento internazionale conosce solo la categoria delle "consuetudini *praeter legem*", ossia quelle norme consuetudinarie che sono applicabili per disciplinare una data fattispecie espressa stabilita da altre fonti scritte dell'ordinamento giuridico (nel caso di specie, in assenza di una disciplina espressa stabilita dalle Convenzioni Internazionali).

### Il principio di tassazione del reddito mondiale ("worldwide income taxation principle") come criterio guida di tassazione dei contribuenti in materia di imposte dirette

E' una norma consuetudinaria che permette allo Stato di residenza del contribuente di assoggettare ad imposizione i suoi redditi ovunque essi siano prodotti ed indipendentemente dal regime impositivo applicato sui medesimi dallo Stato della fonte<sup>2</sup>. Si tratta quindi di una applicazione del principio di extraterritorialità della potestà impositiva degli Stati. Questo metodo di applicazione del tributo sui red-



diti è assai diffuso nelle legislazioni degli Stati moderni. Nell'ordinamento italiano, la tassazione diretta di tipo personale fu introdotta per la prima volta con l'imposta complementare e progressiva sul reddito, istituita con il regio decreto n. 3062/1923, entrato in vigore il 01/01/1925, e successivamente disciplinata dal T.U. n. 645/1958. Si trattò, peraltro, di un'innovazione poco incisiva dal punto di vista della struttura dell'ordinamento fiscale (il tributo si affiancava, infatti, ad altri ben più importanti) e di scarso rilievo pratico sotto il profilo del gettito. Successivamente, nel 1954 fu istituita l'imposta sulle società. Essa colpiva solo le società di capitale. Gli enti italiani subivano il prelievo con riferimento al reddito complessivo ovunque prodotto, mentre quelli stranieri pagavano il tributo solo sui redditi prodotti in Italia mediante una stabile organizzazione. Il principio della tassazione mondiale fu recepito pienamente solo con la Legge Delega per la riforma tributaria, n. 825 del 09/10/1971, quando furono introdotte le imposte sul reddito delle persone fisiche e degli enti collettivi. Era evidente la finalità di eliminare o, quanto meno, di attenuare gli effetti della doppia imposizione, in adeguamento a quanto già esistente nelle legislazioni tributarie di altri Stati. Le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della Legge Delega trovarono una specifica collocazione negli articoli 18 del D.P.R. 597/73 istitutivo dell'IRPEF e 9 del D.P.R. 598/73, istitutivo dell'IRPEG. Si trattava, peraltro, di un credito parziale e molto limitato, congegnato con un meccanismo diverso a seconda che nello Stato di produzione del reddito fossero, o meno, in vigore delle norme che stabiliscano la reciprocità di trattamento dei redditi prodotti in Italia da parte dei residenti in tale Stato. Di conseguenza, in presenza di norme che garantivano la reciprocità, veniva riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'estero che, in ogni caso, non poteva superare i due terzi della quota d'imposta interna attribuibile al reddito prodotto all'estero. In assenza di reciprocità il credito non poteva superare il venticinque per cento della quota di imposta interna attribuibile a detto reddito. Il D.P.R. 30/12/1980 n. 897 apportò una significativa modifica alla previgente disciplina, stabilendo che, in regime di reciprocità, spettava il credito d'imposta pieno entro il limite costituito dalla quota d'imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo. In assenza di reciprocità venne stabilita una diversità di trattamento dei redditi d'impresa rispetto alle altre categorie reddituali. Per i redditi d'impresa il credito veniva riconosciuto nel limite del novanta per cento dell'imposta italiana dovuta sul reddito di fonte estera in base al rapporto più sopra evidenziato, mentre per tutti gli altri redditi il limite venne fissato nella misura del cinquanta per cento. Nel testo unico delle imposte dirette del 1986 il principio di tassazione del reddito mondiale è contenuto nell'articolo 3<sup>3</sup>. Ogniquale volta un contribuente subisce in uno stesso periodo un duplice prelievo fiscale sulla medesima fattispecie impositiva si realizza una doppia imposizione internazionale giuridica, mentre si ha una doppia tassazione internazionale economica qualora un unico reddito sia oggetto di imposizione in capo a soggetti diversi.

### Divieto di doppia imposizione e rimedi contro la doppia imposizione

Nell'attuale ordinamento italiano esiste un divieto di doppia imposizione sancito dall'art. 163 del TUIR (identica disposizione contenuta nell'art. 127 ante riforma 2003). Il rispetto di questo diritto dei contribuenti implica l'introduzione di un rimedio contro la doppia imposizione per la cui eliminazione sono possibili due metodi fra di loro alternativi:

1. attribuzione di un credito d'imposta (Cd. "Tax foreign credit method"): lo Stato di residenza del contribuente concede un credito d'imposta ai propri residenti già tassati all'estero, che potrà essere scomputato dall'imposta sul reddito da versare nello Stato, in relazione ai tributi assolti in via definitiva nello Stato della fonte;
2. esenzione (Cd. "exemption method"): lo Stato della fonte nel quale la tipologia di reddito prodotto non è imponibile dovrà concedere al contribuente un'esenzione dalle imposte sul reddito o sul patrimonio che sarebbero state a lui applicabili in assenza della norma convenzionale o, in alternativa, dovrà in una fase successiva all'imposizione, rimborsare al contribuente l'imposta versata, purchè lo stesso reddito sia rimasto assoggettato nell'altro Stato ad un'imposizione a titolo definitivo.

SEGUE A PAGINA 12

<sup>1</sup> Manuela Santamaria, *Fiscalità Internazionale*, cit., 132 Giuffrè editore.

<sup>2</sup> Per Stato della fonte si intende lo Stato in cui il reddito è stato prodotto.

<sup>3</sup> Art. 3 del D.P.R. 22/12/1986 N. 917: 1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. 2. omissis 3. omissis

## Il Diritto Tributario internazionale

SEGUE DA PAGINA 11

### Il credito d'imposta in Italia (art. 165 TUIR)

**SISTEMA post-riforma 2003 (Art. 165 TUIR)**  
**Testo vigente dal 01/01/2004 con modificazioni del**  
**D.Lgs. 18/11/2005 n. 247 art. 11 con effetto dal 02/12/2005**

**SE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO** complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.

2. I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.

3. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7.

5. Per i redditi d'impresa prodotti all'estero mediante stabile organizzazione o da società controllate di cui alla sezione III del capo II del Titolo II, la detrazione può essere calcolata dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente è condizionato all'indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento a titolo definitivo.

6. Nel caso di reddito d'impresa prodotto, da imprese residenti, nello stesso Paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota d'imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza si applicano anche ai redditi d'impresa prodotti all'estero dalle singole società partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto dall'articolo 136, comma 6.

7. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta. Se è già decorso il termine per l'accertamento, la detrazione è limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia.

8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.

9. Per le imposte pagate all'estero dalle società, associazioni e imprese di cui all'articolo 5 e dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 115 e 116 la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita.

10. Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

**PREVIGENTE SISTEMA (art. 15 TUIR)**  
**Testo vigente dal 01/01/1988 al 31/12/2003**

**SE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO** complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota d'imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.

2. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

3. La detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare la base imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata chiesta. Se è già decorso il termine per l'accertamento la detrazione è limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia.

4. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.

5. Per le imposte pagate all'estero dalle società, associazioni e imprese indicate nell'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita.



SEGUE A PAGINA 13

## Il Diritto Tributario internazionale

SEGUE DA PAGINA 12

### Ambito soggettivo

L'art. 165 del TUIR è collocato nel CAPO II "DISPOSIZIONI RELATIVE AI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO ED AI RAPPORTI INTERNAZIONALI" quindi si applica in generale a persone fisiche non imprenditori, persone fisiche imprenditori, soggetti IRES e società di persone.

### Ambito oggettivo:

a) *Definizione di reddito prodotto all'estero*, art. 165 comma 2 del TUIR. L'art. 165 del TUIR al comma 2 ha introdotto un criterio identificativo dei redditi prodotti all'estero per cui i redditi si considerano ivi prodotti sulla base di criteri reciproci a quelli contenuti nell'art. 23<sup>4</sup> dello stesso testo unico. In sostanza si considerano "redditi prodotti all'estero" tutti quei redditi che, se percepiti da un soggetto non residente, sarebbero imponibili in Italia.

### b) Determinazione del reddito estero:

Nessuna indicazione specifica è desumibile dal testo dell'art. 165 del TUIR riguardo alla modalità di determinazione dell'imponibile del reddito estero nelle ipotesi in cui le norme estere differiscano dalle regole del diritto interno. In mancanza di una norma specifica l'art. 9 del TUIR dispone genericamente che tutte le componenti positive e negative che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente sono determinate "secondo le disposizioni" dei capi successivi. La norma, che ha una portata generale, copre ogni ipotesi reddituale possibile, qualunque sia la specie e la localizzazione dei proventi. Essa comprende quindi anche i redditi di fonte estera. Questi ultimi, non dissimilmente dai proventi conseguiti in Italia, alla stregua della norma da ultimo citata, devono essere rideterminati applicando le disposizioni interne. Unica eccezione è rappresentata dai redditi derivanti dagli immobili posseduti all'estero i quali ai sensi dell'art. 70 al comma 2 del TUIR sono assunti nell'ammontare determinato dalla legge dello Stato dove sono localizzati. Inoltre, a seguito della modifica introdotta dall'art. 36 del collegato alla Finanziaria per il 2000 (L. n. 342 del 21/11/2000), che ha inserito un nuovo comma nell'art. 51 del testo unico dei redditi (ex art. 48), nel caso di reddito di lavoro dipendente prestato all'estero da un soggetto fiscalmente residente in Italia a partire dal 2001 a verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

1. permanenza all'estero del lavoratore per più di 183 giorni: per il computo dei giorni si includono, anche trascorsi in Italia: i giorni di ferie, le festività e i riposi settimanali;
  2. rapporto esclusivo di lavoro (non è ammessa attività nel territorio nazionale);
  3. rapporto di lavoro in via continuativa
- la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero è effettuata sulla base delle retribuzioni convenzionali. Le retribuzioni convenzionali sono stabilite annualmente con decreto del ministero dell'economia e delle Finanze e individuano, per ciascun settore economico e per ciascuna fascia retributiva, degli importi minimi e massimi mensili. In corrispondenza di questo "gap" è fissato l'importo convenzionale, definito annualmente. In assenza anche di una sola delle condizioni sopra dette, trova applicazione la retribuzione effettiva. Similmente anche la base imponibile previdenziale viene determinata sulla base delle retribuzioni convenzionali nel caso di attività svolta in paesi non legati all'Italia da accordi bilaterali di previdenza sociale. Qualora invece l'attività sia svolta in paesi appartenenti all'Unione Europea ovvero in paesi con cui vigono accordi bilaterali di previdenza sociale si dovrà prendere a riferimento le retribuzioni effettivamente erogate. Infine qualora il datore di lavoro italiano che ha effettuato il distacco del dipendente riconosca allo stesso alcuni *benefit*, questi non subiscono alcuna tassazione poiché il loro ammontare viene ricompreso forfetariamente nella retribuzione convenzionale.

### c) Redditi parzialmente imponibili all'estero

L'art. 165, comma 10, prevede che nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente; ne deriva che il credito d'imposta diminuisce anch'esso in proporzione all'esenzione. Questa norma colpisce in particolare la categoria dei dividendi. Non esaminiamo nella presente trattazione le particolarità e problematiche relative al credito d'imposta per imposte pagate all'estero sul reddito d'impresa in quanto potrà essere oggetto di altra trattazione (art. 165 del TUIR commi 5, 6 e 9). Questa disposizione deve intendersi riferita anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8 bis dell'art. 51 del testo unico.<sup>5</sup>

### Imposte pagate all'estero

Il legislatore non ha indicato precisamente quali tipi di imposte possono essere portate in detrazione dal tributo preteso in Italia. Pur in mancanza di prescrizioni specifiche, si deve ritenere che siano detraibili dal tributo interno sul reddito esclusivamente le somme di denaro prelevate coattivamente dalle autorità fiscali di altri Stati che abbiano natura e caratteristiche similari alla nostra imposta sui redditi. In breve, è ravvisabile una somiglianza sostanziale qualora le imposte versate all'estero colpiscano la ricchezza formatasi *ex novo* nel corso dell'anno mediante lo sfruttamento di capitale o di lavoro propri o altrui. Ad avviso della dottrina (Nobili, *Il credito per le imposte assolute all'estero: problemi applicativi e proposte di modifica*, cit., 207-208), la detraibilità compete anche se il reddito prodotto all'estero è assoggettato nello Stato della fonte ad imposizione forfetaria o a prelievo sostitutivo. L'opinione è condivisa dall'Amministrazione Finanziaria italiana. Essa ha riconosciuto (con la risoluzione del 21/04/1983 n.9/2540) la possibilità di portare in diminuzione dal tributo italiano la *taxe forfetarie algerina*, poiché si tratta di un'imposta sostitutiva di ogni altro prelievo personale sul reddito.<sup>6</sup> Questa è una situazione non modificata dall'art. 165 del TUIR. Per la soluzione dei dubbi inerenti alla problematica specifica occorre fare riferimento, caso per caso, ove esistono, alle convenzioni internazionali.

### Definitività delle imposte pagate all'estero

#### 1. Nozione

Per quanto riguarda l'interpretazione da dare alla locuzione "imposte pagate a titolo definitivo" si ricorda che l'Amministrazione Finanziaria, nella circolare n. 3/7/60 dell'08/02/1980 e in altre circolari (cfr. anche la circolare n. 50 del 12/06/2002 quesito n. 18), ha avuto modo di affermare che "il concetto di definitività dell'imposta pagata coincide con l'irripetibilità dell'imposta stessa e, quindi, non possono considerarsi definitive quelle pagate in acconto, in via provvisoria, e quelle, in genere, per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale". Nella stessa circolare è altresì precisato che se è vero che ad un reddito non più suscettibile di essere accertato corrisponde una pretesa impositiva immutabile, la tassazione ha carattere definitivo anche nei riguardi dei proventi per i quali non è ancora decorso il termine per l'accertamento, in tutti i casi in cui la somma corrisposta al fisco straniero non sia più ripetibile, essendo spirato il termine per presentare l'istanza di rimborso.

#### 2. Indicazione dei redditi prodotti all'estero in dichiarazione:

L'art. 165, comma 8, prevede che la detrazione dell'imposta non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi pro-

SEGUE A PAGINA 14

<sup>4</sup> **Articolo 23** - Applicazione dell'imposta ai non residenti. (NDR: ex art. 20.) In vigore dal 1 gennaio 2004

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:

a) i redditi fondiari;  
 b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;  
 c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50;  
 d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato;  
 e) i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;  
 f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:  
 1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;  
 2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;  
 3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;  
 g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.

2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:

a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 17;  
 b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 50;  
 c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi di impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;  
 d) i compensi corrisposti da imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.

<sup>5</sup> Art. 36, comma 30, D.L. 223/06: "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8 bis dell'articolo 51 del medesimo testo unico."

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28 del 04/08/2006 al punto 39 definisce la norma dell'art 36, comma 30, DL. 223/2006 una interpretazione autentica dell'art. 165 del testo unico. "Pertanto, il reddito effettivo prodotto all'estero non concorre interamente a formare il reddito complessivo in Italia del lavoratore residente, ma soltanto nel limite della retribuzione convenzionale forfetariamente determinata. Secondo la disposizione in esame, il credito per le imposte pagate all'estero sul predetto reddito prodotto oltre frontiera deve essere riconosciuto soltanto proporzionalmente alla quota - parte che concorre alla formazione della base imponibile, secondo quanto disposto dall'articolo 165, comma 10, del TUIR."

<sup>6</sup> Alberto Maria Gaffuri, *La tassazione dei redditi d'impresa prodotti all'estero. Principi generali* cit., 419-420. Giuffrè editore.

# Il Diritto Tributario internazionale

SEGUE DA PAGINA 13

dotti all'estero nella dichiarazione presentata. In particolare è prevista la compilazione del quadro CE. La documentazione da cui risulta l'ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva deve essere quindi conservata. Le convenzioni stipulate dall'Italia non richiedono che il FTC<sup>7</sup> sia presente nella dichiarazione; tuttavia la richiesta del FTC in dichiarazione è requisito procedimentale indefettibile per l'operatività del FTP e non confligge con le Convenzioni (risoluzione 31/03/1999 n. 59/E).

## Competenza del credito d'imposta

Il comma 4 dell'art. 165 del TUIR collega l'esercizio della detrazione del credito d'imposta alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di competenza del reddito estero, individuata secondo le regole proprie di tassazione in Italia del relativo reddito (competenza economica o cassa a seconda della tipologia di reddito), e non alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono pagate a titolo definitivo, a condizione che il pagamento stesso avvenga prima della sua presentazione (in tal senso cfr. circolare n. 50 del 12/06/2002, quesito n. 18). Nel caso in cui il pagamento avvenga successivamente si applica il comma 7 dell'art. 165 che stabilisce che si proceda ad una nuova liquidazione dell'imposta italiana tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero. In merito all'inciso "tenendo conto di tale maggior reddito" osserva S. Mayr (cfr. *La disciplina del credito d'imposta per i redditi esteri*, Parte I, in Boll. Trib., 2005, pag. 715) che "Il riferimento all'eventuale maggior reddito estero non può che riguardare il caso in cui tra il periodo d'imposta di competenza del reddito estero e il periodo d'imposta in cui si realizza la definitività dell'imposta pagata all'estero sia intervenuto un accertamento in Italia che comporti un incremento del reddito estero. Un maggior reddito estero risultante da un accertamento estero non ha rilevanza ai fini italiani se non per un eventuale aumento delle imposte estere scaturenti da un tale maggior reddito accertato". Qualora sia ormai decorso il termine per l'accertamento da parte dell'Ufficio, la norma in commento dispone che la detrazione è limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia.<sup>8</sup>

## Calcolo del credito d'imposta: "limitazione ordinaria del credito d'imposta"

In generale l'art. 165 al primo comma non riconosce un credito d'imposta pieno: in sostanza, si consente la detrazione dall'imposta netta italiana, del tributo pagato all'estero sui redditi ivi prodotti e imputati a quello complessivo, per il suo intero ammontare ove non sia superiore alla quota dell'imposta italiana proporzionalmente attribuibile rispetto al reddito complessivo. Pertanto se l'imposta estera supera la predetta quota d'imposta nazionale, la detrazione è ammessa entro i limiti di tale quota.

$$\text{Credito d'imposta} = \frac{\text{Redditi prodotti all'estero} \times \text{Imposta netta italiana}}{\text{Reddito complessivo al netto delle perdite pregresse}}$$

## Redditi prodotti in più stati esteri (Per country limitation)

Il comma 3 dell'art. 165 del TUIR conferma l'applicazione del principio c.d. "Per country limitation", già disposto dal comma 2 dell'art. 15 del vecchio TUIR, salvo quanto previsto dal comma 6, ultimo periodo, dello stesso art. 165 e dall'art. 136, commi 3 e 6, in base al quale se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno di essi. E' evidente, in questa ipotesi, che nei rapporti per la quantificazione del credito d'imposta per ciascuno Stato varierà solo l'ammontare da inserire al numeratore del rapporto stesso, del reddito estero relativo ad ogni Stato. In questo modo viene impedita, in quanto è vietata la compensazione tra redditi esteri e le imposte estere pagate a titolo definitivo in diversi Stati.

Per chiarire quanto esposto vengono proposti i seguenti esempi:

### 1 - Concorso di redditi prodotti in due stati esteri con il reddito prodotto in Italia

- A- stato di produzione del reddito  
B- ammontare reddito prodotto  
C- imposta estera pagata  
D- percentuale incidenza del reddito estero sul reddito complessivo

A	B	C	D
Stato X	3.000	750	30%
Stato Y	2.000	600	20%
Italia	5.000	=	50%
<b>Reddito complessivo</b>	<b>10.000</b>	<b>1.350</b>	

Imposta dovuta in Italia **2.800**

- massimo recuperabile imposta Stato X (2.800 x 30) = 840 - recupero totale dell'imposta pari a 750

- massimo recuperabile imposta Stato Y (2.800 x 20) = 560 - recupero parziale imposta con perdita di 40.

In questo caso il contribuente potrà recuperare esclusivamente **1310** (840+ 560)

imposta dovuta in Italia	2.800
imposta estera	-1.310
imposta da versare	1.490

Da quanto sopra si evince che non è possibile la compensazione in senso orizzontale, perchè l'imposta accreditabile nello Stato X è superiore a quella effettivamente pagata, mentre l'imposta accreditabile nello Stato Y è inferiore a quella pagata. Infatti vanno perduti l'eccedenza di imposta "teorica" accreditabile sul reddito prodotto nello Stato X (840 - 750) = 90 sia l'eccedenza d'imposta effettivamente pagata in più sul reddito prodotto nello Stato Y (600 - 560) = 40. La compensazione orizzontale avrebbe consentito di recuperare un ulteriore importo pari a 40, recuperando l'intera imposta. In buona sostanza non è possibile compensare le imposte determinate con aliquote superiori a quella italiana con quelle inferiori.

### 2 - Concorso di redditi prodotti in due Stati esteri con la perdita prodotta in Italia

A	B	C	D
Stato X	4.200	1.050	60%
Stato Y	2.800	840	40%
Perdita Italia	- 1.000	=	
<b>Reddito complessivo</b>	<b>6.000</b>	<b>1.890</b>	

Imposta dovuta in Italia **1.620**

- massimo recuperabile imposta Stato X (1.620 x 60/100) = 972 (inferiore all'imposta pagata) - recupero parziale dell'imposta con una perdita di 78;  
- massimo recuperabile imposta Stato Y (1.620 x 40/100) = 648 - (inferiore all'imposta pagata) - recupero parziale con una perdita di 192; in questo caso il contribuente potrà recuperare esclusivamente 1.620 (972+ 648) con perdita di 270.

imposta dovuta in Italia	1.620
imposta estera	-1.620
imposta da versare	00

Il calcolo della incidenza percentuale va effettuato sulla sommatoria dei redditi positivi (4.200 + 2.800) = 7.000

### 3 - Concorso di redditi prodotti in uno Stato estero e in Italia con la perdita prodotta in uno Stato estero

A	B	C	D
Perdita Stato X	- 1.000	=	
Stato Y	3.200	960	46%
Italia	3.800		54%
<b>Reddito complessivo</b>	<b>6.000</b>	<b>960</b>	

Imposta dovuta in Italia **1.620**

- Imposta recuperabile Stato Y (1620x 46/100) 745 (inferiore all'imposta pagata) con una perdita di • 215

imposta dovuta in Italia	1.620
imposta estera	- 745
imposta da versare	875

da quanto sopra si evince che la perdita prodotta in uno Stato estero riduce, inevitabilmente il credito di imposta pagata sugli altri redditi esteri concorrenti alla formazione del reddito complessivo.



<sup>7</sup> FTC sta per Foreign Tax Credit.

<sup>8</sup> Si tratta di una conseguenza del criterio di determinazione del reddito estero come specificato *supra* nel presente articolo.

## NORME E TRIBUTI

# Indignor quandoque bonus dormitat Homerus<sup>1</sup> (ovvero: della cessione di quote di società di persone, della quantificazione della relativa plusvalenza e del legislatore)

FLAVIO PILLA

Ordine di Treviso

**Prologo**

Nel XIII canto dell'Iliade Pilemene, capo dei Paflagoni alleati degli Achei, nonostante fosse stato ucciso da Menelao già nel canto II, organizza le esequie del figlio Arpalione, e non è la sola distrazione di Omero.

L'esametro con cui Orazio magistralmente esprime il suo fastidio per tali distrazioni, privato della sua prima parola<sup>2</sup>, ha visto stravolto il suo significato ed è divenuto il modo di dire con cui si concede al genio, in particolare poetico, indulgenza quando, avendone in realtà diritto quale essere umano, si distrae.

Anche il Manzoni si distrasse: il sarto del villaggio, uno dei personaggi minori che l'autore si è divertito a caratterizzare mirabilmente<sup>3</sup>, compare nel capitolo XXIV e poi di nuovo nel XXIX; la prima volta la sua famiglia si compone, oltre che della moglie, di due figlie femmine e di un maschio, la seconda volta invece i figli sono due maschi e una bambina.

Ma non vi è motivo per concedere tale indulgenza al legislatore, le cui responsabilità sono ben diverse da quelle del poeta!

**Scenario**

Tizio e Caio hanno tempo fa costituito, in parti uguali tra loro, una società in nome collettivo che ha prosperato; la società ha sempre tenuto la contabilità sistematica in partita doppia comunemente chiamata ordinaria. Tizio ha investito una parte dei suoi guadagni in altre società di persone, anch'esse redditizie, Caio invece ha acquistato immobili e titoli finanziari.

Ultimamente la società ha subito perdite, ma la struttura è solida e vengono trovati gli acquirenti disposti ad acquistare le quote dei fondatori. Tra le questioni da affrontare c'è la quantificazione delle plusvalenze che Tizio e Caio realizzeranno cedendo le loro partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 67 comma 1 lettera c) TUIR e tassate solo per il loro 40% (particolarità quest'ultima che non ci interessa per nulla).

**Le norme**


Cominciamo col radunare le norme che servono. Il comma 6 dell'art. 68 TUIR dice, a proposito del componente negativo della plusvalenza <<Per le partecipazioni nelle società indicate dall'arti-

colo 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio.>>

La ratio della norma che rettifica il costo di acquisizione aumentando dei redditi imputati al socio è evidente: la quota di patrimonio netto trasferita al cessionario comprende gli utili non distribuiti, ma già tassati (art. 5 TUIR) per trasparenza in capo al cedente, che devono essere scomputati dalla plusvalenza realizzata per non violare il divieto della doppia imposizione solennemente statuito sia dall'art. 163 dello stesso TUIR sia dal comma 1 dell'art. 67 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600<sup>4</sup>.

La norma citata dice anche che le perdite vanno portate in diminuzione del costo, evidentemente presupponendo che esse abbiano diminuito l'imponibile del socio, nonostante ormai da quindici anni, precisamente dal 24 febbraio 1995<sup>5</sup>, le perdite delle società di persone riducano solo i redditi "relativi", cioè quelli di impresa individuale e di partecipazione in altre società di persone.

Quindi Tizio ha diminuito gli altri suoi redditi dell'importo delle perdite subite dalla società, Caio invece non lo ha potuto fare; pertanto Caio subirà l'imposizione su una plusvalenza che compren-



de un importo che è già stato tassato, ciò che viola innanzi tutto il buon senso, poi anche il principio di uguaglianza dei cittadini davanti la legge di cui all'art. 3 (e probabilmente anche l'art.



53 in materia di concorso alla spesa pubblica in ragione della capacità contributiva di ciascuno) della Costituzione, infine viola anche il divieto della doppia imposizione così importante da dover essere citato nelle due diverse norme dello stesso identico tenore appena ricordate.

**La storia della norma**

Prima dell'attuale TUIR è stato in vigore, dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1987, il D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 il cui art. 76 dichiarava imponibili <<Le plusvalenze conseguite mediante operazioni poste in essere con fini speculativi e non rientranti fra i redditi d'impresa>>, formula questa che caricava l'Amministrazione Finanziaria dell'onere di provare l'intento speculativo; da tale onere l'Amministrazione veniva esonerata solo per alcune operazioni immobiliari (lottizzazione, opere intese a rendere edificabili terreni, rivendita nel quinquennio) e per la rivendita nel biennio di oggetti d'arte, di antiquariato o in genere da collezione.

La cessione di partecipazioni societarie venne espressamente iscritta tra le operazioni (peraltro non più definite speculative) generatrici di redditi diversi a partire dal 1° gennaio 1988 ad opera dell'allora art. 81 (oggi, dopo la riforma del 2004, art. 67<sup>6</sup>) dell'attuale TUIR senza, peraltro, che l'art. 82 (ora 68) che disciplinava la quantificazione delle plusvalenze, accennasse ad utili e perdite

SEGUE A PAGINA 16

<sup>1</sup> "Mi arrabbio ogni volta che il grande Omero si appisola", Quinti Orati Flacci, *Epistula ad Pisones de Arte Poetica*, verso 359.

<sup>2</sup> Privata della prima parola la frase diventa una constatazione che va tradotta "Ogni tanto anche il grande Omero si appisola".

<sup>3</sup> Che al Manzoni abbia fatto piacere descrivere con tanta cura le sue figurine è evidente; non ho mai capito se tale piacere fosse fine a se stesso o se contenesse il sadico gusto di immaginare i temi che i liceali del secolo successivo hanno dovuto ricamarci sopra.

<sup>4</sup> <<La stessa imposta non può essere applicata più volte, in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.>>

è il testo di entrambe le norme citate; in altra occasione manifesterò la mia rabbia per come, tralasciando di rispettare almeno dodici leggi di rinvio del termine per l'emanazione dei testi unici, si sia arrivati a tale situazione.

<sup>5</sup> Data di entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 1995 n. 41, convertito con modificazione nella L. 22 marzo 1995 n. 85, il cui comma 1 dell'art. 29 ha introdotto nell'ordinamento quello che oggi è il comma 3 dell'art. 8 TUIR che dice <<Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi.>>

<sup>6</sup> Come è noto a tutti noi col 1° gennaio 2004 del TUIR contenuto nel D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 è stata stravolta la disposizione delle norme; l'operazione è stata resa possibile dalla L. 07 aprile 2003 n. 80 che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la riforma del sistema fiscale statale. Per motivi che ignoro, invece di un TUIR nuovo con una sua nuova identificazione, è entrato in vigore il D. Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344 che dice "dal 1° gennaio 2004 il TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 è modificato come segue ..." col risultato che, ora, esistono due diversi D.P.R. 917 del 1986; è da allora che mi chiedo se si sia trattato di demenza o di sadismo, ma anche mi dico che non sapendo quale delle due ipotesi sia la peggiore, non è molto importante sciogliere il dilemma.

COMPENSI AL COLLEGIO SINDACALE PER IL 2010

## SI DEVE APPLICARE LA VECCHIA TARIFFA PER I COMPENSI RELATIVI AI CONTROLLI DI BILANCIO

Mentre scrivo questo intervento, non so ancora quale sarà la data di effettiva entrata in vigore della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Tuttavia il testo (ormai definitivo) della nuova tariffa è stato già pubblicato. Mi sono pervenute alcune richieste da parte di colleghi circa l'applicazione delle nuove norme tariffarie in vista della predisposizione delle parcelle per i compensi ai collegi sindacali che prossimamente presenteremo alle società nostre clienti.

Tutto ciò mi fa pensare che sia necessaria una precisazione.

Va, prima di tutto, chiarito che se l'incarico di sindaco di società è stato accettato a fronte di un onorario fisso per il triennio, non c'è nulla da dire. Si applicherà l'importo definito dall'assemblea, come è ovvio. Diverso il caso in cui la deliberazione assembleare di nomina preveda l'applicazione della tariffa professionale. Che potrebbe far riferimento al minimo tariffario, o anche semplicemente alla "tariffa professionale".

In questo caso, è bene fare attenzione all'articolo 56 della nuova tariffa, che regola il periodo transitorio fra la vecchia e la nuova tariffa. Questo articolo dice:

*"Per le prestazioni in corso al momento dell'entrata in vigore della presente tariffa i compensi sono determinati:*

- a) per gli onorari specifici secondo le norme previste nella presente tariffa;
- b) per gli onorari gradualmente, per i rimborsi di spese di cui al titolo II e per le indennità di cui al titolo III, secondo le norme previste dalla tariffa in vigore nel momento in cui si è verificato il presupposto per

la loro applicabilità." Il che significa:

- Gli onorari di cui alla lettera b) del primo comma (controlli sul bilancio di esercizio e redazione e sottoscrizione della relativa relazione) vanno determinati secondo la *vecchia* tariffa, in quanto i controlli e la relazione erano attinenti al bilancio 2009; infatti l'onorario specifico riguarda una prestazione completata nel periodo di vigenza della tariffa precedente.


- Gli onorari di cui alla lettera a), relativi alle verifiche periodiche, considerato che si tratta di una prestazione ancora in corso si commisureranno alle previsioni della nuova tariffa.

La nuova tariffa sarà invece applicabile, con riferimento agli onorari specifici di cui alla lettera c), per le riunioni del consiglio di amministrazione o dell'assemblea, che non portino all'ordine del giorno l'esame del bilancio, che si tengano *dopo* l'entrata in vigore della nuova tariffa. Come pure per le indennità previste dall'articolo 19. Per le prestazioni precedenti, si applicherà la tariffa precedente.

È ovvio che le osservazioni che ho esposto riguardano società con esercizio coincidente con l'anno solare.

Se una società chiudesse il bilancio di esercizio il 30 settembre, potrei applicare la nuova tariffa per la lettera b), in quanto la relazione al bilancio viene redatta dopo la sua entrata in vigore. Sempre supponendo che entri in vigore entro il mese di novembre. Così anche per le verifiche trimestrali, in quanto prestazioni concluse in vigenza di essa.

Giancarlo Manzonetto  
Ordine di Treviso



## Indignor quandoque bonus dormitat Homerus

SEGUE DA PAGINA 15

imputati al cedente per trasparenza.

La "svista" del legislatore comincia a venir corretta, a partire dal 30 marzo 1991<sup>7</sup> aggiungendo all'allora art. 82 TUIR il comma 1 bis che suona << Per le partecipazioni nelle società di cui all'articolo 5, diverse da quelle immobiliari e finanziarie<sup>8</sup>, i redditi imputati al socio ai sensi del medesimo articolo si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della quota posseduta da ciascun socio; fino a concorrenza dei redditi aggiunti gli utili distribuiti si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto delle predette quote.>> che aggiunge al costo i redditi, ma non toglie le perdite.

Per arrivare all'attuale formula (quella che aggiunge al costo i redditi già tassati e, basandosi sul falso presupposto che sicuramente abbiano diminuito l'imponibile complessivo del socio, scomputa le perdite) bisogna attendere il 1° lu-

glio 1998<sup>9</sup>.

Quindi, quando nel 1995 il legislatore limita ai "redditi relativi" lo scomputo dal reddito complessivo delle perdite delle società di persone, ai fini del *capital gain* il regime è quello stabilito dalla legge 102 del 1991, per il quale al costo si aggiungono i redditi imputati al socio, senza però togliere le perdite e ciò potrebbe rozzamente spiegare la distrazione. Distrazione che diventa invece inspiegabile quando, nel 1997, si arriva al testo attuale.

Sembra che la questione non abbia mai suscitato particolari preoccupazioni, tanto che non ho trovato precedenti né in dottrina (salvo un intervento che affronta una questione connessa, ma diversa<sup>10</sup>), né in giurisprudenza.

### Le conseguenze

Per realizzare una tassazione delle plusvalenze in questione coerente col sistema (oltre che col buon senso e la Costituzione) occorrerebbe riformulare

il sesto comma dell'attuale art. 68 TUIR introducendovi le parole che segnalo in grassetto << Per le partecipazioni nelle società indicate dall'articolo 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite **già dedotte dal reddito complessivo** imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio.>>, ma appare molto arduo che ciò possa avvenire in sede di interpretazione.

### Epilogo

Al legislatore non spetta l'indulgenza che si tributa ai poeti; i suoi pisolini fanno arrabbiare come accadeva a Orazio per quelli omerici.

Il legislatore, quindi, rendendosi conto di aver responsabilità ben diverse da quelle dei poeti e dei romanzieri e, soprattutto rendendosi conto di non essere un genio, deve decidersi a cospargersi il capo di cenere, chiedere scusa al contribuente e correggere la svista emendando il TUIR.

<sup>7</sup> L. 25 marzo 1991 n. 102 di conversione del DL 28 gennaio 1991 n. 27 che istituiva una "imposta sostitutiva" del 25% << commisurata all'ammontare delle plusvalenze conseguite nel periodo di imposta, al netto delle minusvalenze >> e conteneva un embrione, invero rozzo, dell'attuale imposizione sul *capital gain*.

<sup>8</sup> Sarebbe interessante, ma mi porterebbe troppo lontano, discutere se l'inciso "diverse da quelle immobiliari e finanziarie" comportasse l'inesistenza di una disciplina della determinazione delle plusvalenze da cessione di quota di società di persone aventi oggetto immobiliare o finanziario o, invece, avesse l'effetto che l'importo di quelle plusvalenze si quantificava semplicemente quale differenza tra ricavato e costo senza nessuna correzione di quest'ultimo; l'inciso scompare solo nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 2004.

<sup>9</sup> Data in cui entra in vigore il D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 contenente la regolamentazione organica dell'imposizione sul *capital gain*.

<sup>10</sup> Gian Giuseppe Pecorella, *Personae fisiche - Profili di incostituzionalità nella determinazione "verticale" del reddito complessivo*, La Settimana Fiscale, edizione n. 23 del 07 giugno 2007 che, senza affrontare la questione della determinazione delle plusvalenze, conclude per l'illegittimità costituzionale della limitazione ai redditi "relativi" dello scomputo delle perdite d'impresa e delle società di persone in sede di determinazione del reddito complessivo annuo.



## NORME E TRIBUTI

# Differenze negative di cassa

**Rilevanza fiscale.** Gli ammanchi di cassa che risultano inevitabili, fisiologici e tipici dell'attività svolta, sono deducibili ai fini IRES e IRAP se documentati da apposito verbale

**L'**Agenzia delle Entrate, con la R.M. 22.6.2010, n. 54/E, rispondendo ad un interpellato formulato da un'associazione rappresentativa di imprese operanti nel settore della grande distribuzione, precisa che le differenze di cassa di segno negativo rilevano e, pertanto, sono deducibili ai fini IRES e IRAP se viene accertato che tali ammanchi sono inevitabili, fisiologici e connaturati all'attività dell'impresa (requisiti generalmente riscontrabili nel particolare settore della grande distribuzione) e se tali differenze sono documentate da un verbale redatto dall'incaricato dei controlli interni aziendali e dal responsabile di cassa cui sono attribuibili gli ammanchi. In mancanza delle suddette condizioni, le differenze negative di cassa risultano indeducibili e, pertanto, è richiesta l'effettuazione di una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi.

## Differenze di cassa.

### Momento di rilevazione e cause

Le differenze di cassa (differenze tra i valori effettivamente disponibili in cassa e corrispondenti rilevazioni contabili effettuate a monte dall'impresa), legate all'incasso dei corrispettivi e/o alla gestione dei valori di cassa, possono risultare, solitamente, in occasione:

- del raffronto a fine giornata tra corrispettivi registrati e denaro o valori incassati nello stesso giorno;
- di controlli periodici per verificare la consistenza del fondo cassa;
- del versamento in banca degli incassi rispetto a quanto riscontrato al momento della verifica fisica. A titolo esemplificativo, le differenze di cassa possono essere ricondotte alle seguenti cause:
- minimi arrotondamenti concessi dall'operatore di cassa dopo aver emesso lo scontrino;
- errori compiuti nel maneggiare o trasferire i valori in cassa (ad esempio, resto dato in misura superiore al dovuto);
- errori commessi nel registrare delle transazioni senza che l'operatore di cassa se ne accorga (ad esempio, digitazione dello scontrino per un importo superiore al dovuto);
- piccoli furti dei dipendenti.

È opportuno precisare che le differenze di cassa possono essere rilevate solo ed esclusivamente a consuntivo (in occasione di verifiche) e non è possibile identificare (e, quindi, documentare) le specifiche circostanze che di volta in volta le hanno causate.

### Rilevanza ai fini IRES e contabilizzazione

Premesso che alle differenze di cassa di segno negativo si applica l'art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986 (*"Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite"*) che prevede la deduzione delle perdite di beni (diversi dai beni-merce) in presenza di elementi certi e precisi che consentano di determinarne l'an e il quantum (R.M. 9.4.1980, n. 557), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che *"le differenze di cassa, emerse contabilmente per effetto dei controlli effettuati a posteriori dall'impresa, possano essere considerate fiscalmente deducibili quando le stesse risultino inevitabili, fisiologiche e connaturate all'attività svolta dall'impresa"*, anche se non è possibile documentare analiticamente i singoli fattori che le hanno generate.

ROBERTA COSER

Ordine di Trento

L'Agenzia delle Entrate è giunta a tale conclusione facendo riferimento alla C.M. 2.10.2006, n. 31/E circa il trattamento delle differenze inventariali rilevate da coloro che sono tenuti alla contabilità di magazzino. Tali differenze non necessariamente derivano da fenomeni di evasione, potendo originarsi dall'ordinaria dinamica gestionale di un magazzino (ad esempio, cali fisici e distruzioni accidentali): in tal caso gli ammanchi di merce risultano fiscalmente rilevanti pur in assenza di elementi che documentano gli eventi responsabili della loro sussistenza. Di qui la necessità, per il soggetto preposto al controllo, di esaminare il processo di formazione degli ammanchi di merce e la loro natura (fisiologica o patologica) in rapporto all'attività svolta dall'impresa e ai vari elementi acquisiti.

Come le differenze inventariali, anche quelle di cassa si manifestano solo a seguito di controlli effettuati per esigenze di gestione o da terzi e, pertanto, in un momento successivo rispetto alla loro origine. Tuttavia, ai fini della deducibilità degli ammanchi di cassa, è necessario un apposito verbale che deve essere predisposto al momento del riscontro della differenza tra giacenza fisica e giacenza contabile. Il verbale, inoltre, deve essere sottoscritto dal soggetto tenuto al controllo e dal responsabile di cassa cui è attribuibile l'ammanco.

Quanto illustrato vale sia per i soggetti non Ias che per quelli Ias. Infatti, per i soggetti che redigono il bilancio facendo riferimento ai Principi contabili internazionali, anche se adottano i criteri di certezza e obiettività determinabilità previsti da tali Principi, per effetto dell'irrelevanza dell'art. 109, co. 1 e 2, D.P.R. 917/1986 (*"Norme generali sui componenti del reddito d'impresa"*), gli ammanchi di cassa rilevano se sono rispettate le condizioni imposte per i soggetti che predispongono il bilancio in base ai Principi contabili nazionali.

Per completezza, si riporta la scrittura contabile da registrare in caso di differenza negativa di cassa ordinaria (vale a dire, ricorrente in base all'attività esercitata dall'impresa):

<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>Denaro e valori in cassa</b>
(voce B.14, Ce)	(voce C.IV.3, Sp)

### Rilevanza ai fini IRAP

L'Agenzia delle Entrate ritiene che le differenze di cassa ordinarie di segno negativo classificate come oneri diversi di gestione (voce B.14 di Conto economico) risultino, in linea di principio, deducibili se contabilizzate in bilancio seguendo i criteri prescritti dai Principi contabili nazionali. Ai fini della prova documentale dei suddetti ammanchi, vale anche ai fini IRAP quanto già detto ai fini IRES.

Le considerazioni valide per i soggetti non Ias possono trovare applicazione anche per i soggetti Ias, in quanto la base imponibile IRAP di questi ultimi si determina seguendo le stesse regole prescritte per i



primi. In particolare, i soggetti che redigono il bilancio in base ai Principi contabili internazionali definiscono la base imponibile IRAP considerando le voci di valore e costo della produzione di cui all'art. 2425, c.c. (*"Contenuto del Conto economico"*), anche se per la loro qualificazione, imputazione temporale e classificazione applicano gli Ias.

### Differenze negative di cassa di modesto ammontare

La R.M. 54/E/2010 in commento fornisce anche delle indicazioni operative utili per individuare gli ammanchi di "modesto ammontare" che, in quanto tali, rappresentano sempre oneri diversi di gestione fiscalmente rilevanti sia ai fini IRES che ai fini IRAP: *"Una volta documentato in tal modo l'ammanco, la deducibilità dello stesso dal reddito d'impresa discenderà dalle comuni regole di esperienza, secondo cui ammanchi di modesto ammontare quotidiano non potranno che rappresentare oneri diversi di gestione fiscalmente rilevanti"*.

Al riguardo la verifica dell'importo "modesto" va rapportata alla gestione quotidiana di cassa, facendo riferimento ai seguenti elementi:

- presenza di misure organizzative e strumenti per il contenimento e la prevenzione delle cause di formazione delle differenze di cassa;
- andamento delle differenze di cassa rilevate nel periodo monitorato;
- emersione, nello stesso periodo d'imposta, di differenze di cassa sia di segno positivo che di segno negativo, eventualmente compensabili;
- scarsa significatività delle differenze di cassa in rapporto al volume d'affari, alla consistenza del fondo cassa giornaliero (o di quello presente al momento delle verifiche), al numero e al valore delle operazioni, al numero delle casse operanti e dei relativi operatori.

## DIRITTO

# Il patto di famiglia

*Può rappresentare un aiuto nella successione delle imprese familiari?*

**I**l passaggio generazionale è una delle fasi più delicate del ciclo di vita delle aziende familiari perché rappresenta il momento in cui l'imprenditore, spesso fondatore dell'impresa, cede il testimone e nuove forze subentrano nella gestione aziendale.

Il momento del passaggio di testimone riguarda tutte le imprese familiari e non può essere evitato in quanto ha a che fare con la continuità e con le prospettive di crescita dell'azienda.

In Italia tale tema ha assunto una connotazione negativa in quanto la prospettiva del mancato passaggio generazionale viene percepita come un rischio per la famiglia e per l'impresa stessa, nonostante esistano soluzioni diverse in grado di garantire la continuità e la sopravvivenza dell'impresa familiare.

Le statistiche rilevano infatti che il 10% dei fallimenti annui delle aziende familiari derivano dalla mancata pianificazione e gestione del passaggio generazionale. Analizzando gli ultimi dati statistici riguardanti la dimensione e la composizione delle aziende italiane si rileva che il 92% è di tipo familiare, mentre il 42% è di impronta familiare. Inoltre, solamente il 30% delle imprese arriva alla seconda generazione, mentre appena il 15% arriva alla terza.

Partendo poi dall'ipotesi che il passaggio generazionale debba avvenire circa ogni 30 anni e classificando gli imprenditori per fasce d'età si può stabilire che il 37% degli imprenditori italiani avrebbe già dovuto pianificare il passaggio generazionale mentre il 24% dovrà organizzarlo nei prossimi dieci anni.

Purtroppo non esiste una "ricetta" in grado di garantire il successo della fase in quanto questa coinvolge aspetti di ordine psicologico, emotivo, normativo, commerciale, amministrativo, fiscale, che variano da impresa ad impresa. Proprio per questo motivo gestire il passaggio generazionale richiede grande lungimiranza, un approccio strategico e lucidità di pensiero.

Ma non bisogna allarmarsi. Le modalità di gestione del passaggio generazionale sono molteplici: interna, attraverso l'ausilio di strumenti giuridici come la holding di famiglia, il trust, il fondo patrimoniale, il patto di famiglia, ecc., o esterna, ricorrendo agli investitori istituzionali.

**Di particolare interesse** risulta lo strumento giuridico del patto di famiglia, introdotto in Italia dalla legge n.55<sup>1</sup> del 14 febbraio 2006 che ha fatto seguito alle esortazioni dell'Unione Europea nei confronti dei legislatori nazionali affinché il diritto di famiglia e successorio non fossero d'ostacolo alla successione ereditaria nelle imprese.

ISABELLA ZANCONATO

Praticante Ordine di Vicenza

Data la rilevanza del fenomeno family business in Italia, il legislatore, attraverso l'introduzione del patto di famiglia, ha voluto agevolare il passaggio generazionale nella speranza che tale aspetto sia fondamentale nel contribuire allo sviluppo del Paese.

Ma vediamo se può essere veramente un aiuto. Innanzitutto definitoriamente il patto di famiglia consiste nella possibilità, per l'imprenditore, di effettuare un contratto con uno dei propri discendenti (figlio o nipote) avente per oggetto il trasferimento immediato, in tutto o in parte, dell'azienda, o delle quote di partecipazioni di controllo al capitale della società di famiglia (art. 768 bis c.c.).

Al contratto, da stipularsi per atto pubblico a pena di nullità (art.768 ter), devono partecipare anche il coniuge e coloro che sarebbero legittimari se la successione ereditaria dell'imprenditore si aprisse in quel momento. Questo punto rappresenta un limite alla stipula del patto in quanto la partecipazione totalitaria dei legittimari (e quindi il consenso unanime) è una circostanza che non di rado può creare notevoli difficoltà.

E se sopravvivono nuovi legittimari<sup>2</sup> all'apertura della successione dell'imprenditore? La legge prevede che quest'ultimi possano chiedere ai beneficiari del patto il pagamento di una somma corrispondente al valore della quota di legittima loro spettante, aumentata degli interessi legali (art. 768 quinquies c.c.).

Un altro limite è rappresentato dal fatto che i trasferimenti oggetto del patto devono avvenire solo in favore di un discendente dell'imprenditore e non in favore di altri soggetti, quali fratelli, coniuge, altri parenti o addirittura terze persone.

Inoltre il discendente assegnatario ha l'onere di liquidare gli altri partecipanti al contratto in denaro o in natura. Questo aspetto è causa di non pochi problemi nel caso in cui il beneficiario non abbia le risorse necessarie per effettuare la liquidazione<sup>3</sup>.


**Per quanto riguarda il profilo fiscale** il patto di famiglia fa parte degli atti a titolo gratuito garantendo

che il trasferimento di aziende (o rami di esse) e di partecipazioni non sia soggetto ad imposta (art. 3, comma 4 ter del D. Lgs. 346/1990). Il tutto a condizione che i beneficiari del patto di famiglia:

1. proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano la partecipazione di controllo per non meno di 5 anni;

2. dichiarino di impegnarsi a osservare quanto al punto 1. Da ricordare che dette agevolazioni non si applicano anche all'attribuzione (di somme di denaro o di beni) eventualmente posta in essere dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni sociali in favore di altri partecipanti al contratto, ricadendo quest'ultime nell'ambito applicativo dell'imposta sulle successioni e donazioni. Inoltre, nel caso in cui nell'azienda oggetto del trasferimento siano compresi beni immobili, saranno dovute anche le imposte ipotecarie e catastali in misura ordinaria.

DA GRANDE MI FARO' UNA FAMIGLIA. TU? SCORDATELO: LA FAMIGLIA VA PROTETTA.



**Bisogna dire** che il patto di famiglia è stato istituito allo scopo di mettere a disposizione degli imprenditori uno strumento giuridico idoneo per consentire il passaggio generazionale dei beni produttivi nel rispetto dell'efficienza di salvaguardia dell'efficienza dell'impresa e dei diritti dei legittimari.

Ma se da un lato esso rappresenta una deroga al divieto di patti successori<sup>4</sup> in quanto permette di anticipare la successione, di ope-

rare attribuzioni preferenziali immediate a favore di alcuni eredi e di trasferire il patrimonio al beneficiario senza che questo versi alcun corrispettivo, dall'altro lato, nonostante la possibilità di sciogliere o modificare il patto mediante un diverso contratto o recesso (art. 768 septies del c.c.), la decisione assunta dall'imprenditore non è poi tanto suscettibile di ripensamenti.

**Infatti, nell'ipotesi** in cui dovesse essere accertato un eventuale sconfinamento dai limiti posti dalla legge n. 55/2006, il contratto ricadrebbe nell'ambito del patto successorio<sup>5</sup> vietato, con conseguente radicale nullità del contratto con cui si era inteso disciplinare il passaggio generazionale dei beni produttivi di famiglia. Nullità alla quale, in molti casi, si potrebbe assai difficilmente porre rimedio con accordi sostitutivi del patto invalido: sia perché potrebbe essere accertata dopo la morte dell'imprenditore, sulla cui autorevolezza non si potrebbe quindi più contare; sia perché, anche prima dell'apertura della successione, la situazione oggettiva potrebbe essersi modificata<sup>6</sup> e i rapporti tra i successori potrebbero essersi alterati in modo tale da rendere non più percorribile una soluzione concordata. Quindi, nonostante sia stato molto pubblicizzato, molte sono le problematiche lasciate in sospeso dal legislatore<sup>7</sup> al punto che l'utilizzo del patto di famiglia quale strumento di pianificazione sicura ed efficace del passaggio generazionale è stato per il momento disincentivato a favore di strumenti più semplici come il trust o la holding.

NOZIONE E FORMA	PARTECIPAZIONE	VIZI DEL CONSENSO	RAPPORTI CON I TERZI	SCIoglIMENTO E MODIFICAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• accordo tra IMPRENDITORE E DISCENDENTI</li> <li>• oggetto: trasferimento azienda o quote di partecipazione di controllo al capitale della società</li> <li>• scopo: semplificare il passaggio generazionale evitando liti tra eredi</li> <li>• forma: atto pubblico a pena di nullità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• coniuge + tutti i potenziali legittimari nel caso di apripesce la successione</li> <li>• onere del beneficiario di liquidare gli altri partecipanti al contratto, salvo che questi rinuncino, in denaro o natura</li> <li>• i beni non assegnati agli altri partecipanti concorrono alla determinazione delle quote di legittima loro spettanti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il patto può essere impugnato dai partecipanti.</li> <li>• prescrizione: 1 anno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• coniuge+ altri legittimari sopravvenuti alla successione dell'imprenditore POSSONO chiedere al beneficiario il pagamento della somma corrispondente al valore della quota di legittima loro spettante, aumentata degli interessi legali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• scioglimento: mediante recesso e dichiarazione certificata</li> <li>• modificazione: mediante diverso contratto</li> </ul>

<sup>1</sup> Questa legge ha novellato il Codice civile inserendo, nel Titolo IV del Libro II, il nuovo Capo V-bis (artt. da 768 bis a 768 octies) e, nell'art. 458 (che sanciva e continua a sancire il divieto dei patti successori), la premessa «fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti».

<sup>2</sup> Chi sono questi legittimari sopravvenuti? I figli nati dopo la stipula del patto di famiglia, i legittimari di secondo grado, viventi e il coniuge se il matrimonio è posteriore al patto.

<sup>3</sup> N.B. I non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni sociali possono comunque rinunciare all'attribuzione in denaro o in natura loro spettante (art. 768 quater, comma 2 del c.c.). «I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti» (art. 768 quater, comma 3 del c.c.).

<sup>4</sup> «Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto con il quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi».

<sup>5</sup> Il diritto successorio è connotato dal grado di vincolatività più elevato di tutto l'ordinamento e in cui il superamento dei limiti legislativi a opera dell'autonomia privata è sanzionato spesso con la nullità.

<sup>6</sup> Infatti, al momento della dichiarazione di nullità del patto, l'azienda potrebbe essere stata gestita da anni dal discendente assegnatario, con significativi incrementi o decrementi di valore.

<sup>7</sup> Rispetto a taluni interrogativi, la legge non fornisce alcuna risposta, creando un vuoto normativo difficilmente colmabile in via interpretativa.

# D. Lgs. 141/2010: introduzione al nuovo titolo V del Testo Unico Bancario

**I**n data 4 settembre 2010 è stato pubblicato nel numero 207 della GU il decreto legislativo 141 recante l'attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito al consumo. L'occasione del recepimento della direttiva è stato altresì utilizzata dal Legislatore per introdurre una modifica strutturale del titolo V del Testo Unico Bancario dedicato alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario.

**L'emanazione del provvedimento** appare una tappa evolutiva cruciale nel percorso di normazione del settore dell'intermediazione finanziaria non bancaria, quale settore strutturalmente in crescita nell'ultimo triennio e di crescente rilevanza nell'ambito del mercato finanziario e del sistema economico generale in cui il Legislatore ha inteso intervenire con finalità di regolamentazione primaria a motivo della sua criticità ai fini del presidio della stabilità del sistema finanziario nazionale e, più in generale, del sistema economico e della tutela del pubblico.

**Per dare un ordine di grandezza** delle dimensioni del fenomeno, la composizione degli intermediari finanziari non bancari è molto articolata e variegata con operatori iscritti all'elenco generale (già ex art. 106 TUB) che - dato al 31.12.2009 - ammontavano complessivamente a 1.411 soggetti localizzati per oltre il 50% in non più di tre regioni italiane; nell'ambito dei soggetti iscritti all'elenco speciale (già ex art. 107 del TUB) i soggetti definiti come finanziarie ammontavano a 172 in gran parte di emanazione bancaria; nelle apposite sezioni dell'elenco generale (già ex art. 113 TUB) risultavano peraltro iscritti 19.000 soggetti, cui andavano poi aggiunti le sezioni ex art. 155, comma 4, TUB con 753 confidi; i cambiavalute e le casse peote ammontavano a, rispettivamente, 453 e 127; i mediatori creditizi erano dichiarati iscritti in 121.542 unità di cui 9.865 società; gli agenti in attività finanziaria ammontavano a 67.585 di cui 4.952 erano costituiti in forma societaria<sup>1</sup>.


**Non è questo il luogo** della trattazione di diritto e dottrina sul piano sistematico della figura di impresa o società finanziaria, basta qui ai nostri fini, tuttavia, annotare un uso promiscuo, non univoco e, persino, contraddittorio della terminologia definitoria nelle espressioni di "intermediazione finanziaria", "intermediari finanziari", "società finanziarie", "soggetti operanti nel settore finanziario"<sup>2</sup>. Il riferimento alla disciplina unitaria generale resta il "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" emanato con il D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ove al tit. V regolava, senza carattere di esaustività, i soggetti appartenenti a tale settore. L'attuale assetto normativo interno che enuclea la disciplina delle "attività finanziarie" tende ad articolarsi nella

LUCA CORRO'  
Ordine di Venezia

nota tripartizione: a) attività bancaria-creditizia disciplinata dal TUB e sottoposta a vigilanza di Banca d'Italia; b) attività di intermediazione mobiliare disciplinata dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni di intermediazione finanziaria", noto con TUF, sottoposta alla vigilanza di Banca d'Italia e Consob; c) attività assicurativa disciplinata dal decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni, sottoposta a vigilanza ISVAP. E' solo il caso qui di precisare che tale tripartizione, cui corrisponde sul piano normativo interno una riserva di attività ed una disciplina oggettiva, non corrisponde purtroppo nell'ordinamento ad una tripartizione tipologica degli operatori ove le norme citate - accanto a provvedimenti generali - dettano altresì discipline speciali settoriali per attività finanziarie tipiche riservate a soggetti specializzati (istituti moneta elettronica, sicav, sgr).

**Se questo in breve appare** il contesto generale, tornando ad un sintetico tentativo di definizione di ente finanziario, si deve risalire alla direttiva 89/646/CE che ha dato dell'ente finanziario una funzione ancillare rispetto alla banca come "un'impresa diversa dall'ente creditizio" la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più attività secondo il dettato della lettera f) del comma 2 dell'art. 1 del TUB. A seguito di tale direttiva originaria, l'ordinamento italiano avviò una normazione non sistematica, direi d'urgenza, da cui è emersa la netta differenza tra una visione unitaria di ente finanziario e la congerie farraginosa degli operatori nel settore finanziario dell'ordinamento interno, ribadendosi la non universalità della nozione - solo in apparenza unitaria - dell'ente finanziario nell'ambito dello stesso ordinamento comunitario. Da questo stato di cose, la necessità di armonizzazione della disciplina dei soggetti del settore finanziario portò all'emanazione del TUB nel quale la classificazione adottata tende astrattamente ad individuare sul piano sistematico cinque operatori: a) le banche; b) gli istituti di moneta elettronica (IMEL); c) le società finanziarie; d) i soggetti operanti nel settore finanziario ex Tit. V; e) i soggetti operanti ex art. 155, commi da 2 a 6.

**Nell'ambito della categoria sub d)**, entriamo quindi nel merito della portata del nuovo dettato del D. Lgs. 141/2010; ciò è possibile tuttavia solo se prima si precisa che la categoria identificava, nel previgente testo, due sottotipologie di operatori: gli intermediari finanziari ed i soggetti non operanti nei confronti del pubblico secondo cui, i primi derivano dalla definizione del previgente



art. 106 cui era riservato l'esercizio nei confronti del pubblico ed in via esclusiva delle attività di assunzione delle partecipazioni, di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi; i secondi, invece, appartenevano ad un'aggregazione di natura residuale, i soggetti operanti nel settore finanziario, categoria non unitaria i cui operatori risultavano nettamente distinti tra loro per natura, disciplina e tipo di attività.

**La regola base nell'ambito** della categorizzazione in esame è, in via sintetica, data da due criteri distintivi generali: l'operatività nei confronti del pubblico, l'esclusività e tassatività delle attività finanziarie esercitate. Sulla base di questi due parametri si erano in passato declinati "elenchi" che nella nomenclatura pre-riforma rubricavano i soggetti iscritti ex art. 106, piuttosto che quelli ex art. 107, o ancora, quelli iscritti nell'apposita sezione ex art. 113 piuttosto che, infine, quelli ex art. 155. Derivava da questa macroarticolazione una serie di differenze sostanziali, direi in verità costitutive, in ordine ai temi cruciali dell'iscrizione agli elenchi con i relativi requisiti, alla regolamentazione in tema di vigilanza prudenziale e regolamentare, alle norme pertinenti l'adeguatezza patrimoniale ed alle segnalazioni, all'organizzazione amministrativa e contabile, alla struttura dei controlli interni, alla gestione dei rischi, all'attività di controllo ispettivo da parte degli organi preposti, alla normazione delle situazioni di crisi e dei provvedimenti sanzionatori.<sup>3</sup>

**Il nuovo titolo V fa piazza pulita** delle vecchie codifiche (ex 106, 107, 113) producendo una profonda e penetrante revisione degli intermediari, di fatto, alzando l'asticella della rilevanza ai fini

SEGUE A PAGINA 20

<sup>1</sup> Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali; Relazione su "gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi, generale e speciale, previsti dagli artt. 106, 107 del TUB e i soggetti del canale distributivo; audizione del Capo del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati della Banca d'Italia, dott. Roberto Rinaldi, 12 maggio 2010.

<sup>2</sup> In ordine alle trattazioni in dottrina ed all'apparato sistematico e definitorio mi sono avvalso in particolare, tra le tante pubblicazioni, di M.R. La Torre, *Intermediari finanziari e soggetti operanti nel settore finanziario*, Cedam, 2010

<sup>3</sup> Il ristretto ambito di tale intervento consente solo una citazione dei temi che hanno ampio e crescente spazio nella produzione dottrinale, legislativa e regolamentare; in ordine a tali tematiche si veda tra le tante altre: intervento della dott.ssa A. M. Tarantola, direttore centrale vigilanza creditizia e finanziaria di Banca d'Italia, workshop "il ruolo del sistema dei controlli nella gestione del rischio di conformità negli istituti finanziari", Università Cattolica Sacro Cuore, Milano ottobre 2007; ancora, le disposizioni di vigilanza n. 688006 del 10.07.2007; in ordine alle pubblicazioni, solo le più recenti sono: Atrigna 2009, Anolli-Rajola 2010, Musile-Tanzi 2010, Baravelli-Leone 2010.

# Il nuovo titolo V del Testo Unico Bancario

SEGUE DA PAGINA 19

del rischio sistemico, determinando la scomparsa degli operatori prima normati all'art. 107 (già rubricato "elenco speciale") e riconducendo tutti gli operatori nell'ambito dell'Albo di cui al novellato art. 106 TUB. Pur brevemente, evidenzio che con l'introduzione della parola "albo" in luogo della parola "elenco" non si può non assumere una diversa portata dell'intenzione legislativa: in difesa di principi costituzionali e di riqualificazione del sistema, si introducono modalità iscrivitive non automatiche - come prima avveniva in vigenza del precedente dettato - ma legate ad una procedura più propriamente autorizzativa secondo modalità equivalenti al dettato del mondo creditizio. Risulta di tutta evidenza il diverso assunto logico-sistematico che sottende l'intervento: si passerebbe, ad avviso dei primi commentatori, da forme automatiche di iscrizione a modalità autorizzative caratterizzate da valutazioni di discrezionalità da parte dell'autorità legate ad un esame sostanziale del progetto imprenditoriale del soggetto finanziario che prescinderebbero, nei nuovi criteri, da aspetti di rilevanza e dimensionalità dell'operatore. Su questo aspetto la normativa secondaria attesa farà chiarezza in relazione alla definizione delle eventuali auspicabili soglie di rilevanza anche ai fini dell'impianto, dell'organizzazione e della strutturazione del soggetto finanziario.

**La vigilanza ed ancora la vigilanza consolidata**<sup>4</sup> - di cui ai nuovi artt. 108 e 109 - irrompono in via equivalente e generale negli enti finanziari non bancari che prima, solo limitatamente agli ex art. 107, erano allineati a questa condizione sistemica: le motivazioni a questo rafforzamento della disciplina sono legate, da una parte, alla crescita accentuata del settore spinta dal manifestarsi irruento della crisi finanziaria, dall'altro, dall'assenza sostanziale di poteri di controllo, intervento e di sanzione che avevano favorito fenomeni di infiltrazione nel comparto - a fianco di numerose attività genuine<sup>5</sup> - di soggetti non trasparenti la cui assenza di controlli aveva legittimato operazioni contrarie alla stabilità.

**Tentando di concentrarsi** sulle categorie prioritarie, il quadro normativo attrae la disciplina dei confidi ove il nuovo dettato degli artt. 112 e 112 bis introducono una separazione, ad ogni effetto, dell'elenco dei "confidi minori", nuova definizione, dall'albo degli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione di finanziamenti nel quale confluiscono i "confidi vigilati"; in tale contesto la norma prevede che siano rafforzati dunque i presupposti di iscrizione pretendendosi, anche per i confidi minori, un articolato sistema di controlli accanto al possesso dei requisiti di onorabilità per gli organi apicali e per i partecipanti con una enucleazione delle attività dei confidi minori che potranno svolgere unicamente attività di garanzia fidi secondo il principio mutualistico. Ai confidi vigilati poi la norma impone, conseguentemente a quanto si qui delineato, quanto statuito dal nuovo articolo VI del TUB in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e delle relazioni con la clientela secondo standard conformi alla direttiva Mifid ex D. Lgs. 164/2007 e della regolamentazione conseguente. Anche qui si annota il "salto di responsabilità" preteso dagli

intermediari finanziari, in particolare del mondo confidi, in capo agli organi apicali - consigli di amministrazione e collegi sindacali - per la schiera di nuovi obblighi, responsabilità, controlli e contesti sanzionatori cui verranno esposti pur in presenza delle cautele di cui al principio di proporzionalità, già in precedenza sancito dalla normativa secondaria ed applicato dalla Banca d'Italia, che conformerebbe l'applicazione delle disposizioni avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale, organizzativa nonché alla natura dell'operatività svolta. Sulla modalità di corretta applicazione di tale mitigazione, se così si può dire, nella pratica delle ispezioni dell'Organo di Vigilanza si è, nei fatti, constatato un'assunzione del principio di proporzionalità che non concederebbe sconti o applicazioni riduttive; su tale nota, le attese istruzioni da parte del CICR, si augurano gli operatori, dovrebbero assicurare la fissazione di specifici requisiti organizzativi con caratteri di oggettività.

**Il nuovo titolo V porta** a nascita gli "Organismi" per la tenuta degli elenchi - si tratta dell'art. 112 bis e dell'art. 113 per i soggetti di cui all'art. 111 rubricato "Microcredito" ed a questo fenomeno dedicati - le cui funzioni di controllo e di tenuta dell'elenco è connotato da poteri di verifica e di intervento sui soggetti iscritti in ordine al rispetto della disciplina di settore con l'obiettivo di rafforzare il complessivo assetto del comparto della garanzia collettiva dei fidi; tale organismo, dotato di natura privata, sarà ordinato in forma di associazione, godendo di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria, garantita quest'ultima da formule contributive degli iscritti. Si è osservato che il ruolo di tale Organismo nel contesto della costituzione di un articolato sistema di controlli evidenzia questo momento istituzionale come delicato e fonte di rischio perfettamente avvertito dall'organo di vigilanza il cui coinvolgimento sarà volto ad un'azione di ulteriore vigilanza sull'adeguatezza delle procedure adottate dall'Organismo secondo modalità ispirate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione, senza che sia limitato il potere della Banca d'Italia di intervenire direttamente nei confronti degli iscritti.

**I nuovi articoli 113 bis e 113 ter** introducono, in perfetta coerenza con lo spirito del Legislatore e coordinatamente ai nuovi poteri di informativa e di intervento descritti nell'art. 108, una nuova disciplina di sospensione degli organi di amministrazione e controllo degli intermediari finanziari di cui al titolo V nel caso in cui risultino accertate gravi irregolarità; la disciplina pare affine a quella ordinaria di cui al titolo IV, capo I, sez. I del TUB con durata limitata ad un periodo non superiore ai sei mesi, salvo la possibilità di disporre, ex art. 113 ter, la revoca dell'autorizzazione di cui al nuovo art. 107, l'autorizzazione all'esercizio della propria attività, in base all'evidenza di irregolarità e/o perdite eccezionalmente gravi, ove sull'insistenza usata dell'aggettivo "eccezionale" forse i commentatori troveranno spazio per interrogarsi.

Tra un anno si parte, infatti la norma ha concesso il tempo dell'adeguamento in virtù dell'attesa di disposizioni attuative e regolamenti di secondo livello; credo sia un anno da non perdere per tutti gli intermediari finanziari di cui al nuovo titolo V del TUB.

**Contattate il redattore  
del vostro Ordine.  
Collaborate al giornale**

**DIRETTORE RESPONSABILE**

**Massimo Da Re**

San Marco 4670 - 30124 VENEZIA

Tel e fax 041 5225988

email mdare@sdrstudiodare.it

**BASSANO DEL GRAPPA**

**Michele Sonda**

Via Ca' Dolfin, 37 - 36061 BASSANO (VI)

Tel.0424 - 228106 Fax 232654

email michele.sonda@catena-sonda.it

**BELLUNO**

**Angelo Smaniotto**

Via Roma, 29 - 32100 BELLUNO

Tel. 0437-948262 Fax 948575

email info@studiosmaniotto.it

**BOLZANO**

**Monica Ponticello**

Via Duca d'Aosta 101/A - 39100 BOLZANO

Tel. 0471-272292 Fax 400081

email m.ponticello@rolmail.net

**GORIZIA**

**Daide David**

Via Galvani, 18 - 34074 MONFALCONE (GO)

Tel. 0481-790015 Fax 795425

email david@turazzadavid.it

**PADOVA**

**Ezio Busato**

Piazza De Gasperi, 12 - 35131 PADOVA

Tel. 049-655140 Fax 655088

email info@studiobusato.it

**PORDENONE**

**Eridania Mori**

Via G. Cantore, 21 - 33170 PORDENONE

Tel. 0434-541790 e Fax 030193

email eridmori@tin.it

**Emanuela De Marchi**

Via XXIV Maggio, 3 - 33072 CASARSA (PN)

Tel. 0434-871020 Fax 86111

email emanuela@carusoedemarchi.191.it

**ROVIGO**

**Filippo Carlin**

Via Mantovana, 86 - 45014 PORTO VIRO (RO)

Tel. 0426 321062 fax 323497

email filippocarlin@studiocla.it

**TRENTO**

**Michele Iori**

Galleria Legionari Trentini, 5 - 38100 TRENTO

Tel. 0461- 207333 Fax 239268

email micheleiori@yahoo.it

**TREVISO**

**Germano Rossi**

Via Municipio 6/a, 31100 TREVISO

Tel. 0422-583200 Fax 583033

email rossi@advisagroup.it

**TRIESTE**

**Matteo Montesano**

Via San Nicolò, 10 - 34121 TRIESTE

Tel. 040 - 6728511 Fax 775503

email matteomontesano@finpronet.com

**UDINE**

**Guido Maria Giaccaja**

Via Roma, 43/11D - 33100 UDINE

Tel. 0432 - 504201 Fax 506296

email giaccajag@arkimede.it

**Andrea Spollero**

Via Pietro Zorutti, 28 - 33044 MANZANO (UD)

Tel. 0432 - 754214 Fax 754783

email spollero@studiobrc.com

**VENEZIA**

**Luca Corro**

Via Fapanni, 60 - 30174 MESTRE (VE)

Tel 041-971942 Fax 980015

email luca.corro@corrolepsky.it

**VERONA**

**Claudio Girardi**

Via Angiolieri, 4 - 37040 Castel d'Azzano (VR)

Tel. 045 - 518222 Fax 518023

email claudiogirardi@libero.it

**VICENZA**

**Adriano Cancellari**

Via degli Alpini, 21

36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)

Tel. 0444-381912 Fax 381916

email cancellari@euraaudit.it

**SEGRETERIA DI REDAZIONE**

**Maria Ludovica Pagliari**

Via Paruta 33A 35126 PADOVA

Tel. e fax 049 757931

<sup>4</sup> In ordine alla vigilanza, si rinvia ai contenuti delle istruzioni di Vigilanza per gli intermediari iscritti nell'Elenco speciale di cui alla circolare n. 216 del 05 agosto 1996 - 9° aggiornamento del 28 febbraio 2008

<sup>5</sup> Intervento del dott. Stefano Mieli, direttore centrale vigilanza bancaria e finanziaria di Banca d'Italia, al convegno Federconfidi, Caserta, 18.09.2010


## CAMBI &amp; TASSI

A cura di **Luca Corrà** (Ordine di Venezia) con la collaborazione e l'analisi tecnica di **Axia Financial Research**

# Attenti a Kung-Fu Panda


**G**li Stati Uniti temono la Cina e ne hanno tutte le ragioni. Ma, al di là delle paure di Obama, va riscontrato che le **dinamiche** prospettive dei principali mercati (valute, cambi e commodities) dipenderanno proprio dall'evolvere dei **rapporti tra Stati Uniti, Cina** e, in misura meno significativa, l'Europa che in questa fase trova l'insperato aiuto proprio della Cina per sostenere i **piccoli Paesi dell'Area Euro** sotto assedio da parte della speculazione internazionale. L'analisi dell'interscambio commerciale Usa-Cina dimostra come i conti per Washington si stiano progressivamente deteriorando. Il deficit della bilancia commerciale americana è balzato dell'8,8% in agosto a 46,35 miliardi di dollari dai 42,58 miliardi di luglio, dato rivisto da 42,70 miliardi. A pesare sull'andamento dell'interscambio è stato soprattutto il deficit con la Cina che è salito al massimo storico a 28,04 miliardi da 25,92 in luglio. Oltre la metà del deficit commerciale Usa.

La Cina, dal canto suo, sta continuando a portare avanti, a suo modo, una politica di riforma del tasso di cambio dello yuan, basata esclusivamente sulle proprie necessità e non su quelle Usa. Nonostante le dichiarazioni concilianti del presidente Hu Jintao, Pechino continua a sostenere con forza che l'eventuale adozione di politiche discriminatorie da parte degli Usa per la questione della divisa cinese sia contraria alle regole dell'organizzazione mondiale del Commercio (Wto). Per Pechino lo yuan non deve diventare il capro espiatorio per i problemi interni americani ed è irragionevole che Washington lo definisca sottovalutato a fronte della bilancia commerciale cinese. Sotto i riflettori degli operatori ci sono anche le **dinamiche delle riserve valutarie cinesi**; nel terzo trimestre dell'anno sono risultate in forte incremento soprattutto per effetto degli investimenti diretti effettuati con l'apprezzamento dell'euro che ha contribuito alla performance per oltre 80 miliardi di dollari. La Banca centrale cinese ha reso noto che le riserve in settembre si sono confermate le più elevate al mondo, con un aumento del 16,5% annuo a 2.648,3 miliardi, per un incremento trimestrale di 194 miliardi (+8%). Gli **investimenti diretti esteri in Cina** sono aumentati del 6,1% in settembre su un anno a 8,38 miliardi di dollari, dopo un rallentamento marcato in agosto. Nei primi 9 mesi le società straniere hanno investito 74,34 miliardi di dollari in Cina, ossia il 16,6% in più che durante lo stesso periodo dell'anno scorso. In agosto gli investimenti diretti non erano



saliti che dell'1,4% su un anno a 7,6 miliardi di dollari, contro crescite del 29,2% in luglio e del 39,6% in giugno. Questi dati includono gli investimenti realizzati dalle società straniere nell'industria manifatturiera, l'immobiliare e l'agricoltura, mentre non comprendono le banche né le altre istituzioni finanziarie in Cina.

Sul fronte valutario la **moneta unica europea**, complici gli interventi della Fed, si è notevolmente rafforzata nei confronti del biglietto verde (fig.1) riallineandosi rispetto al differenziale di tasso a 3 mesi Usa-Euro. Il secondo grafico descrive il differenziale tra la **yield curve** Europea e quella Usa: la parte a breve della curva evidenzia **tassi europei superiori a quelli Usa** mentre nella parte a lungo termine i tassi Usa tendono progressivamente ad incrementarsi rispetto a quelli dell'Eurozona. Il grafico mostra, inoltre, un progressivo spostamento verso l'alto della curva rispetto a una settimana fa riportandosi sui livelli toccati il mese precedente. Nonostante le tensioni sui Paesi più marginali dell'Area Euro (Portogallo e Grecia), i **tassi nell'Eurozona** continuano a rimanere **bassi ma con elevati spread** in attesa che si creino le condizioni per la tanto attesa ripresa economica: attenzione che se, ancora se, si parte il quadro potrebbe cambiare in modo repentino.



## PROFESSIONE

# Società di professionisti: reddito di lavoro autonomo o d'impresa?

**C**on l'emanazione del Decreto Legge n. 223/2006 convertito in Legge n. 248/2006 (c.d. Legge Bersani), come noto, "sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: (...) c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità (...).

La legge in oggetto, dopo aver fornito tale possibilità, non è stata seguita da decreti o interpretazioni ufficiali che chiarissero i legittimi dubbi fatti sorgere; primo fra tutti: una eventuale s.n.c. tra professionisti a che tipo di qualificazione del reddito va incontro?

Tre sono state negli ultimi anni le Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate che hanno trattato temi similari a quello posto dalle nuove società tra professionisti, la n. 118/E del 2003, la n. 56/E del 2006 e la n. 363/E del 2007.

La Risoluzione 118/E del 2003 affronta il tema delle società tra avvocati, specificatamente regolamentate dal D.Lgs. n. 96/2001, affermando che i redditi prodotti durante l'esercizio della professione di avvocato in forma associata secondo il modello di cui al D.Lgs. n. 96/2001 (c.d. S.t.p.) costituiscono redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'art. 49 del TUIR (oggi art. 53 del TUIR) e, come tali, soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973.

La Risoluzione n. 56/E del 2006, in risposta ad un interpello avente a riguardo il trattamento fiscale del reddito prodotto da una società di ingegneria in forma di società di capitali, l'Agenzia si è espressa in senso opposto da quanto detto nella Risoluzione n. 118/E del 2003, affermando che le società di ingegneria, di cui all'art. 17, comma 6, lett. b), della Legge n. 109/1994, costituite sotto forma di società di capitali (nel caso di specie S.r.l.) producono reddito d'impresa ai sensi dell'art. 81 del TUIR, essendo ininfluenti che le società in questione svolgano un'attività di tipo professionale. Infine, con la Risoluzione n. 363/E del 2007, relativa all'identificazione fiscale delle indennità percepite dai magistrati onorari che prestano la loro opera nell'ambito di uno studio associato, l'Agenzia ha ribadito quanto espresso nella Risoluzione n. 118/E del 2003, ovvero che i redditi prodotti durante l'esercizio della professione di avvocato in forma associata (secondo lo schema della S.t.p.) costituiscono redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del TUIR.

**C**onsiderata la specificità delle prime due Risoluzioni (la terza Risoluzione non fa altro che ribadire quanto già espresso nella prima del 2003) e le conclusio-

MARCO GIAMPORCARO  
Ordine di Trieste



ni a cui l'Agenzia è giunta, l'inquadramento fiscale di una società tra professionisti presenta tutt'ora delle incertezze.

La risposta del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Friuli Venezia Giulia, ad un'istanza di interpello presentata ai sensi dell'art. 11 Legge n. 212/2000, nel quale una società di ingegneria costituita sotto forma di S.r.l., chiedeva, nel caso di trasformazione in S.n.c., la corretta qualificazione dei redditi prodotti nella successiva veste di società di persone tra i due architetti amministratori iscritti regolarmente all'albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di residenza, fornisce un po' di chiarezza.

La società istante, citando le due Risoluzioni in conflitto, rilevava la specificità della Risoluzione n. 118/E del 2003, riferita alle società di avvocati di cui al D.Lgs. n. 96/2001 (c.d. S.t.p.), e costituenti un *unicum* nel nostro ordinamento.

Prendendo a riferimento l'altra Risoluzione, la 56/E del 2006, ne sottolineava il rimando esplicito alle disposizioni relative al reddito di impresa, da qualsiasi fonte esso provenga, delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, come testualmente dispone l'art. 6, comma 3 del TUIR. La soluzione prospettata era quindi quella di classificare il reddito del nuovo tipo societario quale reddito di impresa. Evidenti appaiono i vantaggi derivanti da questa interpretazione per il contribuente, che nel caso di specie temeva l'accumulo di crediti erariali in seguito alle ritenute subite,

qualora il reddito fosse stato trattato come reddito di lavoro autonomo.

Non si può d'altronde dimenticare anche la semplicità derivante dalla determinazione del reddito per competenza anziché per cassa: semplificazione che probabilmente appare gradita, in quanto portatrice di certezza erariale al di là degli incassi e pagamenti, anche all'Amministrazione Fiscale. La risposta dell'Agenzia non è tardata, e si è conformata alla soluzione prospettata dal contribuente, adducendo motivazioni logiche del tutto condivisibili.

L'Agenzia sottolinea nella risposta il fatto che il problema in esame si inserisca in un ampio dibattito, in cui si sono trovate, con opinioni contrastanti, dottrina e giurisprudenza riguardo la corretta qualificazione del reddito prodotto da un'attività professionale intellettuale qualora questa perda il carattere prettamente personale.

Giustamente l'Agenzia pone l'accento sulla peculiarità della Risoluzione n. 118/E del 2003, riferita alle S.t.p. tra avvocati, caso unico nel novero delle società presenti nel nostro ordinamento, a cui applicare la disciplina dettata per le associazioni senza personalità giuridica.

Posizionata la lente di ingrandimento sulla Risoluzione n. 56/E del 2006, l'Agenzia ha sottolineato come nell'interpretazione in oggetto il reddito prodotto da un soggetto costituito in veste giuridica societaria viene considerato di impresa per il solo fatto di essere prodotto appunto da tale soggetto.

Di conseguenza una S.n.c. (società di persone con personalità giuridica e non associazione senza personalità giuridica né S.t.p.), "dovrà continuare a determinare il reddito secondo le norme di cui agli artt. 55 e segg. del TUIR, qualificando il reddito prodotto come reddito d'impresa".

Da rilevare che, prendendo posizione in relazione ai propri iscritti a seguito dell'emanazione della c.d. Legge Bersani, il Consiglio nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, con la determinazione n. 1 del 2007 aveva ritenuto che "gli iscritti al medesimo settore e sezione dell'albo possano esercitare in comune l'attività professionale o le determinate prestazioni rientranti nella sfera di competenza della categoria secondo i tipi della società semplice e della società in nome collettivo, ordinati nel rispetto dei requisiti di forma stabiliti dall'art. 1, comma 1, della legge n. 1815/1939 e prevedendo che tutti i soci siano amministratori e illimitatamente responsabili".

**Alla luce del trattamento** ormai sempre più simile tra reddito di impresa e di lavoro autonomo, l'Agenzia nella risposta si è forse adeguata ad un trend oramai in atto, che sfocia in un apparentamento sempre più frequente delle norme relative all'impresa e ai professionisti. Una situazione tutta nuova e da decifrare non poteva che avere una soluzione in linea con i progressi normativi.

# Adeguata la tariffa professionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili

**S**u proposta del nostro Consiglio Nazionale e dopo il parere positivo del Consiglio di Stato, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 242 del 15.10.2010 è stato pubblicato (finalmente!) il Decreto ministeriale del 2 settembre 2010 n. 169 dal titolo: *“Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”*.

## Non è un aumento

È ormai da qualche anno che il nostro Giornale si occupa dell'adeguamento della tariffa professionale (vedi Il Commercialista Veneto nn. 184/2008 e 192/2009) inadeguata da tempo. Si badi bene, che la tariffa non è stata aumentata, come più volte si sente dire, ma è stata solo aggiornata del 50% con la rivalutazione monetaria espressa dall'indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati) dal 1994 al 2007. Vi è da dire che è pur vero che la nostra tariffa è stata pubblicata nel 1994, ma è anche vero che la stessa era stata elaborata già nel 1991 e quindi era dal 1991 che doveva decorrere l'adeguamento monetario e non dal 1994. Sono perciò passati ben 19 anni e non 16 come scrivono i giornali. Inoltre, va osservato che la misura dell'adeguamento del 50%, è al di sotto di 8,7 punti percentuali rispetto a quello effettivo del 58,7%, relativo al periodo di riferimento preso come base per la rivalutazione e cioè dal 1994 al 2007, che il nostro Consiglio Nazionale aveva correttamente proposto al Ministero competente.

Non si capisce pertanto il motivo di questa riduzione, oltre tutto la rivalutazione è stata riferita al 2007 e non al 2009 od al 2010, anno in cui è stata approvata. Il 2007 era in effetti l'anno di riferimento della proposta del nostro Consiglio Nazionale in data 20.02.2008, ma il 2007 poteva prendersi in considerazione solo se la tariffa fosse stata approvata nel 2008, come ci aspettavamo e non nel 2010.

Inoltre ci chiediamo perché non sono state riviste, vista l'occasione, anche le vecchie tariffe dei compensi spettanti ai curatori fallimentari, risalenti al D.M. 28.7.1992 n. 570 e quelle dei C.T.U. del D.M. 30.05.2002?

Se è richiesta dal “pubblico” professionalità e responsabilità per rivestire il ruolo di curatore, non certo la si può ottenere con i compensi oggi previsti per i curatori sia per procedure che hanno zero di attivo che per quelle che hanno attivi decorosi, né si può pretendere che un giovane professionista si possa specializzare in questa materia se non ha i mezzi per sostenere l'impegno e coltivare la formazione specifica professionale.

In proposito abbiamo letto i numerosi interventi su questo giornale del nostro ex direttore e collega Giuseppe Rebecca di Vicenza sui compensi “indecorosi”, per usare un eufemismo, spettanti ai curatori e le statistiche dei compensi medi liquidati ai curatori per procedure concorsuali che

EZIO BUSATO

Ordine di Padova

mediamente durano dai 7 ai 9 anni.

## Novità ed entrata in vigore

Veniamo ora ad alcune tra le più significative novità introdotte dal nuovo testo della Tariffa le cui disposizioni si applicano dal 30 ottobre 2010. Va precisato che gli onorari gradualmente, le spese ed indennità, sono determinati sulla base della tariffa in vigore nel momento in cui si è verificato il presupposto per la loro applicabilità, mentre gli onorari specifici si applicano secondo la nuova tariffa (art. 56 Disposizioni transitorie).

Dobbiamo premettere che la nostra tariffa ha una funzione di “orientamento” sia per noi che per i nostri clienti e di “garanzia” per la qualità delle prestazioni professionali svolte, come ha più volte sottolineato anche il nostro Presidente nazionale Claudio Siciliotti.

Vale sempre comunque il principio che i compensi possono essere definiti tra le parti.

Anche i “minimi” di tariffa non più vincolanti, per effetto del decreto Bersani del 2006, vanno interpretati come punto di riferimento soprattutto nella libera contrattazione tra le parti, in particolare per i giovani colleghi che entrano nel mercato del lavoro. Al di là dell'adeguamento del 50%, tra le principali novità della tariffa si segnalano:

- i nuovi compensi spettanti in relazione alle attività per le relazioni previste dalla legge fallimentare di cui al 3° c. lett. d) dell'art. 67 L.F., del 3° c. dell'art. 161 e dell'art. 182 bis c. 1 L.F. e per le relazioni degli esperti in presenza di operazioni di “leveraged by out” di cui all'art. 2501 bis del c.c.;
- i nuovi onorari specifici introdotti all'art. 47 riguardanti l'assistenza tributaria, l'elaborazione di domande di agevolazioni o di benefici fiscali, per il rilascio di certificazioni tributarie e per le trasmissioni telematiche delle dichiarazioni;
- è stato reintrodotta il “rimborso spese generali di Studio” nella misura del 12,5% con il limite di Euro 2.500,00= per ciascuna parcella (art. 17) ed eliminata la maggiorazione del 10% prevista nel precedente art. 23;
- gli onorari per le funzioni di sindaco (art. 37) maturano in via separata in relazione di ciascuna specifica prestazione come, per esempio:
  - a) l'espletamento delle verifiche periodiche si considera effettuato al termine dell'esercizio in cui sono state eseguite o al termine dell'incarico,
  - b) la redazione della relazione al bilancio dell'esercizio precedente maturano al momento della sottoscrizione,
  - c) le partecipazioni alle riunioni degli organi sociali maturano al termine di ciascuna riunione.

Inoltre alla lettera a) dello stesso articolo è stato eliminato il riferimento alle verifiche trimestrali ma richiamate le attività del 1° c. dell'art. 2404 del c.c.; alla lettera b) è stato eliminato il riferimento ai controlli sul bilancio ed introdotto il riferimento alla redazione della relazione al bilancio dell'esercizio precedente di cui all'art. 2429 del c.c.; alla lettera c) sono stati disciplinati gli onorari per la partecipazione alle riunioni degli onorari societari e delle riunioni del Collegio per il controllo di operazioni straordinarie.

L'onorario per la partecipazione alle assemblee ed ai Consigli di cui alla lettera c) è pari a quello massimo previsto dalla lettera e), punto I della tabella contenuta nell'art. 26 della tariffa. Su quest'ultimo punto sarebbe necessario un chiarimento dal C.N.D.C.E.C., come già rilevato dal Consigliere nazionale Mellacina delegato alla tariffa in quanto si è creato un problema interpretativo se fatturare o meno anche le riunioni delle Assemblee e del C.d.A. che portano all'O.d.G. l'approvazione del bilancio annuale. Infatti nella parte iniziale dell'art. 37, riprendendo la vecchia tariffa, si dice che ai sindaci spettano gli onorari di cui al 3° c. solo per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea e C.d.A. che non portino all'O.d.G. l'approvazione del bilancio.

Tale affermazione viene completamente smentita al successivo 4° c. sempre dell'art. 37, dove viene espressamente previsto invece, che ai sindaci spettano gli onorari gradualmente di cui alla lettera c) del 1° c. per la “partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea che porti all'Ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale d'esercizio spettano gli onorari massimi previsti alla lettera e), punto I, della tabella contenuta nell'art. 26 e il valore della pratica è determinato in misura pari al capitale sociale sottoscritto della società”. Pertanto i due commi si contraddicono ed il problema va risolto.

È stato inoltre introdotto l'onorario sul bilancio consolidato e sui bilanci straordinari di cui alla lettera b) che viene determinato con una riduzione dal 10% fino al 50%.

Le novità (c. 2 e 3 art. 37) riguardano anche la determinazione degli onorari dove viene chiarito che gli onorari fissi indicati per ciascun scaglione non rappresentano gli onorari minimi e massimi ma gli onorari spettanti per l'estremo inferiore e superiore dello scaglione di riferimento. Gli onorari vanno quindi calcolati con il metodo dell'interpolazione lineare.

La nuova tariffa (art. 31) tiene separate le attività professionali derivanti da perizie da quelle sulle valutazioni. Il 1° c dell'art. 31 riguarda le



## La nuova tariffa professionale

SEGUE DA PAGINA 23

perizie e le C.T.U. di parte, il 2° c. riguarda le valutazioni (anche svolte in forma di perizia) di beni, diritti, partecipazioni, aziende.

– Il compenso orario per le revisioni contabili, di cui all'art. 32, è fissato in misura non inferiore ad Euro 77,48 come lo sono le indennità per assenza dallo Studio di cui all'art. 19.

– In caso di manifesta sproporzione tra le prestazioni ed i compensi stabiliti, ora l'art. 4 prevede l'intervento dell'Ordine professionale che determinerà gli onorari secondo criteri e misure di equità.

– Alla lettera e) dell'art. 19 è stata prevista una nuova indennità per il deposito presso lo Studio di libri, documenti, plichi, valori e simili da concordarsi con il cliente.

– All'art. 47, che disciplina l'assistenza tributaria, sono state introdotte nuove modifiche in relazione a nuove funzioni svolte dal professionista e regolamentate con la tariffa per le domande di agevolazioni o benefici, per le certificazioni tributarie e le trasmissioni telematiche delle dichiarazioni.

– L'art. 8 prevede che la parcella si emetta esclusivamente all'atto della conclusione della pratica, fatta eccezione per gli "incarichi di durata indeterminata" (nuova locuzione) per i quali è possibile emettere parcelle periodiche.

Dopo aver accennato ad alcune delle novità introdotte, si vuole ricordare che il percorso tariffario per la nostra professione non è ancora ultimato, infatti:

– come detto in precedenza, non sono state aggiornate le tariffe dei curatori e quelle dei C.T.U.;

– il decreto che approva la nuova tariffa non stabilisce adeguamenti automatici ogni anno o tra due o tre anni. Ci ritroveremo così sicuramente tra 15/20 anni al punto in cui eravamo arrivati ed alle difficoltà per farci riadeguare con il potere di acquisto le nostre tariffe;

– nel 2010 abbiamo già scontato la svalutazione di tre anni, in quanto i riferimenti dell'indice FOI impiegato per l'adeguamento della tariffa si ferma al 2007, come avevamo detto.

In sintesi la nuova tariffa ricalca in linea generale la precedente, salvo gli onorari per le nuove attività introdotte con la nascita dell'Albo unico, che vanno dalla riforma del diritto fallimentare a quello societario fino alle disposizioni tributarie, con l'adeguamento del 50% degli onorari e con la reintroduzione del riconoscimento delle spese generali di Studio della misura del 12,5%.

Il problema, dicono molti colleghi interpellati sulla nuova tariffa, non è avere una nuova tariffa ma quello di applicarla e farsela riconoscere.

Forse di più non si poteva ottenere, dobbiamo rendere merito a questo Consiglio Nazionale poiché dopo vent'anni ed il succedersi di varie presidenze, qualcosa ha, come si dice, "portato a casa".

Aspettiamo però il collega Mellacina ed il Presidente Siciliotti per le altre "battaglie" sulle tariffe dei curatori e dei C.T.U., per chiarire il problema della fatturazione del 4° c. dell'art. 37 come prima accennato e sull'ottenimento, qualora fosse ancora possibile, dell'adeguamento automatico delle tariffe legate alla nostra professione per evitare ancora una volta il faticoso *iter* dell'adeguamento.

## NORME E TRIBUTI

# L'immediata esecutività dell'avviso di accertamento: la fine di un anacronismo nella riscossione?

MICHELE SONDA

Ordine di Bassano del Grappa

**Dal 1 luglio 2011 cambierà completamente la nostra visione** sulla tempistica della riscossione nel caso di accertamenti emessi dall'Agenzia delle Entrate per IVA e imposte sui redditi. Relativamente al periodo d'imposta 2007, e successivi, l'avviso di accertamento terminerà con l'intimazione al pagamento di quanto dovuto, entro il termine per la proposizione del ricorso (intimazione ad adempiere). Decorsi inutilmente 30 giorni dal predetto termine, l'agente della riscossione potrà agire forzatamente nei confronti del debitore, attraverso il fermo amministrativo del bene mobile o l'ipoteca sul bene immobile. Di fatto si profila una modificazione genetica della natura giuridica dell'atto amministrativo che diventa a tutti gli effetti una sorta di cartella di pagamento, senza rappresentarne gli obblighi formali e di notificazione.

La nuova disciplina è stata salutata da importante dottrina<sup>1</sup> come una auspicata riforma dell'ormai vetusto meccanismo dualistico, tutto italiano, tra accertamento e riscossione. In nessun altro stato moderno ci troviamo di fronte a siffatto doppio adempimento per il recupero delle imposte accertate. Gli autori citati precisano inoltre che nel nostro paese, finalmente, si passerà da un tempo medio di esecutività dell'accertamento di circa un anno, decorrente tra il momento della notifica dell'avviso e quello di notificazione della cartella di pagamento, a 90 giorni; dopo vi sarà solo spazio per l'esecuzione forzata. Senza mancare di prestare la dovuta attenzione ai concetti provenienti da così illustre dottrina, personalmente ritengo che, più che una auspicata innovazione, volta a modernizzare il nostro sistema tributario, e ad allinearlo a quello degli altri paesi sviluppati, la riforma sia figlia di una insopprimibile necessità istituzionale di velocizzare i tempi di incasso delle imposte; anche a costo della compressione del diritto alla difesa del contribuente e al suo legittimo sindacato sull'operato della Pubblica Amministrazione.

Ciò risulta tanto più chiaro alla luce del fatto che le innovazioni apportate alcuni anni fa al quadro di riferimento del procedimento di riscossione, con il rafforzamento, e la maggiore articolazione,

dei poteri dell'agente della riscossione, hanno portato i tempi di incasso delle imposte accertate a una misura ragionevole.

D'altra parte, l'aziendalizzazione delle Agenzie Fiscali e il loro approccio budgetario alla definizione della maggiore pretesa tributaria, ormai entrato profondamente nel corredo genetico dell'Amministrazione Finanziaria (tanto da creare sovente un vero e proprio scollamento tra il *quantum* legittimamente<sup>2</sup> accertabile e l'importo, nei fatti, conclusivamente riscosso), non possono che costituire elementi di inquietudine per il contribuente (anche il più attento e rispettoso dei precetti contenuti nell'art. 53 della nostra Costituzione).

Si noti inoltre che l'accelerazione della fase esecutiva non farà altro che incentivare la definizione degli avvisi di accertamento in sede di adesione. Ormai sembra di capire, infatti, che questo momento del procedimento di interazione tra fisco e contribuente debba assurgere a momento principe dove chiudere il procedimento accertativo<sup>3</sup>, mentre il contenzioso tributario, che invece dovrebbe essere il luogo deputato al vaglio delle ragioni delle parti, mediante l'intervento di un organo giurisdizionale terzo, sarà relegato a procedimento residuale.

Infine vi è una questione che ritengo particolarmente importante. Attualmente l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella di pagamento rappresentano due distinti passaggi amministrativi giuridicamente rilevanti e autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92<sup>4</sup>. Dopo la riforma, tutta l'attività amministrativa successiva all'emissione dell'avviso di accertamento, che verrà comunque esplicitata dai vari organi dell'Amministrazione Finanziaria (o da sue appendici), diventa interna al procedimento e quindi non si manifesterà in atti amministrativi (controllabili ed eventualmente censurabili).

Per concludere, pare che la nuova disciplina rappresenti un ulteriore momento di pressione nei confronti del cittadino contribuente, già schiacciato tra un sistema giurisdizional-tributario spesso non in grado di rappresentare un vero momento di Giustizia e le agenzie fiscali sempre più focalizzate sugli obiettivi di budget.

<sup>1</sup> R. Lupi e G. Ingraio, *Dopo la concentrazione della riscossione nell'accertamento, quali spazi per il ruolo di riscossione?* Dialoghi Tributarî, n. 5/2010.

<sup>2</sup> Ci si riferisce, per esempio, al camaleontico mutare delle metodologie di accertamento in relazione agli elementi di prova che l'ufficio intende via via utilizzare (l'ufficio inizia la sua attività con un accertamento da studi di settore per concludere il suo lavoro con l'applicazione del redditometro) oppure la scarsa efficacia dell'accertamento con adesione quale momento per rappresentare all'ufficio le criticità o la scarsa fondatezza di un'attività accertativa.

<sup>3</sup> Come sottolineato anche alla C.M. 26/E del 2010, in tema di obiettivi dell'Agenzia delle Entrate nella gestione del contenzioso tributario.

<sup>4</sup> Anche ultimamente la Corte di Cassazione ha precisato che l'estratto di ruolo è un atto autonomamente impugnabile (Ordinanza n. 724/2010).



## NORMATIVA INTERNAZIONALE

# L'innovativo "regime fiscale di attrazione europea"

ALBERTO PISARRO

Praticante Ordine di Venezia

L'articolo 41 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010<sup>1</sup>, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010 (c.d. Manovra d'Estate), ha introdotto un'agevolazione che incentiva l'avvio di attività economiche in Italia, favorendo l'ingresso all'interno del nostro Paese di imprese residenti in altri Stati membri dell'Unione Europea. Tale previsione agevolativa non si traduce, come spesso avviene, nella concessione di crediti d'imposta, detassazioni forfetizzate o agevolazioni di altro tipo, ma consiste nel diretto riconoscimento di sistemi tributari di altri Stati.

La nuova disposizione in analisi, in vigore dallo scorso 31 luglio 2010, consente alle imprese dell'U.E. che intraprendono in Italia una nuova attività economica, di scegliere, in alternativa alla normativa fiscale italiana, quella vigente in un differente Paese U.E. Il legislatore riduce così parzialmente la potestà impositiva dello Stato italiano, in quanto la determinazione della base imponibile, e forse anche dell'imposta, potrebbero avvenire con le regole di un Paese U.E., ancorché il reddito determinato resti, comunque, assoggettato a tassazione in Italia.

Uno dei dubbi che il decreto attuativo dovrà risolvere riguarda, infatti, la misura dell'aliquota d'imposta sulle società: bisognerà capire se sarà quella del Paese U.E. diverso dall'Italia o l'aliquota prevista ai fini IRES. La norma, nella sua formulazione testuale ("normativa tributaria statale vigente in uno degli Stati membri dell'U.E."), lascerebbe spazio ad una interpretazione estensiva, consentendo l'applicazione dell'aliquota dello Stato estero.

Sarebbero, così, acuite le divergenze tra imprese estere insediate in Italia e imprese residenti nella determinazione delle imposte. La previsione in commento non pone alcun vincolo alla forma giuridica utilizzata dal soggetto estero stabilito all'interno del territorio italiano; il nuovo regime potrebbe quindi essere fruito, oltre che dalle società di capitali, anche da imprese individuali o società di persone.

Il regime fiscale di attrazione europea può considerarsi, a tutti gli effetti, una novità assoluta, tanto interessante ed innovativa, quanto ancora tutta da definire, anche in considerazione dei possibili effetti discriminatori che si potrebbero generare a danno delle imprese residenti. Proprio per questo motivo, si è in attesa, *in primis*, dell'approvazione in sede comunitaria e *in secundis* dell'uscita di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che detti le disposizioni attuative.

## L'origine comunitaria della normativa in analisi

La previsione normativa in commento rappresenta un peculiare passo in avanti dell'Italia, rispetto all'azione che la Commissione Europea promuove da anni, affinché le imprese operanti in più Stati possano applicare norme impositive omogenee. Si ricorda, che la nuova norma presenta alcuni punti in comune con il meccanismo della "Home State Taxation" previsto in sede di Commissione Europea. Trattasi, quest'ultimo, di un progetto "guida", che era stato proposto per le piccole e medie imprese comunitarie al fine di ridurre i costi di *compliance* rispetto alle regole degli Stati esteri in cui esse investono, e che consentirebbe alle branch o alle controllate estere di essere tassate secondo le regole fiscali vigenti nello Stato di residenza della casa madre.

Apprendo una succursale o una stabile organizzazione in un altro Stato U.E. si sarebbero dunque utilizzate soltanto le regole tributarie già familiari applicate nel Paese d'origine. La base imponibile unica, secondo il progetto comunitario, sarebbe stata poi ripartita fra i diversi ordinamenti interessati dall'attività del soggetto estero secondo criteri di allocazione predeterminati, ferma restando l'applicazione dell'aliquota d'imposta di ciascun Paese in cui veniva esercitata l'attività.

## <sup>1</sup> Art. 41 Regime fiscale di attrazione europea

1) Alle imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che intraprendono in Italia nuove attività economiche, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, per un periodo di tre anni, si può applicare, in alternativa alla normativa tributaria statale italiana, la normativa tributaria statale vigente in uno degli Stati membri dell'Unione europea. A tal fine, i citati soggetti interpellano l'Amministrazione Finanziaria secondo la procedura di cui all'articolo 8 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

1 bis) Le attività economiche di cui al comma 1 non devono risultare già avviate in Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto e devono essere effettivamente svolte nel territorio dello Stato.

2) Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

<sup>2</sup> Si ricorda che l'art. 43 (per le persone fisiche) e l'art. 48 (per le persone giuridiche) del Trattato della Comunità Europea intendono per libertà di stabilimento, la possibilità di costituire e gestire un'impresa o intraprendere una qualsiasi attività economica in un Paese della Comunità Europea, tramite l'apertura di agenzie, filiali e succursali;

<sup>3</sup> Vedasi, in proposito, le conclusioni del Gruppo di studio sull'imposizione fiscale ("il gruppo Monti"), istituito dal Consiglio dei Ministri delle finanze (Eco.Fin) - il Codice di Condotta per la tassazione delle imprese - "La politica tributaria nell'Unione Europea: relazione sullo sviluppo dei sistemi tributari"; il Codice di Condotta in materia di fiscalità delle imprese, la cui conformità è controllata da un organismo nominato dai Ministri nazionali delle Finanze: il cosiddetto "gruppo Primarolo" - Bollettino U.E. 12-1997; Rapporto OCSE del 20 gennaio 1998 sulla concorrenza fiscale - Harmful tax competition. An emerging global issue; Fondazione Pacioli - documento n. 4 del 28 gennaio 2002 - La lotta dell'OCSE alla concorrenza fiscale dannosa dopo il rapporto del 2001: lo stato dell'arte e i possibili sviluppi;

<sup>4</sup> In controtendenza con il principio volto ad agevolare le imprese italiane, anche limitando il potere concorrenziale di realtà estere, in questo caso si andrebbe ad incidere sulla competitività delle prime, che non potendo esercitare un'opzione analoga a quella consentita all'impresa comunitaria, si troverebbero in svantaggio competitivo rispetto a quest'ultima;

<sup>5</sup> Comunicazione della Commissione Europea 98/C 384/03.

## Tra libertà di stabilimento e concorrenza fiscale dannosa

La previsione normativa in commento, così come strutturata, potrebbe profilare situazioni di reale svantaggio per gli operatori residenti: le imprese italiane potrebbero, peraltro, trovarsi a concorrere con imprese finanziariamente agevolate per un arco di tempo molto ampio, grazie ad un presumibile effetto domino del beneficio da queste ottenuto, sul carico fiscale proprio e su quello dei relativi collaboratori e dipendenti, nei tre anni di opzione.

Da un lato, dunque, la norma appare coerente con il principio della libertà di stabilimento<sup>2</sup> garantita dal Trattato della C.E., ma dall'altro lato pare d'obbligo verificarne la coerenza con i principi di derivazione comunitaria in materia di concorrenza fiscale dannosa<sup>3</sup>. A ben vedere, questi ultimi contrasterebbero le previsioni legislative volte in particolare a:

- creare un livello di tassazione notevolmente inferiore alla soglia generale del paese interessato;
- riservare benefici fiscali ai non residenti.

Il Codice di Condotta sembrerebbe essere violato, accertato che l'impresa non residente riceve un trattamento tributario più favorevole rispetto a quello delle imprese residenti in Italia<sup>4</sup>, a seguito di una politica fiscale volta ad attrarre capitale economico all'interno del nostro Paese.

Tale previsione normativa pare si debba inoltre confrontare con la previsione comunitaria in tema di aiuti di Stato<sup>5</sup>: "...gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che falsino o minaccino di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni, che in quanto tali incidano sugli scambi tra Stati membri, sono incompatibili con il mercato comune...le norme sugli aiuti di Stato si applicano indipendentemente dalla forma con cui è fornito l'aiuto; vale a dire che qualsiasi tipo di sgravio fiscale può costituire un aiuto di Stato se gli altri criteri sono soddisfatti".

Si ricorda, inoltre, che tale vantaggio competitivo potrebbe risultare ancora più ampio, qualora il beneficio fosse esteso ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori dell'impresa estera stabilita in Italia.

## Ulteriori aspetti da chiarire

Relativamente al sistema impositivo richiamato, invece, si auspica che il Decreto di attuazione chiarisca se sia effettivamente possibile, come sembra trasparire dalla formulazione legislativa, riferirsi ad uno Stato comunitario terzo rispetto a quello di residenza dell'impresa estera: se fosse così, ad esempio, una società francese potrebbe avviare un'attività economica in Italia disciplinata fiscalmente dalla normativa irlandese, e ciò potrebbe ingenerare profili di natura elusiva.

Altro profilo che meriterebbe un chiarimento è quello relativo all'eventuale attrazione a tassazione ai fini IRAP del reddito calcolato con le regole proprie dello Stato estero. Sul punto, la norma fa esplicito riferimento alla "normativa tributaria statale" e tale locuzione, aggiunta in sede di conversione, lascerebbe presumere che il legislatore abbia voluto limitare l'attrazione europea alla sola imposta sulle società.

## Interpello preventivo

Tale previsione normativa, così come concepita, richiederà la presentazione di un interpello preventivo secondo le regole del "Ruling internazionale" ex art. 8 del D.L. 269/2003, il quale dovrà concludersi, ovviamente con esito positivo. L'applicazione della previsione normativa necessiterà, dunque, della conoscenza della legislazione di tutti i Paesi membri dell'Unione Europea, ragione per cui le modalità di presentazione dell'istanza testé menzionata risulteranno essere fondamentali al fine di svolgere un ruolo decisivo, volto a riscontrare il parere positivo dell'Amministrazione Finanziaria.

## NORMATIVA INTERNAZIONALE

# I principi contabili per le PMI negli Stati Uniti

GIORGIA FAVARO

Praticante Ordine di Vicenza

## INTRODUZIONE

In questo articolo viene presa in breve esame la vigente normativa contabile statunitense, al fine di valutare se esista un elenco esaustivo di principi contabili per le piccole e medie imprese, alla stregua di quanto avviene nel territorio dell'Unione europea con i cosiddetti IFRS light, oggetto di una recente rivisitazione da parte della Commissione Europea<sup>1</sup>. Quest'ultima ha pubblicato il 9 luglio 2009 in un unico documento "IFRS per le PMI", i principi contabili internazionali applicabili alle piccole e medie imprese. (SMEs, small and medium entities). In questo scritto vengono affrontati temi cardine delle discussioni in seno al Financial Accounting Standard Board per tentare di illustrarne i relativi benefici e le eventuali perplessità concernenti lo sviluppo di un set di principi contabili per le imprese private, separato e distinto da quello ordinario. Inoltre, viene approfondita la definizione di piccola e media impresa statunitense, cercando di coglierne le peculiarità ed al contempo illustrando quali siano le principali necessità degli utilizzatori del bilancio delle PMI. Nelle conclusioni, infine, verrà svolta una breve trattazione sullo stato dell'arte, cercando di illustrare le future prospettive di sviluppo rendendo conto dei progetti di elaborazione contabile previsti dal FASB per le imprese private. L'interesse di questa tematica è dato dalla crescente attenzione posta da tutti i principali Stati mondiali alle piccole e medie imprese, quali importante forza economica. Rendere appetibili all'esterno i bilanci delle PMI significa poter mirare a nuovi finanziamenti, ad opportunità di crescita economica, all'acquisizione di nuove competenze ed alla creazione di sinergie di valore. Alla luce di queste considerazioni nazioni come Giappone, Sud Africa, Brasile, Cina, India, Australia hanno già sviluppato un set di principi contabili specifico per le PMI o si stanno impegnando a farlo. Inoltre la convergenza contabile mondiale in corso renderà ampiamente applicabile gli IFRS nella maggior parte delle economie estere; se questo vale per i principi contabili completi, allora sarà altrettanto vero per gli IFRS light per le PMI. Anche in Italia cresce sempre più il dibattito sull'applicazione degli IFRS per le PMI. Ci si chiede se la normativa prevederà a breve l'adozione degli IFRS per le PMI, così come è avvenuto per gli IFRS completi con l'emanazione del Decreto Legislativo n.38 del 28/02/2005<sup>2</sup>.

## GLI IFRS PER LE PMI IN USA IN PASSATO

La possibilità di sviluppare un set di principi contabili generalmente accettati (GAAP) per le imprese private, indipendentemente dalla loro dimensione, è stata presa in considerazione dagli esperti contabili statunitensi già dagli anni Ottanta. Al Professor Rashad Abdel-Khalik nel 1983 fu commissionato dal Financial Accounting Standard Board (FASB) uno studio che doveva focalizzarsi sui bisogni informativi e sui costi e benefici richiesti dagli utilizzatori del bilancio delle PMI. La sua conclusione principale fu che "a difference in perception brings questions about financial reporting by private companies into the political sphere, which is common when conflict of interest, not theory or rationality, dominates the issues"<sup>3</sup>. In sostanza, il Professore sosteneva che i conflitti di interesse che stavano sotto la creazione di nuovi report di bilancio per le aziende private, avrebbero fatto nascere molte discussioni.

Di conseguenza, il FASB, considerando politicamente importante salvaguardare i bisogni informativi delle banche, decise di non sviluppare principi contabili specifici per le piccole e medie imprese. La letteratura fino ad oggi esistente non fornisce ulteriori informazioni sulle motivazioni di questa scelta.

## PERCHE' UN SET SEPARATO DI PRINCIPI CONTABILI PER LE PMI?

Da allora molte cose sono cambiate.

Nonostante il mercato principale delle PMI sia quello locale, la recente crisi economico-finanziaria ha mostrato quanto esse siano le prime a risentire delle difficoltà economiche globali. Anche grazie a questo scenario, già da due anni la Private Company Financial Reporting Committee sta valutando attentamente i pro e i contro di una possibile adozione di standard contabili specifici per le piccole e

medie imprese. I motivi di questo rinnovato interesse, come dichiarato dal presidente del PCFR<sup>4</sup> sono:

- l'emissione degli International Financial Reporting Standards per le PMI;
- gli sforzi intrapresi in altri paesi quali Canada, Australia, Regno Unito e Sud Africa per lo sviluppo di standard contabili per le imprese private;
- i risultati di sondaggi recenti tenuti da professionisti finanziari, che dimostrano la preferenza per standard contabili a parte per le imprese private;
- il numero crescente di principi contabili complessi, utili ad analisti e investitori pubblici, ma spesso costosi da implementare per le imprese private senza fornire un reale beneficio effettivo ai loro utenti.

Attualmente l'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) riconosce ufficialmente lo IASB come un setter standard, il che significa che le imprese private possono utilizzare gli IFRS completi o gli IFRS per le PMI per redigere il proprio bilancio, a condizione che la legge statale lo consenta (AICPA, appendice A 2008). Particolare importanza riveste anche la decisione della SEC del 2008 di non richiedere più la riconciliazione con gli US GAAP agli emittenti privati stranieri che redigono il bilancio primario secondo gli IFRS.

## LA DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA NEGLI STATI UNITI

Il mondo USA sta quindi aprendo grossi spazi agli standard contabili europei completi e ridotti. Il PCFR ha analizzato nel dettaglio le norme europee contabili per le piccole e medie imprese e ritiene che siano un'alternativa molto attraente rispetto ai GAAP completi in quanto insieme di norme autonome, chiare e generalmente accettate.

Tuttavia esprime qualche perplessità sulla possibile *tout court* adozione degli International Financial Reporting Standards per le PMI. Questo in primo luogo perché la definizione di piccola e media impresa negli Stati Uniti è tutt'altro che univoca e lineare. Senza considerare che presenta notevoli differenze rispetto alla definizione schematica prescritta dalla Commissione Europea. Condizione necessaria, ma non sufficiente, è che siano "private company", devono cioè essere possedute e gestite in modo indipendente. La definizione di piccola e media impresa è stabilita da un ufficio amministrativo chiamato "The Small Business Administration (SBA) Size Standards Office. Lo SBA usa il termine "size standard" (grandezza standard) per indicare i limiti massimi per definire una piccola e media impresa; questi sono variabili a seconda del settore economico di riferimento. In ogni caso i punti di partenza per definire una PMI secondo le regole degli USA sono<sup>5</sup> dati dalle seguenti soglie massime:

- 7,0 milioni di dollari di ricavi annuali per le imprese di servizi, commercio al dettaglio, costruzione, e altre; 28,5 milioni di dollari in termini di ricavi per le imprese di costruzione pesante; 0,75 milioni di dollari per la maggior parte delle industrie agricole;
- 100 dipendenti per le industrie che commerciano all'ingrosso, 500 addetti per l'estrazione mineraria di produzione e manifatturiera.

Sulla base di tale definizione, le piccole e medie imprese negli Stati Uniti sono circa 27 milioni. Rappresentano più del 99.7% di tutti i datori di lavoro, impiegano poco meno della metà di tutta la forza lavoro del settore privato e generano ogni anno il 65% netto dei nuovi posti di lavoro. Producono, infine, più del 50% del Prodotto Interno Lordo escluso il settore agricolo<sup>6</sup>.

Considerando l'importanza di tale contesto, la Private Company Financial Reporting Committee ha raccomandato a coro unanime alla Financial Accounting Foundation di considerare il tema della contabilità aziendale privata come priorità nel contesto della missione del FASB. La commissione ritiene che creare un insieme separato e autonomo di principi contabili per le imprese private statunitensi cucite appositamente sui bisogni degli utilizzatori di bilancio di questi piccoli business sia l'approccio migliore, ma resta aperta ad ulteriori modalità di adozione. Sottolinea contestualmente che l'unico principio fondamentale indiscutibile nella definizione di standard per il reporting aziendale finanziario privato, deve essere la copertura delle esigenze degli utilizzatori del bilancio a fronte dei costi del rispetto delle

SEGUE IN ULTIMA PAGINA

<sup>1</sup> L'insieme degli IFRS per le PMI è stato pubblicato il 9 luglio 2009 ed è disponibile sul sito <http://www.ifrs.org/IFRS+for+SMEs/IFRS+for+SMEs.htm>

<sup>2</sup> Il D.Lgs. prevede l'obbligo per le società quotate, gli istituti di credito e le assicurazioni di redigere il bilancio consolidato secondo gli IFRS dal 1 gennaio 2005; sola facoltà per le altre società che redigono il consolidato. Per quanto riguarda il bilancio individuale tale obbligo inizia dall'esercizio economico 2006 per le società quotate, istituti di credito e società di assicurazioni non quotate. La facoltà di applicazione degli IFRS vale per le società che redigono il consolidato, controllate e collegate incluse nel consolidato e per tutte le altre società. Sono escluse da queste facoltà le società minori.

<sup>3</sup> Abdel-Khalik, A.R. (1983), Financial Reporting by Private Companies: Analysis and Diagnosis, Stanford (Conn.), FASB

<sup>4</sup> [http://www.pcfrc.org/downloads/PCFR\\_C\\_FinalLettertoFAFonPrivCoStds\\_110209.pdf](http://www.pcfrc.org/downloads/PCFR_C_FinalLettertoFAFonPrivCoStds_110209.pdf)

<sup>5</sup> <http://www.sba.gov/size>

<sup>6</sup> <http://www.sba.gov/advo/stats/sbfaq.pdf>

# Più servizi, meno costi. Bella impresa.

Numero Verde  
800-023555

## Grandi soluzioni a misura di piccole imprese



-  agricoltori
-  artigiani
-  commercianti
-  imprenditori
-  professionisti



## Banca Popolare di Vicenza

[www.popolarevicenza.it](http://www.popolarevicenza.it)

# I principi contabili PMI in Usa

SEGUE DA PAGINA 26

nuove norme.

## L'INFORMATIVA DEI BILANCI DELLE PMI

Ma quali sono i bisogni informativi delle piccole e medie imprese statunitensi? E a chi sono destinate le informazioni racchiuse nei prospetti di bilancio? Nel definire i bisogni degli utilizzatori del report contabili delle PMI statunitensi la Commissione Finanziaria si rifà esattamente alle Basis for Conclusions for IFRS for SMEs (paragrafo BC 45): "Gli utilizzatori dei bilanci delle PMI possono essere meno interessati ad alcune informazioni fornite nei bilanci redatti per uso pubblico preparati conformemente agli IFRS completi rispetto agli utilizzatori dei bilanci di entità i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o che comunque presentano un interesse diffuso". In genere, le imprese private hanno una platea di interessati ai rendiconti contabili più ristretta della gamma ampia ed eterogenea delle imprese pubbliche. Essa è formata per la maggiore parte da banche e finanziatori per lo più attratti dai risultati di reddito di breve termine, alla capacità di tenuta dello stato patrimoniale e la copertura degli interessi all'EBITDA, al cash flow e alla liquidità. Tali necessità quasi pragmatiche, evidenziano che molte regole contabili complesse sono assolutamente fuori luogo e non considerabili dalle piccole società, nonché costose da implementare e applicare. Esiste ad oggi uno squilibrio troppo accentuato tra il crescente onere di conformarsi a principi contabili sempre più complessi e il vantaggio minimo che un certo numero di tali norme può fornire agli utenti delle aziende. Obiettivo del PCFRC, come anche dello IASB è coprire questo gap: i vantaggi delle informazioni finanziarie devono superare i costi della fornitura di tali informazioni per le PMI.

## LO SVILUPPO DEGLI US GAAP PER LE PMI - ALCUNE PERPLESSITÀ

Non si può evitare di trattare anche alcune criticità concernenti la possibile adozione di un corpo di standard contabili separato per le piccole e medie imprese europee, sollevate da associazioni contabili e commentatori privati. Alcuni ritengono non sia ancora il momento di concentrare gli sforzi su un set separato di principi contabili in vista delle modifiche in atto e previste per gli US General Accepted Accounting Principles al fine di raggiungere la convergenza con gli IFRS europei.

Altri fanno riferimento alla struttura propria dei principi contabili americani. Nel contesto della cultura basata su regole (7) degli Stati Uniti, è importante riconoscere che gli US GAAP sono un insieme estremamente tecnico, articolato e specifico, cui molte imprese mondiali fanno riferimento. I timori espressi sorgono dalla possibilità che un insieme semplificato di principi contabili possa non soddisfare richieste precise a cui gli utilizzatori di bilancio sono ormai abituati.

Inoltre la definizione stessa di piccola e media impresa statunitense, assai variabile da settore a settore porta con sé alcune problematiche. Ad esempio due aziende molto simili sarebbero trattate contabilmente diversamente per il solo fatto di operare una nel settore privato, l'altra nel settore pubblico; all'estremo opposto aziende molto diverse tra loro si potrebbero trovare ad adottare le stesse norme contabili semplificate.

Si prenda in considerazione poi il caso di una piccola e media impresa statunitense uniformata ai GAAP semplificati, che grazie a un forte sviluppo o a strategie di fusione non rientrasse più nei termini di PMI. I costi di conversione contabile sarebbero molto alti in termini di formazione del personale, di aggiornamento o revisione dei sistemi informativi e rideterminazione delle passate relazioni finanziarie. Per un imprenditore privato l'obiettivo dell'azienda, quando si presentano opportunità di crescita, è sempre quello di massimizzare il valore per gli azionisti e un costo vitale come quello della conversione non equivale ad una decisione commerciale intelligente in questo senso. Non ultimo, si teme che consentire alle aziende private di scegliere tra due serie di norme sarebbe pregiudizievole ai fini della trasparenza del bilancio e della capacità degli utenti finali di confrontare i report contabili. Due set normativi diversi potrebbero portare discontinuità alla rappresentazione a bilancio di operazioni simili, rendendo gli schemi contabili meno informativi.

## L'AGENDA FUTURA

Alla luce di tutte queste considerazioni positive e negative e tenendo presente che ad oggi la possibilità di adottare indifferentemente gli IFRS, quindi anche gli IFRS per le PMI, o gli US GAAP può creare potenziali confusioni contabili, il PCFRC ha spinto con forza sull'agenda del FAF, affinché la normativa delle PMI venga presto presa in considerazione. La Financial Accounting Federation coadiuvata dalla National Association of State Board ha organizzato una serie di incontri nell'anno in corso (Blue Ribbon Panel 2010)<sup>9</sup> per discutere della possibile adozione di standard contabili separati per le imprese private. Il comitato del Blue-Ribbon Panel presenterà al FAF una bozza di principi contabili semplificati, corredata di note e perplessità già nel gennaio 2011. Il report del Panel sarà messo a disposizione del pubblico e il piano di azione della commissione contabile sarà sottoposta all'intervento pubblico prima di essere finalizzata.

Probabilmente, allo stato attuale, la stesura di un set separato di principi contabili potrebbe rivelarsi operazione prematura, dovendosi piuttosto prendere in considerazione un'attività di questo tipo dopo aver raggiunto la totale convergenza tra IFRS e US GAAP e quindi tra normativa contabile europea e americana. Stilare i rendiconti contabili delle piccole e medie imprese sulla base di principi internazionali che non sono ancora comparabili, significa non soddisfare le richieste di trasparenza e informativa degli utilizzatori di bilancio, che è, come noto, il principale scopo degli organismi contabili internazionali. Emanare degli standard statunitensi semplificati contenenti norme diversi da quelle proposte dagli IFRS per le PMI significa in questo momento svolgere un grosso lavoro di conversione, che potrebbe risultare a breve inutile, visto il progressivo e inarrestabile processo di convergenza

contabile mondiale in corso.

## CONCLUSIONI

Come si è analizzato in questo articolo, il dibattito sulle opportunità a sviluppare un set separato di principi contabili per le PMI si fa sempre più intenso. I motivi sottostanti a questo particolare interesse stanno nella necessità espressa dalle imprese private statunitensi e dai propri stakeholders di adeguarsi a norme contabili meno tecniche rispetto agli US GAAP oggi in vigore. In realtà, il dibattito sull'adozione di principi contabili per le PMI in USA si accoda ad un processo di sviluppo internazionale già in corso da anni; molte potenze economiche mondiali hanno già predisposto norme contabili semplificate per le società minori. Già dall'anno prossimo si potrà capire se questo accadrà anche negli Stati Uniti. E' previsto per il 2011, infatti, il resoconto del Blue Ribbon Panel ad oggi in corso, che relazionerà sulle opportunità e minacce relative allo sviluppo di standard contabili separati per le PMI e farà da portavoce di tutte le raccomandazioni espresse dagli interessati al bilancio delle imprese private.

### Annual Cost of Federal Regulations by Firm Size

Type of Regulation	Cost per Employee for Firms with:		
	Fewer than 20 Employees	20-499 Employees	500 or More Employees
All Regulation	\$10,585	\$7,454	\$7,755
Economic	4,120	4,750	5,835
Environmental	4,101	1,294	883
Tax Compliance	1,584	760	517
Occupational Safety and Homeland Security	781	650	520

Source: *The Impact of Regulatory Costs on Small Firms*, an Advocacy-funded study by Nicole Crain and Mark Crain, 2010 ([www.sba.gov/advocaresearch/rs371tot.pdf](http://www.sba.gov/advocaresearch/rs371tot.pdf)).

### Starts and Closures of Employer Firms, 2005-2009

Category	2005	2006	2007	2008	2009
Births	644,122	670,058	668,395	626,400e	552,600e
Closures	565,745	599,333	592,410	663,900e	660,900e
Bankruptcies	39,201	19,695	28,322	43,546	60,837

Notes: e = Advocacy estimate. Bankruptcies include nonemployer firms. Source: U.S. Dept. of Commerce, Census Bureau; Administrative Office of the U.S. Courts; U.S. Dept. of Labor, Business Employment Dynamics (BED). Estimates based on Census data and BED trends.



## IL COMMERCIALISTA VENETO

PERIODICO BIMESTRALE DELL'ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

Direttore Responsabile: MASSIMO DA RE (Venezia)

Comitato di Redazione: MICHELE SONDA (Bassano) - ANGELO SMANIOTTO (BL) - MONICA PONTICELLO (BZ) - DAVIDE DAVID (GO) - EZIO BUSATO (PD) - ERIDANIA MORI, EMANUELA DE MARCHI (PN) - FILIPPO CARLIN (RO) - MICHELE IORI (TN) - MATTEO MONTESANO (TS) - GERMANO ROSSI (TV) - GUIDO M. GIACCAJA, ANDREA SPOLLERO (UD) - LUCA CORRÒ (VE) - ADRIANO CANCELLARI (VI) - CLAUDIO GIRARDI (VR)

Hanno collaborato a questo numero: BARBARA BAGNARA (VI) - MARCO BALESTRA (UD) - DONATO BENEDINI (VR) - CLAUDIA BENVENUTO (VE) - ROBERTA COSER (TN) - MICHELE D'AGNOLO (TS) - PAOLO FABRIS (PN) - GIORGIA FAVARO (VI) - MARCO GIAMPORCARO (TS) - GIANCARLO MANZONETTO (TV) - FLAVIO PILLA (TV) - ALBERTO PISARRO (PD) - GIUSEPPE REBECCA (VI) - ELENA RIBIS (UD) - ISABELLA ZANCONATO (VI)

Segreteria di Redazione: MARIA LUDOVICA PAGLIARI, via Paruta 33A, 35126 Padova

Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 380 del 23 marzo 1965

Editore: Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie

Fondatore: DINO SESANI (Venezia)

Ideazione, laying out: Dedalus (Creazzo-VI)

Stampa: GRAFICHE ANTIGA spa, via delle Industrie, 1 - 31035 Crocetta del Montello

Articoli (carta e dischetto), lettere, libri per recensioni, vanno inviati a Maria Ludovica Pagliari, via Paruta 33A, 35126 Padova, tel. 049 757931. La redazione si riserva di modificare e/o abbreviare. I colleghi possono prendere contatto con il redattore del proprio Ordine per proposte e suggerimenti. Gli interventi pubblicati riflettono esclusivamente il pensiero degli autori e non impegnano Direzione e Redazione.

Numero chiuso il 14 dicembre 2010 - Tiratura 11.300 copie.

SITO INTERNET: [www.commercialistaveneto.com](http://www.commercialistaveneto.com)

Password per il Forum: forumcv



Questo periodico è associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

<sup>7</sup> [http://eifrs.iasb.org/eifrs/sme/it/IT\\_IFRS\\_for\\_SMEs\\_2009.pdf](http://eifrs.iasb.org/eifrs/sme/it/IT_IFRS_for_SMEs_2009.pdf)

<sup>8</sup> Gli US GAAP derivando da una giurisdizione "common law" sono "rule driven" basati su regole piuttosto che su norme.

<sup>9</sup> <http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176156684820>